# Gazzetta Ufficiale

## DEL REGNO D'ITALIA

**Anno 1908** — **ROMA — Lunedì, 17 febbraio** — **Numero 39.**

**DIREZIONE**
*in Via Larga nel Palazzo Baleani*

**Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi**

**AMMINISTRAZIONE**
*in Via Larga nel Palazzo Baleani*

**Abbonamenti**

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno . » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
**Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.**

**Inserzioni**

Atti giudiziarii . . . . . . . . . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . . . . . . . . . . » 0.30 }
**Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.**
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

*Un numero separato in Roma cent.* **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
*Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.*


## SOMMARIO



# Parte Ufficiale

## LEGGI E DECRETI

*Il numero 27 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**
**RE D'ITALIA**

Visto l'art. 42 della legge sull'ordinamento della guardia di finanza 19 luglio 1906, n. 367;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto coi ministri della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

Al regolamento d'istituzione e disciplina pel corpo della guardia di finanza approvato con R. decreto 11 novembre 1896, n. 497 e modificato a' termini del R. decreto 9 aprile 1908, n. 166, è sostituito quello qui annesso, visto, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per le finanze.

**Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.**

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli*: ORLANDO.

### REGOLAMENTO

*d'istituzione e di disciplina pel corpo della R. guardia di finanza*

TITOLO I.

**Istituzione**

CAPO I.

**Ordinamento**

*Ripartizione del contingente.*

Art. 1.

Le legioni, i circoli, le compagnie, le tenenze, le sezioni e le brigate, in cui è distribuito il contingente della R. guardia di finanza, prendono la denominazione dal luogo dove hanno sede.

*Destinazione e tramutamenti del personale.*

Art. 2.

La destinazione degli ufficiali superiori è disposta dal ministro delle finanze su proposta del comandante generale del corpo.

Il comandante generale assegna le sedi agli ufficiali inferiori e fissa le legioni in cui i sottufficiali e le guardie debbono prestar servizio.

Quando in una stessa residenza siavi vari ufficiali inferiori del medesimo grado, il comandante di legione, per ragioni di servizio o di disciplina, potrà cambiarli rispettivamente da uno ad altro comando, informandone poi il comandante generale.

L'assegnazione de' sottufficiali e delle guardie a' circoli è fatta dal comandante di legione, la destinazione alle brigate dal comandate di circolo.

Art. 3.

I tramutamenti di residenza al personale di qualsiasi grado della guardia di finanza si danno: nell'interesse del servizio o della disciplina, o per motivi di salute.

Di regola non sono ammessi i tramutamenti per motivi di famiglia; tuttavia possono ottenere il tramutamento di legione o di circolo, su loro domanda, gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie dopo almeno due anni continuativi di permanenza nella stessa legione o nello stesso circolo.

Chi ha ottenuto il tramutamento domandato non può chiederne un altro se non siano decorsi almeno tre anni dal tramutamento stesso.

Le domande o proposte di tramutamento si trasmettono rispettivamente al Comando gpenenerale o ai Comandi di legione una volta al mese, corredate del parere motivato dei superiori.

Quando sianvi comprovati motivi di salute o eccezionali ragioni di famiglia, i comandanti di legione possono proporre il trasloco di ufficiali ed agenti, qualunque sia stata la durata della permanenza di quesi nella legione o nel circolo.

Art. 4.

I tramutamenti decorrono, in massima, dal 1° del mese successivo a quello in cui vengono ordinati, e debbono effettuarsi entro quindici giorni dalla pubblicazioni o comunicazione dell'ordinanza, con la quale vengono disposti.

È fatta eccezione pei tramutamenti ordinati in via d'urgenza e per quelli di agenti che trovinsi ammalati negli ospedali militari o altri stabilimenti di cura.

Art. 5.

I sottufficiali e le guardie non possono essere destinati a prestare servizio nel circolo di nascita o di arruolamento ed in quello in cui risiedono le rispettive famiglie o le famiglie delle mogli.

Questo divieto estende agli ufficiali che esercitano comando.

*Comando.*

Art. 6.

Quando manchi il comandante titolare di un reparto, ne esercita le funzioni l'ufficiale od il sottufficiale più elevato in grado, e di regola il più anziano, dipendente dal medesimo comando.

In caso però di mancanza improvvisa, in attesa delle disposizioni superiori, assume il comando interinale l'ufficiale od il sottufficiale di maggior grado e più anziano che trovisi in sede.

Se eccezionalmente il comandante interinale sia meno anziano di altri comandanti di reparto compresi nella stessa circoscrizione, egli non può dare a questi nè ordini nè istruzioni, ma deve limitarsi a comunicare le disposizioni delle autorità superior.

Art. 7.

Il provvisorio comando delle brigate, in mancanza di sottufficiali, può essere affidato a guardie scelte.

Quando ad una brigata siano aggregati sottufficiali del contingente speciale, di cui all'art. 5 della legge organica, od anche del contingente attivo incaricati di funzioni diverse dal servizio del reparto, se sono superiori in grado o più anziani del comandante la brigata, saranno considerati, per ogni effetto, come dipendenti direttamente dal comandante di tenenza o di sezione.

*Composizione delle brigate.*

Art. 8.

Le brigate, di regola, sono composte del comandante e di un numero di guardie non minore di quattro.

Alle brigate importanti possono essere assegnati più sottufficiali.

Tutti i sottufficiali e le guardie debbono essere acquartierati nella caserma della rispettiva brigata.

Agli agenti ammogliati potrà tuttavia essere consentito di pernottare in famiglia, quando la loro presenza non sia necessaria in brigata per ragioni di servizio o di disciplina.

*Gradazione gerarchica.*

Art. 9.

La gradazione gerarchica dei comandi del corpo della R. guardia di finanza, è la seguente:

*a)* comando di brigata;
*b)* comando di sezione o di tenenza;
*c)* comando di compagnia;
*d)* comando di circolo;
*e)* comando di legione;
*f)* comando generale.

Quest'ordine deve osservarsi nella trasmissione di rapporti ed ordini, nel presentare reclami, e nel rispondere ad essi; salvo i casi di assoluta e giustificata urgenza. L'inferiore, che in questi casi abbia dovuto deviare dal prescritto ordine gerarchico, dovrà riferirne subito al superiore col quale in via normale è obbligato a corrispondere.

CAPO II.

**Obblighi di servizio militare.**

*Servizio di vigilanza alla frontiera.*

Art. 10.

In tempo di pace, la R. guardia di finanza concorre con le RR. truppe al servizio di vigilanza della frontiera, sorvegliando, e, ove occorra, arrestando le persone sospette di spionaggio. Ad essa incombe l'obbligo di trasmettere, gerarchicamente, al comando del Corpo d'armata nel cui territorio presta servizio, le notizie di carattere militare relative al territorio finitimo, che giungano a sua conoscenza.

*Mobilitazione e impiego di guerra.*

Art. 11.

Dichiarata la mobilitazione dell'esercito, tutta la guardia di finanza viene mobilitata nelle sedi rispettive, e passa a disposizione delle autorità militari terrestri e marittime secondo è indicato nei due articoli seguenti, pur continuando ad attendere al proprio servizio d'istituto.

Nel corso delle operazioni militari, presentandosene il bisogno, il Ministero della guerra potrà richiedere a quello delle finanze la costituzione di speciali reparti mobilitati col personale che si potrà rendere disponibile dal servizio di istituto; detti reparti saranno messi a disposizione dell'autorità militare.

Art. 12.

Il personale attivo in servizio di terra all'atto della mobilitazione passa alla dipendenza delle autorità militari terrestri nel modo seguente:

*a)* quello della frontiera terrestre minacciata passa a disposizione dei comandanti delle truppe mobili operanti nel territorio; esso sarà rinforzato col personale della legione allievi;

*b)* quello stanziato lungo il litorale marittimo passa a disposizione dei comandanti delle divisioni militari territoriali per concorrere con le truppe alla vigilanza e protezione costiera; in tale servizio potranno essere fatte concorrere anche talune brigate interne;

*c)* tutto il rimanente passa a disposizione dei comandi delle

divisioni militari territoriali per concorrere al servizio d'ordine pubblico e alla difesa del territorio.

Art. 13.

Il personale attivo in servizio di mare, di costa, di porto, di lago o laguna, all'atto della mobilitazione, passa col proprio materiale a disposizione delle autorità militari marittime competenti per concorrere alla vigilanza e protezione costiera.

Art. 14.

I comandanti delle divisioni militari territoriali, i comandanti di dipartimento marittimo ed i comandanti militari marittimi, dànno, ciascuno per la parte di propria competenza ai comandanti di legione, o eventualmente ai comandanti di circolo quando il comando di legione è posto fuori del rispettivo territorio, le necessarie disposizioni per quanto riguarda i preparativi e l'attuazione della mobilitazione.

I comandanti di legione e quelli di circolo, nei casi sopra indicati, forniscono alle predette autorità terrestri e marittime i dati di forza circa il personale dipente che saranno loro richiesti; le informano inoltre di ogni variazione che avviene nella dislocazione o nella forza delle brigate per la parte che a ciascuna di esse può interessare.

Art. 15.

Come base per le attribuzioni di servizio del personale della guardia di finanza in caso di mobilitazione è stabilita la seguente equiparazione fra i gradi dell'esercito, della marina e del corpo della guardia di finanza:

| R. guardia di finanza | R. esercito | R. marina (titolo generico) e gradi corrispondenti dei diversi Corpi della R. marina |
|---|---|---|
| Tenente generale o maggior generale (comandante generale) | Ufficiale generale di grado corrispondente | Ufficiale ammiraglio di grado corrispondente |
| Colonnello | Colonnello | Capitano di vascello |
| Tenente colonnello | Tenente colonnello | Capitano di fregata |
| Maggiore | Maggiore | Capitano di corvetta |
| Capitano | Capitano | Tenente di vascello |
| Tenente | Tenente | Sottotenente di vascello |
| Sottotenente | Sottotenente | Guardia marina |
| Maresciallo maggiore e ordinario | Maresciallo | Nocchiere di 1ª classe |
| Brigadiere | Sergente maggiore | Nocchiere di 3ª classe |
| Sottobrigadiere | Sergente | Secondo nocchiere |
| Guardia scelta | Caporale maggiore | Sotto-nocchiere |
| Guardia comune | Caporale | — |
| Allievo | Soldato | Marinaro di 1ª e 2ª classe |

Tale precedenza porta, nelle relazioni fra i diversi personali, tutti gli obblighi di subordinazione stabiliti tra inferiori e superiori dai vigenti regolamenti di disciplina militare.

Art. 16.

In caso di operazioni combinate, la precedenza del comando, a parità di grado, spetta sempre ai comandanti dell'esercito o dell'armata.

Art. 17.

I quadri delle compagnie e dei battaglioni che occorresse di costituire sono stabiliti come appresso:

*a*) il battaglione è costituito da uno stato maggiore e da un numero di compagnie variabile da tre a sei.

Lo stato maggiore è costituito da:

un comandante, tenente colonnello o maggiore della R. guardia di finanza o, eccezionalmente, ufficiale superiore del R. esercito designato dal Ministero della guerra;

un aiutante maggiore in seconda ufficiale subalterno della guardia di finanza;

un maresciallo e un brigadiere della guardia di finanza;

quattro guardie di finanza;

*b*) la compagnia è comandata da un capitano od eccezionalmente da un tenente della guardia di finanza ed ha una forza variabile fra 100 e 220 uomini.

È ripartita in due plotoni, se la sua forza non supera i 100 uomini; in tre, se varia fra 100 e 150 uomini; in quattro se supera i 150 uomini.

Un brigadiere esercita, nella compagnia, le funzioni contabili e una guardia scelta quelle di caporale di contabilità, quali sono definite negli articoli 101 e 102 del regolamento di disciplina militare.

*c*) il plotone è comandato da un ufficiale subalterno o da un maresciallo della R. guardia di finanza, e si divide in due squadre comandate ciascuna da un brigadiere o da un sottobrigadiere. La forza del plotone varia da 30 a 50 uomini.

Per cura dell'autorità militare, all'atto della costituzione, potranno essere assegnati ad ogni stato maggiore di battaglione un caporale trombettiere e ad ogni compagnia tanti trombettieri quanti sono i plotoni.

Art. 18.

Le ispezioni militari, di cui tratta l'art. 9 della legge organica, sono eseguite di regola dal comandante generale del corpo; ma possono anche essere delegate ad altri ufficiali ispettori, di concerto tra i ministri della guerra e delle finanze.

Le ispezioni hanno per oggetto:

*a*) di vedere se le armi e le munizioni da guerra presso i vari reparti siano ben conservate;

*b*) di accertare se gli ufficiali e sottufficiali abbiano le cognizioni militari e l'attitudine fisica necessaria per coprire i gradi rispettivi nelle compagnie mobilitate, e se le guardie siano sufficientemente esercitate nel maneggio dell'arma, ed abbiano conservato l'attitudine pel servizio di guerra.

Art. 19.

Salvo particolari ordini del Ministro delle finanze, queste ispezioni devono eseguirsi senza alcuno spostamento di personale od impedimento di servizio.

I comandanti di reparto sono in obbligo di prestare tutto il loro concorso per l'eseguimento di queste ispezioni, anche quando non siano eseguite dal comandante generale del corpo.

Gli ufficiali ispettori sono rivestiti di autorità superiore verso tutto il personale della legione ispezionata, e ciò per il tempo e per lo scopo delle ispezioni.

Speciali norme concertate fra i Ministeri della guerra, della marina e delle finanze regolano le forme da osservarsi per l'attuazione di queste ispezioni.

### Capo III.
### Reclutamento

*Arruolamento.*

Art. 20.

L'arruolamento vien fatto, di regola, presso le sedi dei circoli.

Nei circoli, la cui circoscrizione comprenda più Provincie, l'arruolamento può essere fatto nel capoluogo di ciascuna Provincia, per la visita degli aspiranti appartenenti alla Provincia stessa.

Con determinazione del comando generale viene stabilito dove e quando devono essere aperti gli arruolamenti, ed è fissato il numero degli individui che possono essere arruolati.

Art. 21.

Chi aspira all'arruolamento deve farne domanda al comandante il circolo, presso il quale l'arruolamento è aperto, presentando l'istanza anche a mezzo di qualsiasi comandante di reparto.

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

a) certificato dell'ufficiale di stato civile, da cui consti che l'aspirante è cittadino del Regno o naturalizzato.

Sono dispensati dal presentare questo certificato i cittadini, che si trovino nelle condizioni indicate all'art 6, comma terzo del Codice civile (1).

b) dichiarazione dell'ufficiale di stato civile, di data non anteriore ad un mese dal giorno della presentazione, in prova che non è ammogliato, nè vedovo con prole;

c) certificato di nascita;

d) certificato di penalità rilasciato dalla cancelleria del tribunale del luogo di nascita, di data non anteriore ad un mese dal giorno della presentazione. Quando il certificato di penalità sia negativo, il comandante di circolo incaricato dell'arruolamento deve richiedere al tribunale, avente giurisdizione nel paese di nascita dell'arruolando, una dichiarazione del casellario giudiziale conforme al disposto dall'art. 14 del R. decreto 13 aprile 1902 n. 107;

e) certificato d'iscrizione nelle liste di leva o foglio di congedo dal servizio militare, se egli ha concorso alla leva;

f) se l'aspirante è minorenne, atto di consenso del padre od in mancanza del padre quello della madre, ed in mancanza di entrambi quello del tutore espressamente autorizzato dal consiglio di famiglia o di tutela.

Se l'aspirante è emancipato, deve presentare l'atto di consenso del curatore, il quale, se non è uno dei genitori, dovrà essere stato autorizzato dal consiglio di famiglia o di tutela.

Nell'atto di consenso deve dichiararsi esplicitamente, che è rilasciato per l'ammissione nella guardia di finanza.

Art. 22.

Gli aspiranti al servizio di mare devono comprovare, a mezzo di esperimento presso la capitaneria o l'ufficio di porto, che essi posseggono le cognizioni occorrenti per lo speciale servizio cui devono essere addetti.

Sono dispensati dallo esperimento gli aspiranti che abbiano appartenuto alla R. armata, e quelli che con la presentazione del libretto di matricolazione provino di essere iscritti alla prima categoria della gente di mare, ai sensi del Codice per la marina mercantile.

*Commissione di arruolamento.*

Art. 23.

Il comandante di circolo incaricato dell'arruolamento, man mano riceve le domande di ammissione, deve, sotto la propria responsabilità, assumere informazioni sulla condotta degli aspiranti, indipendetemente dai certificati annessi alle loro domande, rivolgendosi anche all'autorità politica ed ai comandanti dei circoli, nella cui circoscrizione gli aspiranti risiedono.

Per gli individui provenienti dall'esercito o dall'armata richiederà inoltre copia del rispettivo foglio matricolare ai competenti comandanti di corpo.

Le informazioni tendono ad accertare:

a) che gli aspiranti siano moralmente idonei a servire nel corpo e se e per qual tempo abbiano eventualmente servito in altre Amministrazioni governative;

b) che non abbiano vizi degradanti e non siano affetti da epilessia o da malattie congeneri e non siano stati ricoverati in manicomi e simili case di salute;

c) che non abbiano dato indizi di malattie mentali e non appartengano a famiglie nelle quali sianvi stati casi di pazzia o di altre simili infermità;

d) che non siano imputati di reati, che non siano stati ascritti per punizione ad un corpo disciplinare e che non siano stati ricoverati nei riformatori governativi, salve le deliberazioni del comando generale del corpo pei giovani che sianvi stati ricoverati con buon effetto, in base all'art. 222 del Codice civile;

e) che non abbiano lasciato il servizio militare, quello del corpo della R. guardia di finanza o di altri corpi armati per espulsione o per rifiuto di rafferma;

f) che siano laboriosi e di regolare condotta morale e politica.

Quando le informazioni assunte siano favorevoli ed i documenti presentati siano regolari, il comandante di circolo provvede perchè gli aspiranti vengano sottoposti all'esame della Commissione di arruolamento.

Art. 24.

La Commissione di arruolamento si compone del comandante il circolo, presidente, di un ufficiale comandante di tenenza e di un ufficiale medico.

Le Commissioni di arruolamento fuori delle sedi di circolo sono presiedute dai comandanti di compagnia.

L'ufficiale del corpo viene scelto dal comandante di circolo fra i suoi dipendenti; l'ufficiale medico viene designato dall'autorità militare del luogo, su richiesta dello stesso comandante di circolo.

Ove non sia possibile costituire la Commissione col personale del circolo, l'ufficiale occorrente sarà designato dal comandante di legione.

Art. 25.

Prima di procedere alla visita medica, la Commissione ritira dall'aspirante una dichiarazione scritta da lui stesso, esprimente che egli non trovasi nelle condizioni previste dall'art. 178, lettera u) e che gli è noto il castigo che viene inflitto all'individuo il quale carpisce l'arruolamento.

La visita medica si compie con tutte le norme militari e in base all'elenco delle malattie inabilitanti al servizio militare, e se da essa risulta che l'aspirante ha i requisiti di statura e di sviluppo toracico prescritti per l'arruolamento di leva; che non è affetto da imperfezioni o difetti, i quali escludano dall'arruolamento stesso; che è sano, intellettualmente idoneo, robusto, di buona vista ed atto a reggere alle fatiche di servizio ed alle lunghe marcie anche in montagna, la Commissione pronuncia l'ammissione di lui nella guardia di finanza, ed il presidente gli fa conoscere i principali obblighi che assume e le pene stabilite per i disertori e per coloro che contravvengono alle leggi della fedeltà e dell'onore.

---

(1) Art. 6, comma 3° del Codice civile. — *Lo straniero* che ha accettato un impiego nel Regno, oppure ha servito o serve nell'armata nazionale di terra o di mare od ha altrimenti soddisfatto alla leva militare senza invocarne esenzione per la qualità di straniero, sarà senz'altro reputato cittadino.

Art. 26.

Per gli aspiranti riconosciuti idonei si procede alla compilazione dei singoli atti di arruolamento, che vengono firmati rispettivamente dal presidente della Commissione e dall'arruolato, il quale si obbliga a servire per tre anni.

Agli aspiranti esclusi dall'arruolamento vengono restituiti immediatamente i documenti che li riguardano.

*Invio degli arruolati alla legione allievi.*

Art. 27.

Il comandante di circolo o di compagnia, che ha proceduto all'arruolamento, provvede perchè le reclute siano avviate alla legione allievi per l'istruzione, munite degli assegni di viaggio, e spedisce direttamente al comandante la legione stessa gli atti di arruolamento ed i fogli matricolari corredati di tutti i documenti presentati per l'arruolamento.

Il comandante della legione allievi, riconosciuta la regolarità dell'arruolamento, redige il libretto personale degli arruolati, fornisce a ciascuno gli effetti indispensabili di vestiario, e gli fa prestare il giuramento di cui all'art. 93.

L'assegnazione del numero di matricola ai singoli allievi è fatta dal comando generale su richiesta del comandante la legione allievi.

*Periti medici.*

Art. 28.

Agli ufficiali medici chiamati a far parte delle Commissioni di arruolamento non compete verun onorario. Essi hanno però diritto alle indennità di trasferta ed agli assegni per le spese di trasporto stabiliti dai regolamenti militari, quando debbano uscire dalla loro ordinaria residenza.

Le indennità e gli assegni saranno rimborsati al Ministero della guerra da quello delle finanze.

*Sottufficiali dell'esercito e dell'armata.*

Art. 29.

Pei sottufficiali dell'esercito e dell'armata, che possedendo i requisiti di cui all'articolo 7 della legge organica, domandino di essere ammessi nel Corpo col grado di sottobrigadiere, il comandante di circolo, prima di arruolarli, richiede ai comandanti dei corpi cui appartenevano, l'estratto del rispettivo foglio matricolare e le necessarie informazioni sulla condotta da essi serbata durante il servizio militare.

Se le informazioni sono favorevoli, il comandante di circolo fa sottoporre gli aspiranti all'esame della Commissione, di cui al precedente articolo 24, e rimette poscia le domande così istruite al comandante di legione dal quale dipende, per l'invio al comando generale del corpo, cui spetta di provvedere per la nomina degli aspiranti stessi al grado di sottobrigadiere, nei limiti dei posti vacanti.

Avvenuta la nomina, gli aspiranti sono chiamati a sottoscrivere l'atto di arruolamento, e vengono avviati per l'istruzione alla legione-allievi dove prestano il giuramento di cui all'articolo 27.

*Passaggio degli allievi al servizio attivo.*

Art. 30.

Al termine del corso d'istruzione gli allievi sono sottoposti ad un esperimento teorico-pratico pel passaggio al servizio attivo. Quelli non riconosciuti idonei vengono trattenuti alla legione-allievi per un altro mese, oltre il termine prescritto.

L'assegnazione degli allievi idonei alle legioni territoriali è fatta dal comandante generale.

Gli atti personali degli allievi che passano al servizio attivo vengono trasmessi ai comandanti delle legioni territoriali, a cura del comandante la legione-allievi, per l'invio al comandante del circolo di destinazione, presso il quale devono essere conservati. Il comandante la legione-allievi unisce anche una copia del foglio matricolare di ciascun allievo, per essere conservato dal comandante la legione territoriale.

*Licenziamento degli allievi per inettitudine.*

Art. 31.

L'allievo, che nel periodo d'istruzione risulti inetto al servizio per motivi di salute o per imperfezioni, è licenziato. Il licenziamento è ordinato dal comando generale del corpo.

L'inettitudine al servizio deve risultare da dichiarazione medica collegiale, rilasciata dalla direzione di un ospedale militare.

*Ferma.*

Art. 32.

La ferma ed il soldo decorrono dal giorno nel quale è stato firmato l'atto di arruolamento.

Non si computa nella ferma e costituisce interruzione di servizio il tempo trascorso:

*a*) durante la diserzione;

*b*) in espiazione di pena a seguito di condanna riportata ai termini del Codice penale comune o militare;

*c*) in attesa di giudizio, salvochè l'individuo abbia prestato servizio, perchè giudicato a piede libero o in libertà provvisoria, senza che ne sia stata ordinata la sospensione della ferma, ai termini dell'art. 21 della legge organica.

Quando il giudizio non è seguito da condanna, la detenzione preventiva non costituisce interruzione di servizio.

Art. 33.

La guardia, per la quale siasi verificata una delle indicate interruzioni, deve prestare servizio per il tempo necessario a compiere effettivamente i tre anni di ferma, e non acquista prima di questo termine il diritto ad ottenere il congedo o a rinnovare la ferma.

*Rescissione della ferma.*

Art. 34.

Quando avvengano mutamenti nello stato di famiglia dell'arruolato, in modo da rendere indispensabile l'opera sua per sostenere i congiunti, il comandante generale può concedergli la rescissione della ferma.

*Rafferme.*

Art. 35

Gli agenti che aspirano a rimanere in servizio dopo compiuta la ferma, devono chiedere la rafferma per via gerarchica, due mesi prima della scadenza della ferma.

L'istanza indicherà se la rafferma che si chiede sia con premio o senza, triennale od annuale, a termini degli articoli 11 e 12 della legge organica del corpo.

Sono esclusi dalla rafferma gli agenti che abbiano compiuto il 50° anno d'età, o che non conservino l'attitudine fisica al servizio, e quelli che, durante la ferma o l'ultima rafferma, abbiano riportato in complesso più di 30 giorni di arresti di rigore, oppure alcuna delle punizioni indicate ai numeri 5, 6 e 7 dell'articolo 19 della legge di ordinamento del corpo, o condanne per delitti comuni o per reati puniti a termini del Codice penale per l'esercito; salve le eccezioni appresso indicate.

Per gli agenti del contingente speciale saranno equiparate, per ogni effetto, agli arresti di rigore le sospensioni dal soldo che vengono loro inflitte per mancanze previste dagli articoli 166 e 167 di questo regolamento.

Art. 36.

L'attitudine fisica viene accertata mediante visita medica, innanzi la Commissione di arruolamento, e, quando lo esiga l'indole della infermità da cui è o si ritiene affetto l'agente che chiede la rafferma, anche mediante un periodo di osservazione in un ospedale militare.

La visita sanitaria deve accertare che l'agente sia esente da ogni infermità, ed abbia una costituzione fisica tale da offrire sufficiente garanzia che, durante il tempo della rafferma, egli potrà continuare a prestare buon servizio nel corpo.

Art. 37.

Le rafferme con premio, agli agenti che non si trovino nelle condizioni di esclusione stabilite nel precedente articolo, e non siano stati puniti con gastighi più gravi degli arresti semplici in sala di disciplina, si accordano dal ministro delle finanze su proposta del comando generale del corpo.

Se in attesa delle deliberazioni del ministro venisse a scadere la ferma di servizio dell'agente aspirante alla rafferma, il comandante di circolo è autorizzato a concedergli una rafferma provvisoria.

Art. 38.

Il ministro potrà concederle eccezionalmente anche a'sottufficiali ed alle guardie che abbiano subìto gli arresti di rigore o la sospensione dal grado oppure lievi condanne per reati non implicanti l'espulsione a termini dell'art. 185 del presente regolamento sul conforme parere del predetto comando, sentita una Commissione composta di un comandante di legione presidente e di due comandanti di circolo o di compagnia, membri.

Art. 39.

Le domande di rafferma con premio si trasmettono dai comandanti di legione al comando generale del corpo, corredate dei seguenti documenti:

a) verbale o certificato della visita sanitaria, comprovante che l'aspirante alla rafferma conserva l'attitudine fisica, ai termini del presente regolamento;

b) elenco dei servizi dal richiedente prestati nel corpo o in altre amministrazioni governative, munito di una dichiarazione redatta e sottoscritta dal richiedente medesimo, ed attestante esplicitamente che egli non ha reso altri servizi allo Stato, oltre quelli indicati nell'elenco. Quando in questo figurino servizi governativi (militari o civili) prestati fuori del corpo, vi si debbono unire i documenti che comprovano i servizi stessi;

c) copia integrale del foglio matricolare dell'aspirante;

d) rapporto informativo redatto dal comandante di circolo e convalidato dal comandante di legione sulla condotta e sulle qualità morali dell'aspirante, giusta l'art. 205, comma primo.

Se l'aspirante fosse stato punito con gli arresti di rigore o avesse subìto condanne di qualsiasi specie, si uniranno anche il foglio caratteristico di lui e una copia conforme delle sentenze di condanna.

I sottufficiali e le guardie a cui venga negata la rafferma con premio, potranno, su loro domanda, ottenere la rafferma senza premio, alle condizioni stabilite nell'articolo seguente.

Art. 40.

Le rafferme senza premio agli agenti che non si trovino nelle condizioni di esclusione di cui all'art. 35, sono accordate dal comandante di circolo.

Esso potrà ammettere eccezionalmente alla rafferma senza premio anche agenti che, durante la ferma o rafferma in corso, abbiano subìto alcuna delle punizioni o condanne indicate all'articolo stesso, quando vi sia il parere favorevole della Commissione di disciplina.

Nel caso che il comandante di circolo creda di dover rifiutare la rafferma ad agenti che contino complessivamente più di dieci anni di servizio utile per la pensione, esso deve chiedere, pel tramite gerarchico, prima di decidere, la determinazione del comando generale del corpo.

Agli agenti cui viene ricusata la seconda rafferma od altra successiva, è aperta la via del ricorso al comando generale, da presentarsi entro trenta giorni dalla notificazione della decisione del comandante di circolo.

Art. 41.

L'atto di rafferma, con o senza premio, viene firmato dal comandante di circolo e dal raffermato.

Quello di rafferma con premio deve contenere la trascrizione della determinazione ministeriale relativa alla concessione, e si compila in due esemplari, uno dei quali si consegna al raffermato.

Le norme stabilite per la prima rafferma si seguono anche per le rafferme successive.

La disposizione dell'art. 34 rispetto alla rescissione della ferma, è applicabile anche alle rafferme.

CAPO IV.

## Cessazione dal servizio e riammissione dei sottufficiali e delle guardie

*Licenziamento per inabilità.*

Art. 42.

Gli agenti divenuti inabili al servizio, per età, infermità od imperfezioni fisiche di carattere permanente, vengono congedati per riforma.

La riforma è pronunziata dal comandante generale del corpo se l'agente da congedarsi non ha diritto a pensione; e dal ministro delle finanze, su proposta del predetto comandante, se l'agente trovasi nella condizione di conseguire la pensione di ritiro.

Sono cause di riforma le imperfezioni fisiche e le infermità, che determinano pei militari la riforma stessa nelle rassegne di rimando.

Art. 43.

Le condizioni fisiche degli agenti che chiedono o sono proposti per la riforma, devono essere accertate mediante visita medica, la quale viene eseguita nei modi indicati al precedente art. 36, od in base a certificati rilasciati dai manicomi, per gli agenti che vi si trovino ricoverati.

Per l'epilessia e le malattie congeneri, potranno essere riconosciuti validi a determinare la riforma degli agenti che ne fossero affetti, anche i verbali redatti dai superiori del corpo, purchè basati su fatti ineccepibili, accertati da medici militari o civili, o risultanti da appositi certificati.

Per gli agenti però che avessero diritto a pensione di ritiro, la visita medica dev'essere, in ogni caso, eseguita con le norme stabilite dal regolamento per le pensioni militari.

*Congedo definitivo.*

Art. 44.

L'agente che abbia terminato la ferma o la rafferma e non aspiri o non sia ammesso a continuare il servizio, e quelli riformati od espulsi dal corpo sono provveduti di foglio di congedo definitivo, rilasciato dal comandante di circolo.

In ogni caso l'agente non rimane prosciolto dal servizio e non è sottratto all'autorità disciplinare e alla giurisdizione militare che dopo l'effettivo rilascio del foglio di congedo.

Per l'agente che abbia servito con regolare condotta, senza subire condanne per motivi indecorosi, e che nell'ultima ferma di servizio non abbia riportato alcuna delle punizioni contemplate ai numeri 5 e 7 dell'art. 19 della legge organica, viene rilasciata sul

foglio di congedo la dichiarazione di buona condotta, con la seguente formula:

« Negli anni . . . . . e mesi . . . . passati nel corpo della R. guardia di finanza ha tenuto buona condotta ed ha servito con fedeltà ed onore »

Agli agenti immeritevoli della dichiarazione di buona condotta può rilasciarsi l'attestazione di aver servito con fedeltà ed onore, quando essi abbiano riportato le gravi punizioni su indicate per motivi che non ledano la loro onorabilità. In tali casi, la cui valutazione è rimessa allo apprezzamento ed alla responsabilità dei comandanti di circolo, alla formula su esposta sarà sostituita la seguente:

« Negli anni. . . e mesi. . . passati nel corpo della R. guardia di finanza ha servito con fedeltà ed onore ».

Per gli agenti ai quali viene rifiutata tale attestazione e la dichiarazione di buona condotta, dovrà essere interlineato, sul foglio di congedo, lo spazio in cui dovrebbero essere scritte.

Della concessione o del rifiuto della attestazione o della dichiarazione su indicate si fa constare nel foglio matricolare dell'agente congedato, e, nel caso di rifiuto, è ammesso il ricorso dell'interessato al comando generale del corpo.

Art. 45.

È sospesa la consegna del foglio di congedo agli agenti che abbandonino il corpo senza estinguere il loro debito verso il fondo di massa, o che si trovino sottoposti a giudizio penale. Ai medesimi è rilasciato invece un foglio di licenza illimitata, che nei riguardi del proscioglimento, di cui al 2° comma del precedente art. 44, equivale al foglio di congedo definitivo.

Coloro che si trovino agli arresti di rigore in sala di disciplina o sospesi, o coloro a carico dei quali pendano le decisioni della Commissione di disciplina, sono congedati solo dopo che abbiano scontata la punizione o siano stati assolti dalla suddetta Commissione.

*Riammissione in servizio.*

Art. 46.

Chi ha precedentemente servito nel corpo della R. guardia di finanza può esservi riammesso, purchè non abbia oltrepassato i trent'anni di età, od i trentacinque quando non sia trascorso un anno dell'ottenuto congedo.

Se durante la precedente permanenza nel corpo copriva un grado, il riammesso potrà esserne nuovamente investito con ordine del comandante generale.

Se aveva invece superato gli esami per l'avanzamento ad un grado, può essere inscritto subito nella relativa lista d'avanzamento, prendendovi però l'ultimo posto.

Art. 47.

Per ottenere la riammissione nel corpo l'aspirante deve:

*a*) presentare i documenti prescritti dall'art. 21 del presente regolamento o, soltanto quelli indicati alle lettere *b* e *d* dello stesso articolo se la riammissione è domandata entro il termine di tre mesi dall'ottenuto congedo;

*b*) essere giudicato idoneo dalla Commissione di cui al precedente art. 24;

*c*) obbligarsi a prestar servizio per tre anni.

Art. 48.

Non possono essere riammessi nel corpo della R. guardia di finanza coloro ai quali fu rifiutata la rafferma o che furono espulsi dal corpo.

Art. 49.

La riammissione degli individui, i quali nell'ultima ferma di servizio prestato nel corpo avessero subìto complessivamente più di trenta giorni di arresti di rigore, o avessero riportato punizioni più gravi, è subordinata all'autorizzazione del comando generale del corpo.

Art. 50.

L'atto della riammissione in servizio deve essere firmato dal riammesso e dal presidente della Commissione di cui all'art. 21.

Dal giorno della sottoscrizione di esso decorrono il soldo e l'obbligo di servizio risultante dall'atto medesimo.

CAPO V.

**Esenzione dagli obblighi di leva**

—

*Disposizioni relative alla dispensa dal servizio militare.*

Art. 51.

I giovani che al momento della chiamata alla leva, appartengono alla R. guardia di finanza, sono esonerati dall'obbligo di presentarsi al Consiglio di leva per l'accertamento della loro idoneità fisica al servizio militare nell'esercito o nel corpo R. equipaggi.

Il comandante della legione allievi ed i comandanti di circolo, in prova della presenza in servizio dei detti agenti, trasmetteranno al prefetto o sottoprefetto o al capitano di porto copia del loro foglio matricolare, unitamente ad una dichiarazione rilasciata dagli agenti stessi nella quale, premesso che si ritengono fisicamente idonei al servizio militare nell'esercito o nel corpo R. equipaggi, chiedano di essere arruolati nella 1ª o nella 3ª categoria senza subire la visita medica.

Qualora con detta dichiarazione chiedano di essere assegnati alla 3ª categoria, dovranno unirvi i documenti prescritti dal regolamento sul reclutamento per ottenere l'invocato beneficio.

Il conseguimento dell'assegnazione alla 3ª categoria non ha alcuna influenza sugli obblighi di servizio come guardia.

I fogli di congedo provvisorio che saranno rilasciati agli agenti nelle dette condizioni saranno conservati dal comandante della legione allievi o dal comandante di circolo.

Art. 52.

All'atto della chiamata alle armi degl'inscritti in prima categoria della classe di leva alla quale appartengono gli agenti, di cui al precedente articolo, che dovrebbero prestare servizio nell'esercito, i comandanti di circolo devono trasmettere, ai rispettivi distretti militari, il foglio di congedo illimitato provvisorio, in prova della continuata presenza in servizio dei detti agenti nel corpo della guardia di finanza.

Per gli agenti ammessi nel corpo dopo il loro arruolamento avanti il Consiglio di leva, ma prima della loro chiamata alle armi, i comandanti di circolo si limiteranno a trasmettere, all'atto della loro chiamata alle armi, il foglio di congedo provvisorio che li riguarda, unendovi copia del rispettivo foglio matricolare.

Spetta al comandante la legione allievi di dare avviso, con l'apposito modello a stampa, al distretto militare o al capitano di porto rispettivo, dell'ammissione nel corpo di individui, che siano stati inviati, dall'esercito o dall'armata, in congedo illimitato.

Per i riammessi, l'anzidetta partecipazione sarà fatta a cura dei comandanti di circolo che li assumono in servizio.

*Situazione militare delle guardie.*

Art. 53.

Il comandante la legione allievi e i comandanti di circolo tengono un apposito elenco degli agenti ancora soggetti al servizio militare; e di tutte le variazioni che avvengono, non solo per quelli inscritti di leva di cui all'art. 51, ma eziandio per gli altri che appartengono alla 1ª, 2ª e 3ª categoria in congedo illimitato, danno avviso ai comandanti dei distretti o ai capitani di porto, dai quali gli agenti medesimi dipendono per fatto di leva, nei modi che saranno stabiliti d'accordo fra i Ministeri delle finanze, della guerra e della marina.

Cessa quest'obbligo trascorso il giorno 31 dicembre dell'anno, in cui la classe di leva, alla quale appartengono gli agenti, viene inviata in congedo assoluto.

Art. 54.

Quando vengano licenziati dal corpo, per rescissione o fine di ferma, riforma od espulsione, agenti appartenenti a classi di leva ancora sotto le armi, il comandante la legione allievi ed i comandanti di circolo provvederanno perchè essi siano subito diretti, previo avviso, al rispettivo distretto militare o alla capitaneria di porto, pei provvedimenti di loro competenza. Nel caso di licenziamento per riforma, si trasmetterà ai predetti uffici anche una copia della dichiarazione medica d'inabilità.

Ai comandanti dei distretti o ai capitani di porto sarà mandato un semplice avviso, ove trattisi di guardie incorporate nelle compagnie di disciplina, e di condannati dai tribunali penali o militari col seguito dell'espulsione dal corpo, oppure di morti o di espulsi mentre trovinsi latitanti.

Le stesse prescrizioni saranno osservate per gli individui inscritti anche ad altre categorie, quando le classi e categorie, a cui essi appartengono, si trovino sotto le armi per mobilitazione.

CAPO VI.

**Avanzamento**

—

*Norme generali.*

Art. 55.

L'idoneità all'avanzamento ne' vari gradi è determinata in base alle note caratteristiche dei candidati alla promozione ed ai risultati degli esami, quando questi siano prescritti ai termini degli articoli 6 e 7 della legge di ordinamento del corpo.

Il giudizio sull'idoneità all'avanzamento è deferito ad apposite Commissioni, costituite:

*a*) per gli ufficiali superiori, pei capitani e pei tenenti, secondo il disposto dalla lettera *b*) dell'art. 66 del presente regolamento;

*b*) per i sottotenenti e pei marescialli, secondo il disposto dalla lettera *d*) di tale articolo;

*c*) per i sottufficiali e per le guardie, a' termini della lettera *e* dell'articolo stesso.

La Commissione di cui alla lettera *a*) è nominata dal ministro delle finanze; quella di cui alla lettera *b*) dal comandante generale, e quella di cui alla lettera *c*) dal comandante di legione.

*Liste di avanzamento.*

Art. 56.

Le Commissioni indicate nell'articolo precedente compilano per ciascun grado una lista di avanzamento, inscrivendovi gli ufficiali ed agenti giudicati idonei.

L'inscrizione è fatta in ordine di anzianità di grado o di servizio se per l'avanzamento non sono prescritti esami d'idoneità o di concorso; nel caso opposto si segue la graduatoria di merito stabilita negli esami.

I maggiori non possono essere inscritti nelle liste d'avanzamento a tenente colonnello e i tenenti in quello di avanzamento a capitano, se non sono stati dichiarati esplicitamente idonei al comando di una legione i primi e di una compagnia gli altri.

I brigadieri, per essere dichiarati promovibili a maresciallo debbono aver riportato nell'ultimo biennio la qualifica di ottimo.

Le liste vengono trasmesse gerarchicamente e col parere dei vari comandi al comando generale cui spetta di redigere la graduatoria definitiva de' promovibili, dopo d'aver convalidate o modificate motivatamente quelle relative ai sottotenenti ed ai marescialli.

Art. 57.

Le liste d'avanzamento sono compilate pe' presunti bisogni di un anno e sono rese esecutive mediante determinazione del ministro delle finanze per gli ufficiali superiori, o del comandante generale del corpo per gli altri gradi.

Di regola nessuno può essere promosso al grado superiore prima di altri che lo precedano nella lista d'avanzamento.

Il ministro delle finanze ha però facoltà di promuovere al grado immediatamente superiore, nella categoria dei sottufficiali, su proposta del comandante generale e con decreto motivato da portarsi all'ordine del giorno del corpo, le guardie ed i sottufficiali che compiano azioni di merito straordinario, indipendentemente dalle liste d'avanzamento, purchè abbiano gli altri requisiti richiesti per la promozione.

Le liste d'avanzamento conservano la loro efficacia per l'intero anno pel quale furono compilate. Gl'inscritti che entro l'anno non conseguano la promozione per non essere ancora giunto il loro turno d'avanzamento, passano di diritto nella lista dell'anno successivo, salvo il disposto dell'art. 58.

Art. 58.

Dalle liste di avanzamento è cancellato, temporaneamente od anche definitivamente, chi sia stato punito per gravi motivi disciplinari o abbia dato prove ripetute di negligenza o d'incapacità nell'adempimento de' propri doveri.

La radiazione è ordinata dal ministro delle finanze per gli ufficiali, e dal comandante generale pe' sottufficiali e per le guardie, e si effettua senz'altro pe' retrocessi dal grado.

L'ufficiale punito con la sospensione dall'ufficio non può conseguire l'avanzamento al grado superiore prima che sia trascorso un anno dalla espiazione del riportato castigo senza successive punizioni.

La promozione di chi trovasi sottoposto a giudizio penale o disciplinare viene sospesa in attesa dell'esito del giudizio.

*Anzianità di grado.*

Art. 59.

Agli effetti della iscrizione nelle liste di avanzamento, l'anzianità di grado è determinata dalla data del decreto di nomina al grado stesso; a parità di tale data, dalla nomina al grado immediatamente inferiore, risalendo, ove occorra, alla data dell'arruolamento.

A parità di quest'ultima data, la precedenza spetta a chi ha prestato allo Stato maggiori servizi militari o civili, ed in mancanza o a parità di questi, sarà determinata dalla data di nascita.

Le stesse norme valgono pe' sottufficiali dell'esercito o dell'armata arruolati col grado di sottobrigadiere.

Quando l'anzianità di grado debba essere computata in punti si calcolerà per un punto ogni anno di anzianità di grado, trascurando le frazioni inferiori a sei mesi.

Art. 60.

Non è computato nè per l'avanzamento, nè per l'anzianità:

*a*) per gli ufficiali, il tempo che non è calcolato a tenore della legge 11 ottobre 1863, n. 1500, sulle disponibilità ed aspettative degli impiegati civili, e quello della sospensione dall'ufficio e dalla metà dello stipendio:

*b*) per i sottufficiali e per le guardie:

1° il tempo che giusta l'articolo 32 costituisce interruzione di servizio;

2° il tempo passato con sospensione dal grado;

3° il tempo trascorso in licenze straordinarie non determinate da ragioni di salute.

*Norme speciali per l'avanzamento nei vari gradi.*

Art. 61.

Niun sottufficiale ammogliato o vedovo con prole può essere promosso al grado di sottotenente, se non soddisfi prima alle condizioni prescritte per gli ufficiali dall'articolo 18 della legge organica.

Art. 62.

I posti di maresciallo sono accordati ai brigadieri che contino complessivamente non meno di 12 anni di servizio nella guardia di finanza, nell'esercito o nell'armata.

Le guardie scelte sono nominate in ordine di anzianità fra le comuni che si distinguono per buona condotta e lodevoli prestazioni.

Art. 63.

I capitani che abbiano superato gli esami per l'avanzamento al grado di maggiore, i tenenti inscritti nelle liste d'avanzamento al grado di capitano e i sottobrigadieri riconosciuti idonei per la promozione a brigadiere, non potranno ottenere l'avanzamento, se non avranno compiuto con buon esito un apposito corso d'istruzione militare, secondo le norme ed i programmi che saranno stabiliti dal ministro delle finanze d'accordo col ministro della guerra.

Art. 64.

Le guardie fornite dei titoli di studio indicati nel 3° comma dell'art. 7 della legge organica sono nominate sottobrigadieri appena compiuto il biennio di servizio, su proposta dei rispettivi comandanti di legione, quando siano riconosciti meritevoli dell'avanzamento per le loro note caratteristiche, ai termini degli articoli precedenti.

*Compilazione delle note caratteristiche.*

Art. 65.

Le note caratteristiche rappresentano la sintesi delle qualità fisiche, morali e intellettuali degli ufficiali e degli agenti, e debbono fornire elementi sicuri di giudizio ad ogni superiore per classificare e valutare i propri dipendenti; mettendo in evidenza speciale i requisiti indicanti la maggiore o minore attitudine degli individui a coprire il loro posto e ad aspirare al grado superiore, oppure ad occupare posti e cariche speciali.

Esse vengono compilate rispettivamente sugli specchi caratteristici o sui quaderni qualificativi disciplinari e sui fogli di notizie personali, de' quali saranno stabiliti i modelli con apposite istruzioni.

Art. 66.

Le note caratteristiche si compilano nel mese di novembre di ogni anno, e gli ufficiali incaricati di formularle non possono delegare ad altri tale compito.

Sono incaricati della compilazione delle note caratteristiche:

*a)* pe' comandanti di legione e pel comandante la scuola de' sottufficiali, il comandante generale del corpo, assistito dal comandante in secondo;

*b)* per gli ufficiali superiori comandanti di circolo e per quello addetto alla legione allievi, il comandante generale assistito dal comandante in 2° e dai comandanti di legione;

*c)* pe' capitani comandanti di compagnia, il comandante di legione assistito dai comandanti di circolo della legione;

*d)* per gli ufficiali subalterni comandanti di tenenza e per i comandanti di sezione, il comandate di circolo assistito dai comandanti di compagnia del circolo;

*e)* per le guardie e pe' sottufficiali non comandanti di sezione, il comandante di compagnia assistito dai comandanti di tenenza o di sezione da lui dipendenti. Pel personale delle tenenze comandate direttamente dai capitani, le note caratteristiche sararanno compilate con l'intervento del comandante del circolo.

Per gli ufficiali addetti a' vari comandi e pe' capitani delle sezioni staccate della legione allievi le note caratteristiche sono compilate dal comandante rispettivo; per gli ufficiali subalterni della legione allievi dal comandante della legione stessa e dal maggiore in sede, o dal capitano locale se essi sono addetti alle sezioni staccate.

*Norme per la compilazione delle note caratteristiche.*

Art. 67.

La compilazione delle note caratteristiche va annoverata fra i compiti più importanti e che implicano la maggiore somma di responsabilità.

Per l'adempimento di questo incarico si deve porre ogni studio nella conoscenza delle persone che debbono essere giudicate, e i giudizi, ponderati ed equanimi, debbono essere formulati in modo chiaro e conciso, adoperando parole e frasi che non si prestino ad interpretazioni vaghe.

Pei sottufficiali e per le guardie debbono servire di guida nella compilazione delle note le indicazioni del quaderno qualificativo disciplinare.

Per gli ufficiali le note caratteristiche debbono porre in evidenza:

rispetto alle qualità fisiche, la robustezza, la statura, la complessione, l'attitudine al servizio di montagna, la resistenza alle lunghe marcie e la vista, indicando con precisione le imperfezioni e le deficienze riconosciute nell'ufficiale;

rispetto alle qualità morali e militari, il modo col quale l'ufficiale esplica il suo carattere e le doti dell'animo, lo spirito di corpo e il sentimento militare da cui è animato, le sue maniere ed abitudini, i sentimenti che ispira, l'interessamento e lo zelo che spiega nello adempimento del suo mandato;

rispetto alle qualità intellettuali, il grado d'intelligenza e di cultura generale e specifica dell'ufficiale, le attitudini speciali che eventualmente addimostri, l'inclinazione allo studio, la cura che pone nell'apprendere, interpretare e fare intendere a' propri dipendenti le leggi ed i regolamenti, su cui si fondano i doveri disciplinari e di servizio del corpo;

rispetto al contegno in servizio e nella vita privata, il modo con cui adempie i propri doveri ne' rapporti con le autorità, coi superiori, co' dipendenti e col pubblico, e come si comporta nella vita privata, accennando specialmente a' punti in cui egli lasci qualcosa a desiderare.

Nel giudizio complessivo infine il valore dell'ufficiale dev'essere indicato con una delle qualifiche di ottimo, buono, mediocre o cattivo, classificando gli ufficiali qualificati buoni con un coefficiente rappresentato da uno dei numeri interi 1, 2, 3.

Devesi indicare in tale giudizio, in modo sintetico, ma esplicitamente e senza restrizioni o condizioni di sorta:

1° come l'ufficiale adempia le funzioni inerenti al proprio grado ed al posto che occupa;

2° se lo si giudichi meritevole del grado superiore;

3° se, avendo già conseguito per esami o in altro modo titoli all'avanzamento a scelta o per anzianità, si conservi meritevole di tale avanzamento.

Art. 68.

Le note caratteristiche debbono essere firmate dagli ufficiali delegati a compilarle, e debbono essere autenticate dal bollo del comando presso il quale si compilano.

Quando vi sia discrepanza di giudizio fra i predetti ufficiali, si compila un verbale dal quale risulti motivatamente la disparità di apprezzamento.

In tal caso le note caratteristiche da assegnarsi definitivamente all'ufficiale od agente saranno quelle votate dalla maggioranza, e, ove siavi parità di voti, verranno stabilite dal comandante immediatamente superiore a quello di maggior grado che ha preso parte alla compilazione.

Gli specchi caratteristici degli ufficiali con le note caratteristiche sono trasmessi al comando generale, a cura dei comandanti di legione che ne conservano una copia.

I fogli di notizie personali, muniti delle note caratteristiche pei sottufficiali, vengono conservati presso i comandi di legione e, in copia, anche presso i comandi di circolo.

I quaderni qualificativi delle guardie si conservano presso i comandi di circolo e, in copia, anche presso i comandi di compagnia e di tenenza o di sezione.

Il comandante chiamato a conservare le note caratteristiche, deve apporvi il suo visto e le sue osservazioni quando non abbia concorso alla compilazione.

Art. 69.

Le note caratteristiche sono comunicate agli interessati, per mezzo dei rispettivi superiori immediati ed a cura dell'ufficiale di maggior grado che ha preso parte alla compilazione. Si fa eccezione per quelle che si riferiscono a difetti fisici o a deficienze intellettuali non suscettibili di modificazione.

La partecipazione deve risultare da apposita dichiarazione, munita della firma dell'interessato se ufficiale o del comandante del circolo se sottufficiale o guardia, e da allegarsi al foglio delle note caratteristiche.

Quando le note sfavorevoli si ripetano, potrà essere inflitta all'ufficiale od agente una speciale ammonizione da inscriversi nei rispettivi atti personali.

Tale ammonizione sarà inflitta dal comandante generale agli ufficiali e dal comandante di legione ai sottufficiali e alle guardie.

*Norme e programmi per gli esami d'avanzamento.*

Art. 70.

Per gli avanzamenti da conferirsi mediante esami, le norme ed i programmi delle prove sono stabiliti con decreto del ministro delle finanze.

Non possono essere ammessi agli esami per l'avanzamento al grado superiore i sottufficiali e le guardie che nell'ultimo anno di servizio siano stati puniti con più di quindici giorni di arresti di rigore in sala di disciplina, e gli ufficiali che siano stati puniti con la sospensione dall'ufficio.

CAPO VII.

Passaggio ad altri servizi e ad impieghi civili

*Passaggio al contingente speciale delle dogane.*

Art. 71.

I marescialli e i brigadieri, per far passaggio dal servizio attivo al contingente speciale di cui all'art. 5 della legge di ordinamento del corpo, devono essere riconosciuti non più idonei al servizio attivo, ma idonei al servizio speciale delle dogane, mediante visita medica davanti la Commissione di cui all'art. 24.

Essi devono inoltre dar prova d'essere capaci di reggere uffici doganali di ultima classe, mediante un esperimento al quale saranno sottoposti, dopo un tirocinio di durata non superiore a tre mesi, presso una dogana di frontiera.

I sottobrigadieri possono far passaggio nell'anzidetto contingente, quando contino almeno quindici anni di servizio nel corpo, e siano riconosciuti di buona costituzione fisica.

Sono esclusi dal passaggio nel contingente speciale i sottufficiali che non possiedono il requisito prescritto per ottenere la rafferma.

*Passaggio da uno ad altro ramo del servizio attivo.*

Art. 72.

I sottufficiali e le guardie di terra possono essere assegnati al ramo di mare, quando ne facciano domanda e provino di possedere l'idoneità voluta per lo speciale servizio mediante esperimento da compiersi con le norme che verranno stabilite da apposite istruzioni.

Sono dispensati dall'esperimento coloro che si trovino nelle condizioni indicate all'art. 22.

Art. 73.

Il passaggio dal ramo di terra al ramo di mare può essere autorizzato dai comandanti di legione, nei limiti del contingente della propria legione e per gli agenti che si trovino in credito di massa; altrimenti è disposto dal comandante generale del corpo.

Per gli allievi guardie, il passaggio dall'uno all'altro ramo di servizio sarà autorizzato dal comandante la legione allievi.

Art. 74.

In casi speciali, e quando ne sia fatta domanda, il comandante generale può autorizzare il passaggio di sottufficiali e guardie di mare al servizio di terra.

*Passaggio ad impieghi civili.*

Art. 75.

I marescialli e brigadieri che aspirino agli impieghi indicati alle lettere *a) d) e)* dell'art. 37 della legge organica del corpo, debbono farne domanda e sottoporsi a visita medica davanti la Commissione, di cui all'art. 24, perchè sia accertata la loro idoneità fisica ad esercitare le funzioni relative.

Quando siano riconosciuti fisicamente idonei e possiedano, oltre il prescritto requisito dell'anzianità di servizio, anche quello della buona condotta, i predetti sottufficiali sono ammessi ad un esame per accertare la loro capacità pei posti cui aspirano. Quelli approvati in tale esame vengono inscritti in apposita lista per essere nominati all'impiego domandato man mano che vi siano posti disponibili e in ordine di anzianità di grado.

È applicabile anche pel passaggio agli impieghi de' quali trattasi il disposto del precedente art. 58.

L'elenco vien tenuto in corrente presso il comando generale del corpo, al quale rivolgeranno le richieste per la nomina le autorità od uffici che vi debbono provvedere.

Le norme ed i programmi per l'esame anzidetto sono stabiliti con decreto del ministro delle finanze.

Art. 76.

Le domande o proposte pel conferimento dei posti di basso servizio e di usciere indicati alle lettere *b)* e *c)* del citato articolo 37 della legge d'ordinamento, vengono trasmesse pel tramite dei comandi di legione al comando generale, che le invia col suo parere all'ufficio cui spetta di provvedere alla nomina.

Anche per questi posti dev'essere accertata l'idoneità fisica e la buona condotta degli aspiranti.

Quando la nomina debba aver luogo per imperfezione o infermità degli aspiranti riportate in servizio, alle domande debbono essere uniti i documenti di cui al seguente art. 78.

CAPO VIII.

Collocamenti a riposo e riforma

*Collocamenti a riposo.*

Art. 77.

Per il collocamento a riposo degli ufficiali, dei sottufficiali e delle guardie di finanza, sia per anzianità di servizio che per motivi di salute, sono applicabili le norme stabilite dal regolamento sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 5 settembre 1895, n. 603.

Art. 78.

Quando si debbano accertare ferite, lesioni od infermità provenienti da causa di servizio, ai termini del titolo II del citato regolamento sulle pensioni, i verbali, le informazioni e le attestazioni saranno assunte dai comandanti di legione.

Se chi ha riportato le ferite, lesioni od infermità è un comandante di legione, di tali pratiche sarà incaricato il comandante generale o, in sua vece, il comandante in secondo.

*Riforma.*

Art. 79.

Gli ufficiali superiori, che non abbiamo compiuto venticinque anni di servizio, e gli ufficiali inferiori, i sottufficiali e le guardie che non ne abbiano compiuti quindici, quando per malattie, infermità o lesioni non dipendenti da cause di servizio diventino permanentemente inabili a servire ulteriormente nel Corpo, saranno riformati.

La riforma è pronunziata con decreto Reale, per gli ufficiali, e con decreto Ministeriale per i sottufficiali e per le guardie; e può essere richiesta dall'interessato o adottata dall'autorità.

Art. 80.

L'inabilità fisica a continuare il servizio sarà accertata:

a) per gli ufficiali superiori, con le norme stabilite dal regolamento sulle pensioni civili e militari;

b) per gli ufficiali inferiori, i sottufficiali e le guardie, con le norme indicate all'art. 43 del presente regolamento.

*Liquidazione delle pensioni.*

Art. 81.

Per ottenere la liquidazione della pensione, gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie collocati a riposo possono presentare la domanda al Ministero delle finanze, per l'invio alla Corte dei conti. La domanda deve essere corredata dell'estratto del decreto di collocamento a riposo, della fede di nascita, dello stato dei servizi prestati, degli atti delle ferme e rafferme contratte nel corpo, dei titoli di nomina, di promozione e di concessione di sessennio, e di quelli in base ai quali fosse stato collocato in aspettativa o in disponibilità.

Art. 82.

Qualora un Comune debba concorrere al pagamento della pensione, alle domande per la liquidazione della pensione debbono essere uniti i certificati degli stipendi corrisposti dal Comune.

In tal caso, se l'ufficiale, sottufficiale o guardia ha prestato pure servizi estranei al corpo in Amministrazioni governative, devono unirsi alle domande anche i certificati degli stipendi percepiti presso queste Amministrazioni, e lo stato di servizio deve contenere l'indicazione precisa degli stipendi ricevuti durante la permanenza nel corpo.

CAPO IX.

**Uniforme ed armamento**

*Generalità.*

Art. 83.

L'uniforme e l'armamento della R. guardia di finanza sono stabiliti dalle tabelle *A* e *B* annesse al presente regolamento.

Tutti gl'individui del corpo hanno l'obbligo di indossare l'uniforme, salve le eccezioni di cui agli articoli seguenti.

Il comandante generale e il comandante in secondo seguiranno le prescrizioni stabilite dal regolamento sull'uniforme per gli ufficiali generali del R. esercito.

È vietato di alterare la foggia, le dimensioni e i colori della uniforme.

Art. 84.

Per l'uso e la composizione delle diverse uniformi degli ufficiali e del personale di truppa in servizio di terra si seguono le prescrizioni del regolamento sull'uniforme del R. esercito, e pei sottufficiali e le guardie in servizio di mare quelle del regolamento di disciplina militare e dell'album delle divise per la R. marina, nonchè le prescrizioni speciali che verranno stabile dall'istruzione per l'uniforme del corpo.

Art. 85.

Gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie non possono vestire l'abito civile che nei casi di speciali e determinati servizi, nei quali sia necessario il travestimento, secondo le norme del regolamento di servizio.

Gli ufficiali e i sottufficiali possono altresì vestire l'abito civile in viaggio o quando si trovino in licenza e non debbano presentarsi al ministro o al sottosegretario di Stato delle finanze.

Art. 86.

Agli ufficiali collocati a riposo o congedati dal corpo per altri motivi che non siano quelli indicati ai numeri 6 e 7 dell'art. 22 della legge organica è concesso d'indossare la divisa del grado col quale furono congedati, in occasione di solennità nazionali, o quando debbano intervenire a riviste, parate o funzioni militari di qualsiasi specie.

Il comando generale del corpo ha facoltà di vietare l'uso della divisa a coloro che per ragioni di condotta o di decoro se ne rendano indegni.

*Norme comuni.*

Art. 87.

L'individuo della R. guardia, che ha facoltà di vestire l'abito civile, non può portare con questo alcun oggetto di divisa, e deve in ogni luogo, in ogni tempo e in qualunque occasione, serbare il contegno che gli è imposto dal rispetto alla propria condizione.

Art. 88.

Gl'individui del corpo che si rechino all'estero, non possono vestire la divisa, a meno che siano di servizio presso gli uffici internazionali di frontiera; nel qual caso debbono osservare, in quanto siano applicabili, le disposizioni dei precedenti articoli.

TITOLO II.

## Disciplina

CAPO I.

### Prescrizioni generali

Art. 89.

La disciplina consiste nell'abito di adempiere tutti i doveri inerenti alla propria condizione.

Dev'essere cura precipua e costante del superiore adoperarsi con l'istruzione e con l'esempio perchè i propri dipendenti osservino rigidamente le regole della disciplina, e intendano che questa è la base essenziale dell'ordine e della forza in ogni corpo armato.

Spetta inoltre al superiore infondere e coltivare nei dipendenti lo spirito di corpo, quel sentimento cioè derivante dalla solidarietà nelle fatiche, nei pericoli, negli infortuni e nei successi, che rende la collettività vigorosa e compatta, facendo spogliare la guardia dell'amor proprio e dell'interesse individuale per estenderlo a tutto il corpo di cui essa fa parte.

Art. 90

Fra i componenti del corpo dov'essere alimentato inoltre lo spirito di fratellanza e di stima reciproca.

Il superiore deve a tal uopo reprimere prontamente ogni germe di discordia tra i dipendenti e abituarli ad usare anche tra di loro modi cortesi, schietti e cordiali; ad astenersi da ogni atto o parola che possa generare dissapori o risentimenti e ad assistersi scambievolmente in ogni occorrenza.

Uguali sentimenti di deferenza e di solidarietà devono inspirarsi nei dipendenti anche verso il R. esercito e la R. marina e gli altri corpi armati in servizio dello Stato, con i quali la R. guardia di finanza ha comuni le finalità del bene generale e della difesa del paese.

Art. 91.

Per coltivare il sentimento della lodevole emulazione tra i dipendenti e per mantenere salda la disciplina, i superiori debbono far uso oculato e prudente della facoltà di concedere ricompense agli agenti migliori e di punire quelli che, nonostante l'ammaestramento e l'esempio, si ostinino a contravvenire alle regole disciplinari.

Le norme per la concessione delle ricompense e per l'applicazione delle punizioni sono stabilite nei seguenti capi; ma il superiore, nell'esercizio di tale importante e delicata facoltà, deve principalmente tener presente che non s'ingeneri nei dipendenti il sentimento che soltanto per timore di pena o speranza di ricompensa debbansi adempiere i propri doveri, la cui costante osservanza deve invece aver fondamento esclusivo nell'intima persuasione della loro intrinseca necessità.

*Giuramento.*

Art. 92.

Sintesi dei doveri disciplinari che le guardie di finanza assumono per effetto del loro stato è il seguente giuramento di fedeltà, che chiunque è ammesso a far parte del corpo o vi è riammesso deve prestare:

*Io . . . . . . giuro di essere fedele al Re ed ai suoi Reali successori, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato, e di adempiere tutti i doveri del mio stato, al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.*

Col giuramento la guardia vincola solennemente la sua parola d'onore: rendendosene spergiuro è macchiato d'infamia.

Art. 93.

Il giuramento è dato con solennità, osservate le forme stabilite da apposite istruzioni.

Il giuramento viene prestato dalle reclute presso la legione allievi o nelle sezioni dipendenti.

I riammessi prestano il giuramento alla sede del circolo di riammissione.

I sottufficiali che sono promossi ufficiali rinnovano il giuramento presso il comando della legione alla quale sono destinati.

Del prestato giuramento si fa constare in apposito verbale da unirsi agli atti personali degli ufficiali od agenti.

*Subordinazione gerarchica.*

Art. 94.

La subordinazione consiste nella sottomissione di ciascun grado ai gradi superiori e nell'osservanza dei diritti e dei doveri che da essa risultano.

Principale tra questi doveri è l'obbedienza pronta rispettosa ed assoluta, che gli inferiori debbono ai superiori in tutti gli affari di servizio ed in tutto ciò che si appartiene all'autorità ad essi conferita dal grado e dai regolamenti. Devono inoltre avere, per essi, deferenza e rispetto in ogni tempo e luogo, anche fuori di servizio. E l'obbedienza, come a superiore, è dovuta in servizio verso chi esercita comando, anche se di grado uguale od inferiore.

Deferenza e rispetto sono pure dovuti agli impiegati dell'ordine amministrativo, superiori in rango, co' quali la guardia si trovi in rapporti di servizio.

Art. 95.

L'inferiore ha gli stessi doveri di obbedienza e subordinazione verso il superiore anche in abito civile, quando questi gli sia personalmente noto.

Si ritiene che l'inferiore debba conoscere personalmente il superiore, quando ne dipenda direttamente od abbia avuto con lui relazioni di servizio.

Art. 96.

Il superiore, il quale accerti che un inferiore sia sconciamente vestito o manchi alle regole della disciplina o di servizio, ovveroi al decoro militare, oppure turbi l'ordine pubblico o partecipi ad un disordine qualunque, deve riprenderlo, e se la gravità della mancanza lo esiga, deve ingiungergli di costituirsi subito ai suo superiori diretti, ai quali rimette poi, pel tramite gerarchico, un rapporto del fatto.

Art. 97.

La graduazione gerarchica della subordinazione è la seguente:

| | | |
|---|---|---|
| Allievo e guardia comune | | |
| Guardia scelta | | |
| Sotto brigadiere | Sottufficiali | Graduati di truppa |
| Brigadiere | | |
| Maresciallo | | |
| Maresciallo maggiore | | |
| Sottotenente | Ufficiali subalterni | Ufficiali inferiori |
| Tenente | | |
| Capitano | | |
| Maggiore | Ufficiali superiori | |
| Tenente colonnello | | |
| Colonnello | | |
| Comandante generale | Ufficiale generale. | |

La situazione gerarchica fra la guardia di finanza, l'esercito e l'armata, agli effetti della subodinazione è stabilita dalla tabella di cui all'art. 15 del presente regolamento.

*Visite di dovere e presentazioni.*

Art. 98.

L'ufficiale che assuma o lasci il comando locale della R. guardia di finanza in una residenza dove esista o venga costituito un presidio ordinario od eventuale dell'esercito, comandato da un ufficiale di grado superiore o pari, deve presentarglisi per la visita di dovere; obbligo analogo incombe al sottufficiale della guardia eventualmente delegato al comando di una tenenza o sezione.

La visita di dovere, per parte dei predetti comandanti della guardia, è pure dovuta all'ufficiale comandante locale dell'arma dei Reali carabinieri, se di grado pari o superiore, qualora nella stessa sede non esista presidio dell'esercito, comandato da ufficiale più elevato in grado.

Eguale visita è dovuta alle stesse autorità militari quando giungono, per nuova destinazione, nel presidio che è sede di comando della R. guardia di finanza e quando ne partono per mutata destinazione.

Art. 99.

I sottufficiali comandanti di brigata nella cui sede non esistano comandi superiori della guardia, dovranno presentarsi al comandante del locale presidio ordinario od eventuale, qualora il medesimo sia retto da un ufficiale o da un sottufficiale di grado pari o superiore al loro, ed all'ufficiale comandante locale dell'arma dei RR. carabinieri.

Se nella stessa sede non esistono i comandi suddetti, si presenteranno al comandante la stazione dei RR. carabinieri, qualora questi sia loro superiore od uguale in grado.

Art. 100.

La restituzione della visita è obbligatoria soltanto tra le autorità militari e del corpo di grado eguale e deve essere fatta entro ventiquattr'ore.

Art. 101.

Gli obblighi di visita, di cui nei precedenti articoli, sono stabiliti anche verso gli ufficiali e sottufficiali della R. marina residenti a terra, e verso quelli assimilati delle capitanerie di porto alla stessa sede.

Gli ufficiali che s'incontrano in un luogo di ritrovo o che viaggino assieme, hanno il dovere di presentarsi scambievolmente.

Art. 102.

Salvo il disposto dell'art. 98, i comandanti di legione, assumendo o lasciando il comando di questa, fanno visita:

al prefetto;

all'intendente di finanza;

al sindaco;

al presidente del tribunale ed al procuratore del Re;

al comandante dei carabinieri reali e all'avvocato fiscale militare se sono di grado o rango pari o superiore.

Nei loro giri di ispezione, negli altri capiluogo di Provincia della giurisdizione, gli stessi comandanti di legione compiranno, per una prima volta, le visite di dovere alle autorità suindicate.

I comandanti di circolo, assumendo o lasciando il comando, compiono nella rispettiva circoscrizione le stesse visite di dovere prescritte pei comandanti di legione.

Analoghi doveri verso le autorità locali sono prescritti pei comandanti di compagnia e di tenenza.

Art. 103.

Gli ufficiali di ogni grado, che assumono o lasciano il comando di un reparto o che si recano per motivi di servizio in località dove esistono comandi del corpo, si presentano per la visita di dovere al superiore dal quale immediatamente dipendono e a tutti gli altri ufficiali che esercitano nella stessa sede comando superiore al proprio.

Eguale visita debbono ai superiori anzidetti, quando questi assumono per la prima volta il comando o lo lasciano per mutata destinazione.

Art. 104.

La visita di corpo è dovuta dagli ufficiali della R. guardia di finanza residenti in una località dove giunga il ministro delle finanze o il sottosegretario di Stato, oppure il comandante generale del corpo. La visita è sempre ordinata dal superiore che deve riceverla.

Gli ufficiali che fanno la visita sono presentati dal più elevato in grado o più anziano tra essi.

*Lingua e forme da usarsi in servizio.*

Art. 105.

In servizio si deve sempre parlare italiano.

Le guardie scelte dànno del voi alle comuni e sono da queste trattate col lei.

Gli ufficiali ed i sottufficiali trattano le guardie col voi.

Gli ufficiali ed i sottufficiali sono sempre trattati col lei.

Quando si chiama a nome un ufficiale o graduato, si deve premettere l'indicazione del suo grado senz'altro titolo.

L'inferiore non deve mai chiamare per nome un superiore-ufficiale senza indicare il grado, premettendovi la qualificazione di signor.......

*Saluto.*

Art. 106.

Tutti i componenti la R. guardia di finanza, oltrechè ai superiori del corpo, devono il saluto:

alle LL. MM. il Re e la Regina regnante, a S. M. la Regina Madre e al Sommo Pontefice;

alle persone della Famiglia reale e delle Case regnanti estere;

ai Sovrani e Capi di Stati esteri;

ai cavalieri della SS. Annunziata fregiati delle insegne dell'ordine;

ai senatori ed ai deputati riuniti in corpo o per deputazione;

alle bandiere nazionali dell'esercito e dell'armata e alle bandiere municipali che siano o venissero decorate dalla medaglia d'oro al valore militare (1);

ai militari dell'esercito e dell'armata superiori in grado, tenuto presente la equiparazione di rango stabilito dall'art. 15 del presente regolamento.

(1) Sono decorate della medaglia d'oro al valore militare le bandiere dei municipi di Venezia, Vicenza, Osoppo e Pieve di Cadore.

Art. 107.

L'inferiore deve il saluto ai superiori anche in abito civile quando questi gli siano personalmente noti, a' termini del precedente art. 95.

Il saluto reso da un inferiore ad un gruppo di superiori s'intende diretto al più elevato in grado.

Il superiore che riceve il saluto è in obbligo di restituirlo.

Tra eguali di grado il saluto reciproco è dovere di convenienza.

Nei luoghi chiusi e nei pubblici passeggi si saluta una sola volta.

Per l'obbligo del saluto dei reparti di truppa, delle sentinelle e delle guardie e per le modalità del saluto si osservano le norme stabilite dai regolamenti militari.

*Doveri generali.*

Art. 108.

Nessuno può firmare o rilasciare dichiarazioni, certificati o documenti relativi ad atti del proprio ufficio, tranne nei casi stabiliti dalle disposizioni in vigore o quando si tratti di documenti richiesti dall'autorità competente.

Art. 109.

Il superiore non può rifiutarsi di controfirmare e trasmettere una domanda od un reclamo di un suo inferiore.

I reclami e le domande devono essere individuali e non collettivi o presentati nell'interesse di altri.

Costituiscono mancanze disciplinari le istanze non individuali, quelle redatte in termini non rispettosi e quelle riprodotte da chi già le presentò altra volta per uguale titolo, quando l'autore di queste abbia ottenuto risposta, e la nuova istanza non adduca altri elementi di fatto o non richieda l'intervento di un superiore diverso da quello che già si pronunziò sull'istanza precedente.

Art. 110.

Non sono prese in esame che le domande o reclami i quali pervengano pel prescritto tramite gerarchico.

Gli ufficiali in giro di visita possono permettere agli inferiori di presentarsi ad essi, direttamente, per esporre verbalmente reclami o istanze.

Il superiore, che controfirma un reclamo od una domanda, deve esprimervi il suo avviso e le sue osservazioni.

Art. 111.

È vietato fra i componenti il corpo di aprire sottoscrizioni anche a scopo di beneficenza; ed è dovere di ogni superiore il vegliare perchè anche il concorso de' propri dipendenti a qualsiasi atto di beneficenza o di pubblica rimuneranza non assuma mai il carattere di collettività, ma serbi sempre quello di atto esclusivamente personale.

È pure vietato di fare regali, collettivi od individuali, a qualunque superiore, anche quando cessi dalla carica.

Sono parimente proibite le liberalità e le elargizioni di qualunque specie per tutto quanto concerne il sevizio militare o del corpo.

Art. 112.

Non si possono dare od accettare a nome del corpo trattenimenti o pranzi senza il permesso del comandante di legione o del comandante generale.

La spesa occorsa in tali occasioni è ripartita fra gli aderenti in proporzione degli stipendi.

Art. 113.

Chiunque può pubblicare per mezzo delle stampe tutto ciò che creda, senza previamente chiedere l'autorizzazione; però egli è responsabile di qualunque offesa potesse la sua pubblicazione recare alla disciplina.

Alla pubblicazione può apporre o no il proprio nome; non sarà però mai tollerato il sottoscriversi con la sola indicazione del proprio grado o qualità (un ufficiale, un sottufficiale, una guardia).

Art. 114.

Sono permesse, tra ufficiali o tra sottufficiali, le associazioni che non abbiano carattere politico e non mirino a manifestazioni collettive, ma abbian invece lo scopo di migliorare il benessere di coloro che vi partecipano e di facilitare i mezzi d'istruzione.

Le regole per queste Associazioni vengono determinate dai comandanti di legione, i quali vegliano perchè non divergano dallo scopo per cui furono istituite.

Agli ufficiali e agli agenti di truppa è vietato di coprire le cariche di sindaci, consiglieri, rappresentanti, ecc., di Società private, industriali, commerciali e simili. Tale divieto non si estende alle Società cooperative costituite tra ufficiali ed impiegati dello Stato.

CAPO II.

**Ricompense**

—

*Varie specie di ricompense.*

Art. 115.

Le ricompense che si possono conseguire dagli individui del corpo della R. guardia di finanza sono le seguenti:

*a)* l'encomio semplice;

*b)* il premio in denaro;

*c)* l'encomio solenne;

*d)* l'avanzamento a scelta;

*e)* la croce al merito di servizio;

*f)* l'attestato ufficiale di benemerenza al valor civile o al valor di marina;

*g)* la medaglia di bronzo, d'argento o d'oro al valor militare, al valor civile od al valor di marina;

*h)* le decorazioni negli ordini equestri;

*i)* il titolo onorifico del grado superiore.

Art. 116.

L'encomio semplice è dato dal comandante generale e dai comandanti di legione per fatti meritori relativi ai servizi di istituto e dalle autorità competenti per gli altri servizi.

L'encomio solenne è dato dal ministro delle finanze, per fatti segnalati, meritevoli di esser messi all'ordine del giorno di tutto il corpo; dal comandante generale per fatti da portarsi all'ordine del giorno della legione.

Sono posti all'ordine del giorno della legione i distinti servizi compiuti con speciali circostanze di merito.

Sono posti all'ordine del giorno del corpo gli stessi servizi, se per le circostanze o per la loro conseguenza immediata siano tali da onorare non soltanto le guardie, ma anche l'intero corpo.

Con l'encomio solenne può essere dato il premio in danaro o l'avanzamento a scelta.

Art. 117.

Il premio in danaro è concesso, su proposta del comandante generale, dal ministro delle finanze, per fatti di servizio che, pur essendo distinti, non siano però tali da meritare l'encomio solenne.

Art. 118.

L'avanzamento a scelta può essere concesso, per azioni di merito segnalato, quando concorrano le condizioni volute dal tololo I, capo VI di questo regolamento, meno quella dell'anzianità.

Art. 119.

La croce al merito di servizio, l'attestato ufficiale di benemerenza, le medaglie al valore militare, al valor civile od al valor di marina possono essere conferiti, pei fatti previsti dai RR. decreti di istituzione di tali onorificenze, e con le norme dai decreti stessi stabilite.

Art. 120.

Le decorazioni negli ordini equestri possono essere conferite sotto le particolari condizioni di grado e di anzianità ovvero di merito speciale, stabilite dagli statuti fondamentali degli ordini stessi.

Art. 121.

Il titolo onorifico del grado superiore si concede agli ufficiali che abbiano benemerenze di servizio in occasione del loro collocamento a riposo.

Quando sono autorizzati a vestire l'uniforme del Corpo, i predetti ufficiali indossano i distintivi del grado onorifico loro conferito.

*Pubblicazione e consegna delle ricompense.*

Art. 122.

L'encomio solenne è annunziato, distintamente, nel Bollettino ufficiale del Corpo.

Nello stesso Bollettino ufficiale sono pure annunziate le altre ricompense ottenute dagli ufficiali, sottufficiali e guardie, delle quali si ritenga opportuno fare speciale menzione.

Delle ricompense e degli encomi dati per fatti relativi al servizio d'istituto, si prende nota nello stato di servizio o nel foglio matricolare di chi se ne è reso meritevole.

Di quelle date per fatti estranei al servizio d'istituto, l'inscrizione nella matricola o nello stato di servizio dev'essere autorizzata dal comando generale del corpo.

Art. 123.

La consegna delle medaglie, di cui alla lettera *g)* dell'art. 115, ha luogo con le norme e le formalità che verranno stabilite da apposite disposizioni.

Art. 124.

Nessun'altra ricompensa può essere concessa agli individui del corpo, all'infuori di quelle stabilite dal presente regolamento e da leggi speciali.

Qualora agli agenti che avessero prestato il loro concorso, in occasione di infortuni o per altri fatti, venisse offerta dagl'interessati una qualsiasi ricompensa, questa non può essere accettata senza l'autorizzazione del comando generale del corpo cui spetta di stabilire l'eventuale ripartizione della ricompensa stessa fra coloro che presero parte al servizio.

CAPO III.

**Punizioni disciplinari**

—

*Norme generali per l'applicazione delle punizioni.*

Art. 125.

Il superiore deve apportare particolare cura e studio per antivenire le mancanze de' suoi dipendenti, evitando in modo speciale qualsiasi atto od espressione che possa avere parvenza di provocazione o deporre di poca serenità di animo.

Nell'esercizio delle facoltà disciplinari il superiore deve tener preciso conto de' precedenti di condotta, del carattere e della intelligenza di chi ha mancato, al fine di stabilire se la mancanza fu deliberata, ovvero occasionale e dipendente da men precisa conoscenza de' doveri disciplinari.

La maggiore severità dovrà essere usata nel punire le mancanze anche lievi contro la probità e la subordinazione, e severamente punita dovrà essere del pari la doppiezza, il sotterfugio e quant'altro contrasta con la franchezza e la lealtà del carattere.

Art. 126.

Gli abusi di potere, le mancanze recidive od abituali e quelle commesse in presenza di altri individui del corpo o in servizio,

con pericolo di gravi disordini, devono essere punite con maggiore severità.

Art. 127.

Quando in una stessa mancanza siavi complicità di più individui del corpo, a quelli superiori in grado o più anziani devono infliggersi castighi maggiori.

Art. 128.

Un graduato deve astenersi da ogni correzione, rimprovero o punizione, in presenza di un suo superiore, se non ne è da questi autorizzato.

Il graduato, che abbia fatto rapporto sulla mancanza di un inferiore, deve astenersi da ogni deliberazione sulla mancanza stessa, finchè il superiore non abbia provveduto.

Art. 129.

Chi sorprenda un inferiore, benchè non all'immediata sua dipendenza, nell'atto in cui manca, in qualsiasi modo, al decoro o ai doveri del corpo, deve imporgli di ritirarsi in caserma, e deve poi riferirne gerarchicamente.

*Reclami contro le punizioni e commutazione dei castighi.*

Art. 130.

Chi si creda punito ingiustamente o eccessivamente può reclamare, ma solo dopo che siasi sottoposto al gastigo inflittogli.

Il reclamo è inaccettabile decorso un mese dalla notificazione della punizione, o quando trattisi di castigo inflitto in seguito a giudizio della Commissione di disciplina.

La decisione sui reclami, che devono spedirsi sollecitamente in via gerarchica, spetta all'ufficiale immediatamente superiore a chi ha inflitto la punizione.

Il reclamante che non resti appagato della decisione presa dal superiore a cui si è rivolto, è in facoltà di esperire il giudizio di tutti gli altri superiori fino al ministro delle finanze.

Art. 131.

Nei limiti delle facoltà ad essi attribuite, debbono gli ufficiali, senza attendere il reclamo degli interessati, commutare o diminuire ed anche accrescere le punizioni inflitte dai loro dipendenti, per riparare ad atti di parzialità o di debolezza o di eccessivo rigore.

*Registrazione delle punizioni.*

Art. 132.

Le punizioni delle guardie e dei sottufficiali, meno quelle del rimprovero e degli arresti in caserma, sono inscritte nella loro matricola: tutte vengono inoltre annotate nel registro di disciplina.

Le punizioni degli ufficiali vengono annotate, tutte indistintamente, nel loro stato di servizio.

CAPO IV.

## Punizioni degli ufficiali

*Del rimprovero semplice.*

Art. 133.

Il rimprovero semplice s'infligge all'ufficiale da qualunque superiore che eserciti comando.

*Degli arresti semplici.*

Art. 134.

Gli arresti semplici sono inflitti all'ufficiale che incorra ripetutamente in omissioni o negligenze già punite col rimprovero semplice.

Tali arresti si applicano:

agli ufficiali subalterni, dai capitani da cui dipendono fino a giorni 5; dai comandanti superiori fino al massimo di giorni 15;

ai capitani, dal proprio comandante di circolo fino a giorni 5, e dai comandanti superiori fino al massimo di giorni 15;

agli ufficiali superiori, dal proprio comandante di legione o dal comandante generale.

L'ufficiale posto agli arresti semplici deve rimanere nella propria abitazione in tutte le ore in cui non è di servizio.

*Del rimprovero solenne.*

Art. 135.

Il rimprovero solenne s'infligge per recidiva entro tre mesi nelle mancanze già punite con gli arresti semplici o per negligenza abituale nello adempimento dei doveri inerenti al proprio grado.

Sono da comprendersi fra le mancanze per le quali s'infligge il rimprovero solenne:

*a*) la simulazione d'infermità per esimersi dal servizio;

*b*) le notevoli infrazioni alle regole di contegno;

*c*) i debiti abituali o contratti per motivi indecorosi;

*d*) la parzialità ed i modi sconvenienti verso i dipendenti;

*e*) le infrazioni disciplinari in genere, per le quali siano riusciti inefficaci mezzi più lievi di correzione, e che non meritino gastigo maggiore.

Art. 136.

Il rimprovero solenne viene inflitto all'ufficiale presso il comando del circolo al quale egli appartiene, e viene pronunziato o personalmente dal comandante di legione o, per delegazione, dal comandante di circolo, alla presenza di tutti gli ufficiali di grado pari o superiore al punito, che si trovano alla stessa sede.

A' comandanti di legione il rimprovero solenne è inflitto dal comandante generale o, per delegazione, dal comandante in secondo.

L'ufficiale che pronunzia il rimprovero solenne deve spiegare chiaramente i motivi pei quali la grave punizione è inflitta.

*Degli arresti di rigore*

Art. 137.

Gli arresti di rigore agli ufficiali non possono essere inflitti che da' comandanti di legione, fino a 10 giorni, e dal comandante generale fino al massimo di 15 giorni.

Tra le mancanze che dànno motivo all'applicazione degli arresti di rigore sono da comprendersi:

*a*) la recidiva entro tre mesi nelle mancanze già punite col rimprovero solenne;

*b*) le infrazioni notevoli a' regolamenti ed agli ordini superiori;

*c*) le inesattezze volontarie o le false esposizioni negli atti di servizio per esimersi da' propri doveri, o per sfuggire al sindacato superiore;

*d*) la critica o censura degli atti o degli ordini superiori, quando non sia fatta alla presenza di inferiori, e la disobbedienza;

*e*) l'occultare mancanze de' subordinati o il non reprimerne le trasgressioni;

*f*) l'ingiustizia o qualunque abuso di autorità verso i dipendenti quando non costituiscano reato;

*g*) la partecipazione a manifestazioni politiche.

Gli arresti di rigore si scontano dall'ufficiale nella propria abitazione o in una camera apposita della caserma, a giudizio del superiore che infligge la punizione.

L'ufficiale punito è escluso da qualsiasi servizio e non può uscire nè avere colloqui con chicchessia, tranne che con gli ufficiali suoi superiori o per motivi di salute.

*Punizioni per le quali occorre il parere del Consiglio di disciplina.*

Art. 138.

Sono da considerarsi fra le gravi infrazioni alla disciplina od

alle regole del [illegible], e fra le principali mancanze contro l'o-[illegible], per le quali un ufficiale deve essere sottoposto a Consiglio di disciplina, le seguenti:

a) la manifestazione pubblica o la esplicita dichiarazione di opinioni ostili alle istituzioni fondamentali dello Stato; l'eccitamento pubblico alla disobbedienza delle leggi o all'odio fra le varie classi sociali; il prender parte ad un'associazione diretta a tali scopi;

b) il rifiuto d'obbedienza o l'insubordinazione verso i superiori quando non siano applicabili le leggi penali;

c) le calunniose relazioni contro i propri superiori o dipendenti, oppure contro i funzionari sottoposti al suo riscontro;

d) le informazioni dolose sul conto di un inferiore;

e) l'occultare il reato di un subordinato, o il nasconderne l'infedeltà;

f) la grave o recidiva trascuratezza nel mantenere la disciplina dei dipendenti, o nei provvedimenti di vigilanza diretti ad impedire od a scoprire il contrabbando;

g) la critica o la censura degli atti o degli ordini superiori, fatta in presenza di inferiori;

h) le false esposizioni negli atti di servizio, quando vi sia dolo, e la falsa dichiarazione di scopritore o di capo scopritore o della assistenza o non di un rivelatore segreto, nei processi verbali di contravvenzione;

i) i debiti contratti con inferiori del corpo o con persone sottoposte al sindacato della R. guardia di finanza;

l) il chiedere o ricevere mancie, regali o compensi, a qualsiasi titolo, per cose o fatti inerenti al proprio ufficio, e l'accettazione di doni dalle persone indicate alla lettera i), quando non sia applicabile l'art. 30 della legge organica del corpo;

m) la connivenza nelle frodi o nel contrabbando, quando non sia applicabile l'art. 30 della legge predetta;

n) la recidiva abituale nelle trasgressioni o mancanze già punite con gli arresti di rigore;

o) il matrimonio contratto col solo rito religioso o il concubinaggio;

p) l'ubriachezza abituale, quando contro di essa siano rimaste inefficaci altre punizioni;

q) le mancanze contro le leggi della moralità e del buon costume;

r) qualunque mancanza contro il decoro e la propria dignità;

s) la viltà e la codardia;

t) il rifiuto a prestare servizio o a raggiungere la residenza.

*Disposizioni disciplinari varie.*

Art. 139.

Gli ufficiali che abbiano riportato condanna ai termini del Codice penale comune o militare possono essere sottoposti al giudizio del Consiglio di disciplina, cui spetta di deliberare se, in conseguenza della riportata condanna, essi siansi resi indegni di appartenere ulteriormente al corpo e se convenga quindi revocarli da l'impiego o destituirli.

Art. 140.

La sospensione dall'ufficio e dalla metà dello stipendio a tempo indeterminato, per gli ufficiali sottoposti a giudizio disciplinare o penale, è pronunciata dal ministro delle finanze, su proposta del comandante generale, quando la mancanza o il reato, di cui essi sono imputati, intacchi il loro prestigio o la loro rispettabilità.

Art. 141.

L'ufficiale sospeso dall'ufficio, per qualsiasi motivo, non è dispensato dalla osservanza delle norme disciplinari inerenti al suo grado, ma è escluso da qualunque servizio ed è considerato in licenza.

*Convocazione del Consiglio di disciplina.*

Art. 142.

Allorchè occorra di riunire il Consiglio di disciplina per giudicare un ufficiale, il ministro delle finanze ne stabilisce la composizione, presi gli accordi col ministro della guerra per la designazione del generale che deve presiederlo, quando debbasi giudicare un ufficiale superiore. Poscia invia al presidente un rapporto particolareggiato sulle mancanze addebitate all'ufficiale, corredato dello stato di servizio, degli specchi caratteristici e di tutti quegli altri documenti che valgano ad illuminare il Consiglio.

Nel tempo stesso gli fa conoscere il nome degli ufficiali destinati a far parte del Consiglio, ai termini dell'art. 23 della legge organica, e fa intimare all'ufficiale incolpato l'ordine di presentarsi al presidente del Consiglio di disciplina, nel giorno che gli sarà indicato, comunicandogli altresì la composizione del Consiglio stesso.

Non possono far parte del Consiglio di disciplina, nè come presidente nè come membri, i congiunti e gli affini dell'ufficiale sottoposto a giudizio, sino al quarto grado inclusivamente di computazione civile, gli accusatori dell'incolpato, e chi abbia con lui debiti o crediti, o liti davanti i tribunali.

Art. 143.

Spetta al presidente di fissare il giorno e l'ora della seduta e di far notificare all'ufficiale incolpato anche il giorno nel quale, giusta il seguente articolo, potrà prendere cognizione dei documenti che lo riguardano.

Le comunicazioni all'ufficiale incolpato, delle quali si farà constare con processo verbale, verranno ordinate dal presidente al comandante il circolo, dal quale l'ufficiale dipende, o saranno fatte a mezzo del comandante di legione o generale, se l'incolpato è un comandante di circolo o di legione.

Art. 144.

Dodici giorni almeno prima della seduta del Consiglio, l'ufficiale sottoposto a giudizio ha diritto di vedere tutti i documenti di accusa e di prendere note.

Tali documenti devono essere firmati dal presidente e dal relatore prima che l'ufficiale li esamini. Questi dopo di averne presa conoscenza, ne rilascerà al relatore analoga dichiarazione.

Egli potrà presentare e richiedere nuovi atti a sua giustificazione e presentare la nota delle persone che possono attestare sui fatti pei quali ha luogo il procedimento; ma non può farsi assistere da difensori. La difesa dell'imputato sarà curata dall'ufficiale meno anziano, tra quelli che compongono il Consiglio di disciplina.

Oltre alle persone indicate dall'ufficiale sottoposto a procedimento, il presidente può invitare a comparire davanti al Consiglio tutte quelle altre che ritiene necessarie pel giudizio.

Art. 145.

Il relatore resta mallevadore di tutti i documenti e, prima della seduta del Consiglio, compila un rapporto particolareggiato di tutti i fatti risultanti dagli atti d'inchiesta, astenendosi da qualsiasi apprezzamento.

*Procedura del Consiglio di disciplina.*

Art. 146.

Riunito il Consiglio di disciplina, il presidente si accerta che nessuno dei componenti trovisi, verso l'ufficiale sottoposto al giudizio, nelle condizioni previste dall'art. 142.

Aperta la seduta fa introdurre l'ufficiale, e dal relatore fa dare lettura:

a) dell'ordine di convocazione del Consiglio, emanato dal ministro delle finanze;

b) del rapporto compilato dal relatore, in conformità dell'articolo precedente;

c) di tutti i documenti inerenti all'inchiesta.

Art. 147.

Terminata la lettura, il presidente invita l'incolpato a presentare le sue difese.

I membri del Consiglio possono, col consenso del presidente, rivolgere all'ufficiale le interrogazioni che stimino opportune.

Art. 148.

Finito l'interrogatorio dell'ufficiale, vengono, separatamente, introdotte le persone chiamate ad attestare innanzi al Consiglio, e ne sono udite le deposizioni.

I membri del Consiglio e l'ufficiale sottoposto all'inchiesta possono, con autorizzazione del presidente, avere dai testimoni gli schiarimenti che credano necessari.

Il presidente chiede quindi all'incolpato se ha nient'altro da aggiungere; dopo di che lo fa uscire dalla sala.

*Deliberazioni del Consiglio di disciplina.*

Art. 149.

Ritiratosi l'ufficiale imputato e terminata l'inchiesta, il presidente ne riassume le risultanze e interpella il Consiglio sulla sussistenza delle mancanze attribuite all'imputato.

Se il Consiglio si pronunzia affermativamente sulla questione di fatto, il presidente lo invita a deliberare sulla punizione da applicarsi al colpevole, fra la destituzione con perdita del diritto a pensione, la destituzione non accompagnata da tale perdita, la revoca dall'impiego o la sospensione dall'ufficio e dalla metà dello stipendio, procedendo dalla punizione maggiore alla minore.

Se il Consiglio si pronunzia negativamente anche per la punizione minore, mentre ha affermato la colpevolezza dell'ufficiale giudicato, questi rimane implicitamente deferito all'autorità del comandante generale per l'applicazione delle punizioni di sua competenza.

Quando il Consiglio si pronunzi per l'applicazione della sospensione dall'ufficio e dalla metà dello stipendio, deve anche emettere parere sulla durata della punizione stessa.

Art. 150.

Qualora il Consiglio esprima parere negativo sulla questione relativa alla esistenza dei fatti imputati all'ufficiale sottoposto a giudizio, non occorrono altre deliberazioni.

Art. 151.

Le questioni sì di fatto che di diritto saranno risolte a maggioranza assoluta di voti palesi; se vi è parità prevarrà l'avviso più favorevole all'incolpato.

La votazione sarà fatta seguendo sempre l'ordine ascendente di grado e di anzianità.

Art. 152.

Ove l'ufficiale sottoposto a giudizio non si presenti senza giustificare un legittimo impedimento, il Consiglio procede e delibera nonostante l'assenza del medesimo.

Se invece l'ufficiale incolpato non si presenta al giudizio per impedimento legittimo, debitamente giustificato, il presidente rinvia il giudizio ad altra riunione.

Art. 153.

Il parere del Consiglio di disciplina non può esser modificato che dal ministro delle finanze e in favore dell'ufficiale giudicato.

*Norme per le sedute del Consiglio di disciplina.*

Art. 154.

Il Consiglio di disciplina siede a porte chiuse, e, sulle deliberazioni come sulle discussioni, il presidente, i membri ed il relatore devono mantenere il segreto.

Art. 155.

Le sedute del Consiglio, le sue discussioni e le deliberazioni devono risultare da processo verbale, che è compilato dal relatore.

Quando le deliberazioni siano state prese a maggioranza, nel verbale si indicherà quanti furono i voti contrari alla deliberazione presa.

Il verbale è letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti il Consiglio, e viene tosto trasmesso, corredato di tutti gli atti e documenti dell'inchiesta, al comandante generale del Corpo che adotta o provoca i provvedimenti definitivi.

CAPO V.

**Punizioni dei sottufficiali e delle guardie**

—

*Del rimprovero.*

Art. 156.

Il rimprovero s'infligge verbalmente ai sottufficiali o alle guardie; ma se ne prende nota nel prospetto caratteristico rispettivo.

*Dell'arresto in caserma.*

Art. 157.

L'arresto in caserma consiste nella privazione della libera uscita.

Questa punizione può essere data dal comandante di brigata, sino a cinque giorni; dai comandanti di tenenza o di sezione, sino a dieci; e dai comandanti superiori, fino al massimo di quindici giorni.

Ai marescialli comandanti di sezione l'arresto in caserma può essere dato fino ad otto giorni dai comandanti di compagnia, e fino al massimo di quindici giorni dai comandanti superiori.

Agli ammogliati conviventi con la famiglia l'arresto in caserma può esser fatto scontare in casa.

Art. 158.

Tutti i sottufficiali e le guardie scelte hanno facoltà, in caso di flagrante mancanza, di ordinare provvisoriamente agli inferiori gli arresti in caserma. Il gastigo sarà però determinato o provocato dal comandante di brigata, secondo l'entità della mancanza.

Art. 159.

Tra le mancanze punibili con l'arresto in caserma sono:

a) la recidiva entro tre mesi nelle lievi infrazioni già punite col rimprovero;

b) il breve ritardo all'appello serale;

c) la poca diligenza in servizio;

d) la poca cura nella pulizia della persona, del vestiario o delle armi;

e) il fumare durante il servizio di sentinella o di piantone, e durante i servizi che si eseguono in divisa entro l'abitato;

f) la poca correttezza di contegno;

g) le mancanze specificate al successivo art. 164, quando sianvi circostanze attenuanti.

*Dell'arresto in sala di disciplina.*

Art. 160.

L'arresto in sala di disciplina consiste nella detenzione in apposita stanza della caserma, dalla quale il punito non può uscire che una o due volte al giorno per mezz'ora od un'ora, eccetto che il punito debba concorrere al servizio. In quest'ultimo caso le norme per la detenzione si osservano soltanto nei turni di riposo.

Durante questo tempo, che sarà stabilito dal comandante di circolo, rimane nell'interno della caserma e sotto la sorveglianza e la responsabilità del servizio interno d'ispezione.

Il punito con l'arresto semplice, se concorre al servizio, e se sottufficiale, riceve il vitto della mensa in comune, compreso il vino. Le guardie, quando non concorrano al servizio, ricevono l'intero vitto meno il vino.

Il vitto di chi è punito con l'arresto di rigore, consiste in doppia razione di pane, alla quale è aggiunta anche la minestra.

A chi è detenuto, nella sala di disciplina per arresti precauzionali, è dato l'intero vitto della mensa in comune compreso il vino.

Art. 161.

Gli agenti, che per ordine dell'autorità giudiziaria scontano nelle sale di disciplina del corpo pene di detenzione o di reclusione, per condanna riportata, sono considerati come detenuti agli arresti semplici, ma non partecipano al servizio.

Art. 162.

L'arresto semplice in sala di disciplina può essere inflitto dal comandante di tenenza o di sezione, da tre a dieci giorni; e da tre a venti giorni dai comandanti superiori.

L'arresto di rigore è inflitto, da cinque a otto giorni, dal comandante la compagnia; e da cinque a quindici giorni dai comandanti superiori.

Ai marescialli comandanti di sezione gli arresti semplici sono inflitti, da tre a dieci giorni, dai comandanti di compagnia; da tre a venti giorni dai comandanti superiori.

Agli stessi marescialli gli arresti di rigore, da cinque ad otto giorni, vengono inflitti dai comandanti di compagnia; da otto a quindici giorni dai comandanti superiori.

Quando il comandante di tenenza, di sezione o di brigata ritiene che una mancanza, la quale esiga punizione immediata, sia punibile con gastigo maggiore di quelli di sua competenza, può bensì ordinare agli arresti semplici o di rigore il sottufficiale o la guardia che l'ha commessa; ma deve riferirne subito al superiore immediato perchè, a seconda delle proprie facoltà, determini o promuova disposizioni circa la durata e la specie della punizione.

Art. 163.

I giorni trascorsi in sala di disciplina, in attesa della decisione superiore, vanno computati come giorni di punizione già espiati.

Quando il sottufficiale o la guardia siano stati sottoposti provvisoriamente agli arresti semplici, e la mancanza sia punita con gli arresti di rigore, il superiore che infligge questo gastigo, nel determinarne la durata, deve tener conto dell'arresto già sofferto dall'individuo da punire. In ogni caso, fra gli arresti semplici e di rigore, il punito non deve rimanere in sala di disciplina più del massimo di 20 giorni.

L'espiazione degli arresti in sala di disciplina deve seguire immediatamente alla deliberazione punitiva, salvo impellenti necessità di servizio da notificarsi al superiore.

*Mancanze per le quali si applica l'arresto semplice in sala di disciplina.*

Art. 164.

Sono da considerarsi fra le trasgressioni principali, per le quali è applicabile l'arresto semplice in sala di disciplina:

a) la recidiva, entro tre mesi, nelle mancanze punite con l'arresto in caserma; e la seconda recidiva, entro tre mesi, nelle mancanze punite col rimprovero.

b) la mancanza non maliziosa di zelo o di puntualità nell'adempimento dei propri doveri o degli incarichi avuti, la pigrizia e la negligenza in servizio; l'allontanamento anche momentaneo dal posto di servizio, quando non ne siano derivate gravi conseguenze;

c) il deviare dalla strada prefissa o il ritardare, senza giustificato motivo, il cammino, recandosi in servizio, e nel raggiungere la nuova residenza, in caso di tramutamento;

d) l'inesattezza o il non giustificato ritardo nel rendere conto ai superiori delle mancanze dei dipendenti;

e) la negligenza e la trascuratezza nella pulizia della persona e della uniforme e nella conservazione del vestiario, e l'alterazione degli effetti di uniforme;

f) la negligenza nella conservazione e custodia delle armi e delle munizioni da guerra e il tenere cariche le armi, senza autorizzazione e senza necessità;

g) il pernottare fuori della caserma senza permesso o il ritardo a rientrarvi protratto oltre la mezzanotte; l'allontanarsi dalla caserma contro il divieto dei superiori, e la violazione degli arresti in caserma;

h) il ritardare alla chiamata pel servizio;

i) il prolungare, senza autorizzazione e per non più di 24 ore, il termine d'una licenza, e l'arbitraria assenza o l'interruzione di servizio per la stessa durata;

j) il frequentare compagnie sconvenienti e il mantenere intime relazioni con donne di mala vita;

k) il giuocare a giuochi d'azzardo o proibiti;

l) il soffermarsi nelle osterie, e la intemperanza nel bere;

m) il contrarre debiti senza soddisfarli;

n) l'altercare coi compagni o usare modi inurbani e sconvenienti verso chicchessia;

o) le indebite osservazioni in servizio, il mormorare e il tenere propositi sconvenienti;

p) l'introdurre in caserma, senza plausibile motivo, persone estranee al corpo;

q) l'esercitare un commercio o mestiere qualsiasi;

r) l'introduzione indebita o il traffico, nella caserma, di commestibili, vino ed altri generi, e l'introduzione in sala di disciplina di oggetti non permessi;

s) l'usare modi scorretti verso i dipendenti o verso le autorità;

t) la parzialità e l'ingiustizia verso i dipendenti;

u) la trascuratezza o le cattive disposizioni date per l'eseguimento di un servizio, o l'aver lasciato fuggire un arrestato o un detenuto in sala di disciplina, per negligenza di custodia, salvo l'azione penale quando ne sia il caso;

v) la trascuratezza od inesattezza nella compilazione dei verbali;

w) la vendita, il pegno o l'imprestito degli oggetti acquistati dalla massa, senza che ne sia obbligatorio l'acquisto;

x) la simulazione d'infermità;

y) l'omissione del saluto prescritto;

z) il sollecitare raccomandazioni o il trasmettere domande altrimenti che pel tramite gerarchico.

Art. 165.

L'arresto semplice in sala di disciplina, da 3 a 10 giorni, si applica per le mancanze indicate all'articolo precedente; da 11 a 20 giorni in caso di recidiva, ovvero quando, in una sola imputazione, concorrano due o più delle mancanze medesime.

La stessa punizione si applica per le mancanze di cui all'articolo seguente, quando sianvi circostanze attenuanti.

L'arresto semplice in sala di disciplina da 3 a 10 giorni non dispensa il punito dal servizio di turno; quando sia applicato invece nella misura da 11 a 20 giorni, spetta al superiore che infligge il castigo determinare di volta in volta se il punito debba o no concorrere al servizio.

*Mancanze per le quali si applica l'arresto di rigore in sala di disciplina.*

Art. 166.

Si considerano fra le principali trasgressioni, per le quali è applicabile l'arresto di rigore in sala di disciplina:

a) l'ubbriachezza non scandalosa;

b) la disobbedienza momentanea e la mancanza di rispetto ai superiori;

c) l'uso arbitrario del fondo vitto individuale quando nel fatto non concorrano gli estremi di un reato;

d) il ritardo o l'inesattezza grave nell'eseguimento degli ordini di servizio;

e) il ritardo non giustificato nel consegnare ai propri superiori od alle autorità, oggetti rinvenuti o sequestrati in operazioni di servizio;

f) la violazione dell'arresto semplice in sala di disciplina;

g) la vendita, il pegno e l'imprestito degli oggetti obbligatorî di divisa, senza permesso, quando non ne siano derivate conseguenze dannose al servizio od alla disciplina;

h) la detenzione di armi e munizioni non somministrate dal corpo;

i) l'abuso di autorità verso i dipendenti quando non costituisca reato;

j) l'assenza e l'interruzione di servizio per più di 24 ore, e il prolungare senza autorizzazione il termine di una licenza per la stessa durata, quando non costituiscano diserzione;

l) la violazione di confine, non accompagnata da circostanze aggravanti;

m) il deliberato abbandono del posto di servizio, quando non ne siano derivate gravi conseguenze e non costituisca diserzione;

n) la violazione del segreto in affari di servizio, quando non ne siano derivate conseguenze dannose;

o) il rifiuto momentaneo a prestar servizio;

p) ogni altra mancanza grave al servizio od alla disciplina, quando non siano applicabili castighi maggiori, ai termini degli articoli seguenti.

Art. 167.

L'arresto di rigore in sala di disciplina, da 5 a 8 giorni, si applica per le mancanze indicate nell'articolo precedente, e nel caso di recidiva entro tre mesi per le mancanze punite col massimo degli arresti semplici. L'arresto di rigore si applica, da 9 a 15 giorni, in caso di recidiva entro tre mesi nelle mancanze indicate nell'articolo precedente, o quando nella stessa imputazione concorrano due o più delle mancanze medesime.

*Arresti semplici sussidiari a quelli di rigore.*

Art. 168.

Gli arresti semplici sussidiari a quelli di rigore possono essere inflitti soltanto dai comandanti di legione o dal comandante generale, in attenuazione di maggiori castighi proposti dalle Commissioni di disciplina, o quando riscontrino, nelle mancanze di cui all'art. 178, circostanze attenuanti che consiglino di non dar corso al giudizio disciplinare.

*Norme per la detenzione in sala di disciplina.*

Art. 169.

Salvo quanto è detto nel paragrafo seguente, nella sala di disciplina è vietato ogni schiamazzo, ed è proibito di giuocare, fumare, accendere fuoco o lumi, scrivere e leggere.

Alla guardia punita con gli arresti semplici potrà essere permessa la lettura di leggi e regolamenti. I sottufficiali puniti con gli arresti semplici possono fumare, aver libri da leggere e l'occorrente per scrivere.

Il punito non può avere colloqui con alcuno, salvo i casi di assoluta necessità, per i quali il comandante di brigata potrà, di volta in volta, dare il permesso.

È proibito, inoltre, d'introdurre nella sala di disciplina commestibili o bevande, oltre il vitto prescritto.

Art. 170.

Agli effetti dell'articolo precedente, le guardie e i sottufficiali che devono entrare in sala di disciplina, per scontarvi punizioni, vengono visitati sulla persona da un superiore in grado.

Quando questa visita dev'essere presenziata da un ufficiale, potrà farsi da un agente eguale in grado od anche inferiore al punito.

Art. 171.

Alle guardie detenute nella sala di disciplina, in luogo del letto, è assegnato un pancaccio con una o più coperte, secondo la stagione. Quando però vi scontino arresti semplici che non le esimono da' servizi di turno è loro concesso l'uso del materasso e del guanciale di lana.

Ai sottufficiali ed a' detenuti per arresti precauzionali è concesso l'uso del letto.

Il punito non può avere altri oggetti che quelli di vestiario dell'uniforme di campagna.

Il superiore che tiene le chiavi della sala di disciplina risponde di ogni infrazione alle prescrizioni su indicate.

Art. 172.

L'arresto in sala di disciplina si sconta dalle guardie alla sede della brigata, dai sottufficiali alla sede della tenenza o della sezione dalla quale dipendono, da' marescialli comandanti di sezione alla sede della compagnia o del circolo.

Se alla sede della brigata non vi è sala di disciplina, le guardie punite sono mandate ad espiare il gastigo alla sede della brigata più vicina, che ne sia provveduta.

Deve sempre evitarsi, che nella stessa sala siano rinchiusi contemporaneamente sottufficiali e guardie, o individui che scontino punizioni di specie diversa, o comunque due o più agenti, ove l'ambiente non sia abbastanza aereato e spazioso e non vi sia per essi apposito separato pancaccio.

Art. 173.

Tutti gli agenti puniti con gli arresti semplici, e con l'obbligo di prestar servizio, partecipano a' turni normali presso la brigata a cui si trovano aggregati per l'espiazione del gastigo. Essi non escono dalla sala di disciplina che per recarsi in servizio e vi rientrano appena ultimato il servizio stesso.

*Della sospensione dal grado.*

Art. 174.

La sospensione del sottufficiale consite nella perdita temporanea dei distintivi e dell'autorità di graduato.

Incorre in tale punizione il sottufficiale, quando abbia commesso ripetutamente le mancanze specificate al precedente art. 166, o quando abbia commesso le mancanze stesse con circostanze aggravanti, se queste non lo rendono passibile di più grave punizione. V'incorre altresì per le mancanze specificate nel successivo art. 178, quando concorrano circostanze attenuanti.

Art. 175.

Il sottufficiale sospeso dal grado deve recarsi a scontare la punizione in un altro circolo della legione, nel quale non abbia prestato precedentemente servizio in qualità di graduato.

Prima di lasciare il proprio circolo, il sottufficiale sospeso deve presentarsi alla sede del comandante la compagnia cui appartiene, il quale, riuniti i sottufficiali del luogo che non trovinsi in servizio, dà lettura dell'ordine di sospensione, indicandone la durata ed il motivo.

Dopo di che, il sottufficiale sospeso si toglie i distintivi del grado, e, a cura del comandante la compagnia, viene avviato, subito, al circolo dove deve scontare la punizione.

Art. 176.

Se durante la sospensione il sottufficiale commette nuove man-

canzo, punibili con gli arresti di rigore in sala di disciplina, il comandante della legione potrà prolungare fino al massimo la sospensione o deferirlo alla Commissione di disciplina perchè giudichi se non sia il caso di proporre la retrocessione dal grado.

Art. 177.

Il sottufficiale sospeso, quando ha terminato il tempo della sospensione, rientra alla propria residenza, fregiato nuovamente dei distintivi del grado.

Prima però di riprendere servizio, è tenuto a presentarsi al comandante della propria compagnia, il quale gli rivolgerà le ammonizioni che reputerà convenienti.

*Mancanze per le quali si applicano la retrocessione e la incorporazione nella compagnia di disciplina.*

Art. 178.

Si considerano fra le mancanze per le quali i sottufficiali e le guardie sono puniti con la retrocessione a guardia comune o con la incorporazione nella compagnia di disciplina:

*a*) la manifestazione pubblica o la esplicita dichiarazione di opinioni ostili alle istituzioni fondamentali dello Stato; l'eccitamento pubblico alla disobbedienza delle leggi e all'odio fra le classi sociali; il prender parte ad un'Associazione diretta a tali scopi;

*b*) le calunniose relazioni contro i propri superiori o dipendenti, oppure contro le persone sottoposte alla vigilanza del corpo;

*c*) le informazioni dolose sul conto di un inferiore;

*d*) l'incorreggibilità, dimostrata dalla frequenza nel commettere mancanze gravi, malgrado le punizioni subite;

*e*) l'aver chiesto o ricevuto mancie, regali o compensi, a qualunque titolo, per ragioni di servizio; la colpevole inesattezza in un verbale; l'omissione volontaria dei propri doveri con conseguenze gravi; il ritardo o l'inesattezza dolosa nell'eseguire gli ordini di servizio, salve sempre le azioni penali;

*f*) la dimostrata persistente incapacità a mantenere la disciplina tra i dipendenti, o a ben dirigerli e comandarli;

*g*) qualunque mancanza al decoro;

*h*) le gravi mancanze alla disciplina od al servizio, accompagnate da scandalo o da altre conseguenze dannose al servizio od al prestigio del corpo, salva l'applicazione delle sanzioni penali quando ne sia il caso;

*i*) l'approvazione o la distrazione del fondo vitto della brigata, o di qualunque somma od oggetto avuto in custodia, quando non concorrano, nel fatto, gli estremi di un reato di competenza dell'autorità giudiziaria;

*j*) la violazione del segreto in affari di servizio, quando ne siano derivate conseguenze dannose;

*k*) la viltà e la codardia;

*l*) il rifiuto ostinato di obbedienza, l'insubordinazione e l'istigazione alla insubordinazione, quando non siano applicabili le leggi penali;

*m*) l'abbandono del posto di servizio, quando ne siano derivate gravi conseguenze;

*n*) l'istigazione alla diserzione quando non siano applicabili le leggi penali;

*o*) i maltrattamenti e le vessazioni a cittadini od arrestati, quando non costituiscano un reato, punito ai termini del Codice penale comune;

*p*) la vendita, il pegno o l'imprestito, senza permesso, degli oggetti componenti la uniforme quando ne siano derivate conseguenze dannose al servizio od alla disciplina;

*q*) la vendita, il pegno o l'imprestito delle armi; salvo sempre l'azione penale;

*r*) la violazione del confine, accompagnata da circostanze aggravanti;

*s*) il matrimonio contratto col semplice rito religioso, o il concubinaggio;

*t*) i debiti contratti con inferiori o con individui sottoposti alla vigilanza dell'incolpato;

*u*) il carpito arruolamento, salvo sempre l'azione penale, quando ne sia il caso.

S' intende per arruolamento carpito, quello ottenuto dall'aspirante mediante la presentazione di documenti falsi o alterati, oppure non dichiarando di essere stato espulso dal corpo della R. guardia di finanza o da altri corpi armati dello Stato, o di trovarsi sotteposto a giudizio penale per reati di qualsiasi specie e gravità;

*v*) il rifiuto ostinato a prestar servizio o a raggiungere la residenza.

Per quest'ultima mancanza, i comandanti di circolo o di compagnia dispongono che le guardie e i sottufficiali, che persistono nel rifiuto, siano posti agli arresti semplici in sala di disciplina, fino all'esaurimento del giudizio.

Lo stesso provvedimento adottano verso coloro, che durante il corso del giudizio disciplinare ricadano in alcuna delle mancanze previste dal presente articolo.

Le altre mancanze commesse da agenti sottoposti a giudizio disciplinare, saranno punite ai termini degli articoli precedenti indipendentemente dall'esito del giudizio.

*Della retrocessione.*

Art. 179.

La retrocessione fa discendere il sottufficiale o la guardia scelta alla condizione di guardia comune.

Alla retrocessione va sempre accompagnato il trasferimento di circolo.

Il retrocesso non può essere un'altra volta nominato al grado di sottobrigadiere o di guardia scelta, se non dopo trascorso un anno, durante il quale abbia serbato ottima condotta.

Questo termine può essere ridotto dal comandante generale a favore di chi compia qualche azione di merito segnalato.

Se il retrocesso copriva precedentemente il grado di *maresciallo* o di brigadiere, appena riacquisterà il grado di sottobrigadiere, verrà inscritto nel ruolo dei promuovibili a brigadiere, prendendovi l'ultimo posto.

In applicazione degli articoli 9 e 13 del Codice penale per l'esercito la perdita del grado si avrà sempre come pronunciata per i sottufficiali e le guardie scelte, i quali abbiano riportato condanna alla pena del carcere o della reclusione militare.

Art. 180.

La retrocessione dei sottufficiali si effettua con le formalità prescritte, per la sospensione dal grado, dal precedente articolo 175; senonchè il retrocesso si presenta senza distintivi ed a capo scoperto.

La retrocessione delle guardie scelte ha luogo con la sola formalità della presentazione senza distintivi, nell' ufficio di tenenza o di sezione, per sentirsi dare lettura dell'ordine di retrocessione.

*Della incorporazione nella compagnia di disciplina.*

Art. 181.

Quando la Commissione di disciplina si pronunzia per l' applicazione della incorporazione di guardie o sottufficiali nella compagnia di disciplina, deve sempre specificare se, come aggravante del castigo, sia da applicarsi anche la perdita o no dell'eventuale diritto a pensione, a seconda della gravità della mancanza.

L'incorporazione nella compagnia di disciplina con la perdita del diritto a pensione, per le guardie ed i sottufficiali che contraggono matrimonio senza permesso, è pronunziata dal comandante generale del corpo in base al certificato del contratto ma-

trimonio, senza che occorra il parere della Commissione di disciplina.

Spetta esclusivamente al comandante generale di stabilire quando l'incorporazione nella compagnia di disciplina debba limitarsi alla sola espulsione, a' termini dell'art. 19, ultimo comma, della legge di ordinamento del corpo.

Art. 182.

Le guardie incorporate nella compagnia di disciplina assumono per ogni effetto la qualità di militari del R. esercito e rimangono obbligate ad una ferma speciale d'incorporazione corrispondente alla durata della loro punizione.

Tale durata è uguale al tempo che le guardie stesse avrebbero ancora dovuto compiere per ultimare la ferma di servizio nel corpo. Quando però questo tempo fosse inferiore ad un anno sarà loro applicata la ferma di un anno.

Potrà concedersi alle guardie incorporate il condono di una parte della ferma di punizione, pari al quarto del tempo che debbono ancora compiere dopo scontato il primo anno d'incorporazione, su proposta del comando degli stabilimenti militari di pena, quando esse abbiano mantenuto ottima condotta e quando il comando generale del corpo, all'atto dell'incorporazione, non li abbia dichiarati immeritevoli di trattamento di favore pel carattere o la speciale gravità delle mancanze commesse.

Art. 183.

L'incorporazione nella compagnia di disciplina implica per gli agenti la cessazione definitiva dal servizio nel corpo.

Essi saranno a tale effetto radiati dai ruoli relativi.

*Della espulsione.*

Art. 184.

È ordinata dal comandante generale l'espulsione dal corpo con la perdita del diritto a pensione, ai termini dell'art. 21 della legge organica, senza che occorra il parere della Commissione di disciplina, contro chi sia stato condannato:

a) per reati di furto, rapina, estorsione, ricatto, truffa ed altre frodi, appropriazione indebita e ricettazione, o per reati di falso, corruzione, concussione, peculato e malversazione;

b) per i reati considerati dall'art. 30 della legge organica del corpo.

Art. 185.

Quando un agente riporti condanna per delitti comuni non indicati dall'articolo precedente o per reati contemplati agli articoli 26, 28 e 29 della legge organica del corpo, il comandante di legione deve farne denuncia alla Commissione di disciplina perchè giudichi se la condanna riportata renda l'agente indegno di appartenere ulteriormente al corpo.

Se il parere della Commissione sarà affermativo, il comandante generale potrà pronunziare l'espulsione dell'agente con la perdita dell'eventuale diritto alla pensione.

Uguale procedura si seguirà quando la Commissione deve deliberare se individui, condannati da tribunali militari, debbano essere privati o no del premio di rafferma in applicazione dell'art. 13, comma secondo, della legge organica del corpo.

*Sospensione della ferma di servizio.*

Art. 186.

La sospensione della ferma di servizio, per le guardie ed i sottufficiali sottoposti a giudizio penale a piede libero, è pronunciata dal comandante generale, su proposta del comandante di legione, allorchè l'imputazione sia tale da offendere il decoro degli agenti o il prestigio del corpo.

I sospesi sono, in tal caso, considerati in licenza illimitata, senza diritto al soldo.

Quando riportino sentenza assolutoria o siano comunque prosciolti dall'accusa, le guardie e i sottufficiali anzidetti sono riassunti in servizio, col grado e l'anzianità che avevano prima della sospensione, ma non hanno diritto alla rifusione del soldo loro trattenuto.

La riassunzione in servizio è autorizzata dal comandante di legione, sulla produzione della sentenza assolutoria.

Qualora l'agente invitato a riprendere servizio non si presenti, decorsi dieci giorni dal termine all'uopo fissatogli, sarà radiato dai ruoli del corpo.

*Punizioni per i sottufficiali del contingente speciale.*

Art. 187.

Il rimprovero può essere inflitto dai superiori del corpo per lievi mancanze alla disciplina ed al servizio.

La sospensione dal soldo può essere inflitta:

a) da tre a nove giorni, dai comandanti di compagnia;

b) da tre a quindici giorni, dai comandanti superiori.

Danno luogo all'applicazione della sospensione dal soldo le mancanze specificate nei precedenti articoli 164, 165, 166 e 167 ritenendosi a tale effetto equivalenti agli arresti semplici la sospensione fino a nove giorni e agli arresti di rigore se inflitta per durata maggiore.

Art. 188.

Quando un sottufficiale del contingente speciale si dimostri incorreggibile, malgrado le punizioni subite, o commetta mancanze di speciale gravità, che possano comprendersi fra quelle specificate all'art. 178, dev'essere deferito al giudizio della Commissione di disciplina, perchè esprima parere sulla opportunità di infliggergli l'espulsione dal corpo.

Art. 189.

Qualora i sottufficiali del contingente speciali commettano, in servizio, mancanze o reati, pei quali debbano essere puniti o sottoposti a giudizio disciplinare o penale, i capi di servizio denunciano i fatti al competente comandante del circolo, al quale spetta poi di provvedere.

Art. 190.

L'espulsione dal corpo con la perdita del diritto a pensione, pei sottufficiali del contingente speciale che contraggano matrimonio civile senza permesso, è pronunziata dal comandante generale, in base al certificato del contratto matrimonio.

Art. 191.

Le disposizioni degli articoli 181, 185 e 186 sono applicabili anche ai sottufficiali del contingente speciale.

CAPO VI.

**Commissioni di disciplina**

*Formazione della Commissione di disciplina.*

Art. 192.

La Commissione di disciplina si compone:

di un ufficiale superiore comandante di circolo, presidente;

di due ufficiali inferiori, membri.

L'inferiore in grado od il meno anziano di questi ufficiali ha le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 193.

Non possono far parte della Commissione di disciplina: chi ha fatta l'accusa, chi ha provocato od ordinato il deferimento al giudizio della Commissione, ed i parenti o gli affini di chi è sottoposto all' inchiesta, fino al secondo grado di computazione civile.

Il comandante del circolo designato come sede della Commissione di disciplina, è il presidente della Commissione stessa, e sceglie fra i suoi dipendenti gli ufficiali che devono farne parte.

Qualora la Commissione non possa formarsi col personale del

circolo, il comandante di legione designerà gli ufficiali occorrenti, tra quelli dei circoli limitrofi.

*Convocazione della Commissione di disciplina.*

Art. 194.

Il comandante di legione designa presso quale dei circoli debba riunirsi la Commissione di disciplina, tenendo presente che nessuno dev'essere giudicato nel circolo al quale appartiene.

Art. 195.

Il comandante di circolo, presidente della Commissione, fissa il giorno e l'ora dell'adunanza, e ne dà partecipazione ai due ufficiali scelti come membri.

Spetta pure al presidente di far notificare all'imputato l'ordine di convocazione e la composizione della Commissione, nonchè le mancanze per le quali egli è sottoposto a giudizio, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la seduta, affinchè egli possa, volendo, presentarsi alla Commissione o produrre in iscritto le sue giustificazioni.

In caso di latitanza dell'incolpato, la notificazione si effettua mediante l'affissione in caserma dell'ordine di convocazione.

L'imputato ha il diritto di ricusare per una volta un membro della Commissione senza addurne i motivi, purchè ne faccia la dichiarazione entro due giorni da quello della notificazione degli atti.

Il membro ricusato dev'essere sostituito con altro di pari grado.

Art. 196.

L'imputato può invocare la testimonianza di persone, che possano attestare in suo favore, sui fatti che sono oggetto del giudizio; ma non può farsi assistere da difensori.

La difesa dell'imputato sarà curata dall'ufficiale meno anziano tra quelli che compongono la Commissione di disciplina.

Oltre i testimoni indicati dall' agente sottoposto a procedimento, il presidente può invitare a comparire davanti alla Commissione tutte quelle altre persone che ritiene necessarie pel giudizio.

*Procedura della Commissione di disciplina.*

Art. 197.

Riunita la Commissione, il presidente chiede anzitutto ai componenti, se qualcuno di essi trovisi verso gli imputati nelle condizioni previste dall'art. 193.

Avutane risposta negativa, dichiara aperta la seduta, e fa introdurre separatamente i giudicabili.

Quindi fa dare lettura:

*a*) dell'atto constatante la regolare notificazione all'imputato;

*b*) di tutti gli altri atti e documenti relativi al giudizio.

Art. 198.

Terminata la lettura, il presidente invita gli imputati a presentare le loro difese, e fa poi introdurre separatamente le persone chiamate ad attestare davanti la Commissione.

I membri della Commissione possono, per mezzo del presidente, rivolgere agli accusati od ai testimoni le interrogazioni che stimino opportune; e così pure gli accusati possono, per lo stesso mezzo, domandare ai testimoni gli schiarimenti che credano necessari.

Quando l'incolpato non abbia altro da aggiungere, il presidente lo fa uscire dalla sala assieme ai testimoni.

*Deliberazioni della Commissione di disciplina.*

Art. 199.

Ritiratosi l'imputato e terminata l'inchiesta, il presidente ne riassume le risultanze e interpella poi la Commissione sulla sussistenza delle mancanze attribuite all'imputato.

Nel caso di risposta affermativa, il presidente invita la Commissione a deliberare sulla punizione da infliggersi all'imputato, fra la incorporazione nella compagnia di disciplina (o l'espulsione quando trattasi di agenti del contingente speciale) e la retrocessione a guardia comune, procedendo dalla maggiore alla minore.

Qualora la Commissione si pronunzi contrariamente anche per l'ultima punizione, mentre ha affermato la colpevolezza dell'imputato, questi rimane implicitamente deferito al comandante di legione dal quale dipende, per l'applicazione di un gastigo di sua competenza.

Art. 200.

Quando la Commissione esprima parere per l'applicazione della incorporazione nella compagnia di disciplina o della espulsione dal corpo, deve deliberare se al gastigo ritiene sia da aggiungersi, o no, l'aggravante della perdita del diritto a pensione. Qualora invece la Commissione esprima parere per la retrocessione deve pur dichiarare se tale punizione debba essere accompagnata o non dalla cessazione del premio di rafferma a termini dell'art. 13 della legge organica.

Art. 201.

Se la Commissione esprime parere negativo sulla questione relativa all'esistenza dei fatti attribuiti all'incolpato, non occorrono altre deliberazioni.

Art. 202.

Le decisioni, sì di fatto che di diritto, si prendono a maggioranza di voti palesi.

La votazione ha luogo in ordine ascendente di grado e di anzianità.

Art. 203.

Ove l'imputato non si presenti, senza giustificare un legittimo impedimento, la Commissione procede e delibera, nonostante l'assenza del medesimo.

Se invece l'incolpato non si presenta alla Commisione per impedimento legittimo debitamente giustificato, il presidente rinvia il giudizio ad altra riunione.

Art. 204.

Il parere della Commissione di disciplina non può essere variato che dal comandante generale, e in favore dell'imputato.

Quando in un giudizio, per la retrocessione di guardie scelte vi sia diversità di parere fra la Commissione di disciplina ed il comandante di legione, la decisione sulla punizione da applicarsi spetta al comandante generale.

*Parere per le rafferme.*

Art. 205.

Quando la Commissione di disciplina o la Commissione di cui all'art. 38 del presente regolamento deve esprimere parere sulle domande di rafferma, esamina il rapporto informativo sulla condotta e sulle qtalità morali dell'aspirante alla rafferma e il foglio matricolare e caratteristico del medesimo, compilato dal comandante di circolo, tenendo speciale conto della natura delle mancanze, per le quali l'aspirante è stato punito, e del tempo a cui queste rimontano.

Esprime poscia il suo avviso sulla concessione o meno della rafferma, seguendo le norme indicate nel precedente art. 202.

*Norme per le sedute della Commissione di disciplina.*

Art. 206.

La Commissione di disciplina siede a porte chiuse, e le sue discussioni e deliberazioni devono rimanere segrete.

Art. 207.

Le sedute della Commissione, le sue discussioni e deliberazioni devono risultare dal processo verbale.

Nel verbale si deve sempre indicare l'articolo di legge o di regolamento al quale la decisione della Commissione si appoggia,

nonchè tutti i dati, criteri e circostanze che risultarono dal procedimento.

Art. 208.

Il verbale viene compilato dall'ufficiale che ha le funzioni di segretario, e, dopo approvato e sottoscritto da tutti i componenti la Commissione, viene trasmesso, corredato di tutti gli atti relativi, al giudizio:

a) al comando generale, pel tramite del comando di legione, quando il parere della Commissione riguardi punizioni che sono di competenza del comandante generale o nel caso indicato al precedente art. 204;

b) al competente comandante di legione, negli altri casi.

Art 209.

Se il verbale si riferisce a parere sulla concessione o meno di rafferme, viene trasmesso al comandate di circolo, da cui dipendono gli agenti che hanno chiesto la rafferma.

Il comandante di circolo unisce il verbale all'atto di rafferma, se questa viene concessa, o ne correda gli atti personali del congedato, se la rafferma viene rifiutata.

*Esecuzione delle deliberazioni della Commissione di disciplina.*

Art. 210.

Quando il parere della Commissione sia negativo, o quando la medesima riscontri nei fatti sottoposti al suo esame mancanze punibili dai superiori diretti o reati previsti dalla legge organica del corpo o dalle leggi penali, il comandante di legione infligge le punizioni di propria competenza, oppure provvede, a seconda dei casi, perchè gli agenti siano rilasciati, o siano puniti dai rispettivi comandanti di circolo, o li denuncia ai tribunali competenti.

Se invece il parere della Commissione è affermativo per l'applicazione della retrocessione ai sottufficiali o della incorporazione nella compagnia di disciplina, o della espulsione, il comandante della legione trasmette tutti gli atti al comandante generale, cui spetterà di applicare la pena proposta od altra più mite.

Per la retrocessione delle guardie scelte, il comandante la legione applica senz'altro tale punizione, o, quando ne dissenta, trasmette gli atti al comandante generale per le sue deliberazioni.

Art. 211.

Finchè non sia giunta l'approvazione della deliberazione della Commissione di disciplina, i sottufficiali e le guardie proposti per l'incorporazione nella compagnia di disciplina sono trattenuti agli arresti semplici in sala di disciplina.

Capo VII.

**Arresto delle guardie di finanza**

*Arresto dei disertori.*

Art. 212.

L'arresto dei disertori dal corpo della R. guardia di finanza è compito del corpo stesso. I comandanti di circolo, ed eventualmente i comandi superiori devono però richiedere, in ogni caso, anche il sussidio dei RR. carabinieri, per conseguire l'arresto dei disertori.

Contemporaneamente ne daranno avviso alla prefettura della Provincia, affinchè questa possa concorrere alla ricerca dei disertori, valendosi degli altri mezzi a sua disposizione.

Art. 213.

I disertori arrestati, o che si costituiscono, sono tradotti a disposizione dell'avvocato fiscale presso il tribunale militare territoriale avente giurisdizione sul luogo in cui seguì l'arresto. Coloro che ne eseguirono l'arresto o presso i quali i disertori si costituirono, ne dànno avviso all'ufficiale della R. guardia di finanza che fece la denunzia di diserzione.

*Arresto degl'imputati di reati punibili dai tribunali militari od ordinari.*

Art. 214.

Gl'imputati di reati punibili con la pena del carcere o della reclusione militare saranno arrestati per cura del loro superiore immediato, e posti a disposizione del tribunale competente.

Gl'imputati di reati comuni di azione pubblica, saranno tenuti agli arresti precauzionali a disposizione dell'autorità giudiziaria, finchè questa non abbia ordinato la cattura o il rilascio degl'imputati.

Spetta al comandante di legione ed eventualmente al comandante generale di denunciare ai tribunali competenti gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie, che debbano rispondere dei reati anzidetti, fornendo gli elementi necessari per iniziare il procedimento.

Le mancanze che hanno preceduto, accompagnato o susseguito un reato giudicabile dal tribunale ordinario o militare, e che possano avere connessione col reato stesso, devono essere notificate al tribunale competente. A giudizio ultimato, si stabilirà quale provvedimento occorra adottare nei rapporti diciplinari.

Delle denuncie ai tribunali e dell'esito del giudizio i comandanti di legione devono sempre informare il comandante generale.

Per la pubblicazione e la esecuzione delle sentenze emanate dai tribunali militari si seguono anche per le guardie di finanza, le norme stabilite dai regolamenti militari.

Per le proposte di grazia Sovrana si applicano le stesse norme che i regolamenti militari sanciscono per i condannati militari; udito, in ogni caso, il parere del Ministero delle finanze.

*Procedura per gli arresti e per gli atti giudiziari da eseguirsi nelle caserme.*

Art. 215.

Quando dall'autorità competente sia stato spiccato mandato di cattura contro individui del corpo, si deve, tranne il caso di flagranza o di pericolo nel ritardo, trasmettere il mandato ai superiori del corpo, i quali rispondono dall'arresto e danno corso al mandato.

Art 216.

Sarà permesso l'accesso nelle caserme agli uscieri o messi delle autorità competenti, incaricati di eseguire intimazioni o notificazioni ad agenti del corpo.

Quando però nelle caserme si debba dare esecuzione ad atti giudiziari, gli incaricati devono avvisarne previamente il comandante la tenenza o, nei casi d'urgenza, il comandante la brigata.

Capo VIII.

**Matrimoni**

*Matrimonio degli ufficiali, dei sott'ufficiali e delle guardie.*

**Art. 217.**

Per ottenere il permesso di contrarre matrimonio, gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie, sia del contingente attivo che del contingente speciale pel servizio doganale, devono presentare, per la via gerarchica, una istanza, nella quale sia indicato il nome, il cognome e l'età della sposa, il nome e cognome dei genitori della medesima, il loro domicilio e la loro condizione.

Alla istanza dev'essere unito il titolo comprovante che uno degli sposi o tutti e due insieme posseggano l'annua rendita, nella misura e nelle condizioni tutte volute dall'art. 18 della legge organica del corpo.

Art. 218.

I sottufficiali del contingente speciale e gli ufficiali ed agenti che abbiano compiuto il 40° anno di età, i quali aspirino a contrarre matrimonio, sono dispensati dall'obbligo di provare il possesso della rendita di cui al precedente articolo, quando siano di buona condotta.

Art. 219.

I comandanti di legione, trasmettendo al comando generale l'istanza presentata da un ufficiale, sottufficiale, o guardia per contrarre matrimonio, devono accertare, con speciale rapporto, e sotto la propria responsabilità, che la progettata unione non offende la dignità o il decoro di chi deve contrarla.

Art. 220.

Il comandante generale, ricevuta l'istanza debitamente documentata, rilascia il chiesto permesso, se trattasi di sottufficiali e guardie, o sottopone l'istanza al ministro delle finanze col suo parere. Del permesso dev'essere presa nota nello stato di servizio o nel foglio matricolare dell'interessato: l'originale deve poi corredare gli atti personali dell'individuo, unitamente al cerificato di contratto matrimonio, che l'interessato si farà rilasciare dal competente ufficio di stato civile.

Art. 221.

Il permesso di contrarre matrimonio è rilasciato senza limitazione di numero agli ufficiali ed ai sottufficiali del contingente speciale.

Ai sottufficiali ed alle guardie del contingente attivo è rilasciato nella proporzione massima di uno su cinque pei sottufficiali e di uno su dieci per le guardie.

Quando tale proporzione sia stata raggiunta, le domande di matrimonio saranno tenute in sospeso per assecondarle a misura che si renda possibile, seguendo l'ordine di presentazione delle istanze medesime.

Art. 222.

Qualora il matrimonio non sia stato celebrato nel termine di sei mesi dalla data del permesso, questo si intenderà privo di effetto, ed in conseguenza l'ufficiale od agente, per contrarre matrimonio, deve rinnovare l'istanza, con le norme stabilite dagli articoli precedenti.

*Costituzione e vincolo della rendita.*

Art. 223.

La rendita, di cui all'art. 217, dev'essere vincolata a favore della sposa e della prole nascitura, a forma delle leggi e dei regolamenti sull'amministrazione del Debito pubblico.

Le pratiche per il vincolo anzidetto devono essere fatte a cura ed a spese dell'interessato.

*Svincolo della rendita.*

Art. 224.

Cessa il vincolo della rendita:

*a*) quando l'ufficiale, il sottufficiale o la guardia abbia lasciato il servizio od abbia fatto passaggio ad un grado o posto, per il quale la legge non richiede la costituzione di rendita pel matrimonio;

*b*) quando il matrimonio sia sciolto per la morte del marito;

*c*) quando il matrimonio sia sciolto per la morte della moglie, senza discendenti superstiti maschi in età minore, o femmine in età minore non maritate.

Art. 225.

È consentito lo svincolo di quella parte di rendita che ecceda la misura stabilita dalla lettera *b*) dell'art. 18 della legge organica, quando l'ufficiale abbia conseguito l'avanzamento da sottotenente a tenente.

CAPO IX.

**Licenze**

*Concessione delle licenze.*

Art. 226.

Per ragioni di salute o di famiglia, agli ufficiali, ai sottufficiali ed alle guardie, si possono accordare licenze ordinarie, che nell'anno solare non eccedano la misura fissata nell'articolo seguente, in quanto però lo consentano le esigenze del servizio e della disciplina.

Le licenze non si possono concedere che su domanda presentata in via gerarchica.

Art. 227.

Le licenze sono accordate:

*a*) al comandante generale dal ministro delle finanze fino a 60 giorni;

*b*) al comandante in secondo ed ai comandanti di legione dal comandante generale, fino a 40 giorni; e agli ufficiali addetti al comando generale fino a 30 giorni;

*c*) ai comandanti di circolo e agli ufficiali addetti ai comandi di legione dai comandanti di legione, fino a 30 giorni;

*d*) ai comandanti di compagnia, di tenenza e di sezione dal comandante di circolo, fino a 15 giorni; e dal comandante di legione fino a 30 giorni;

*e*) ai sottufficiali e alle guardie, dal comandante di tenenza o di sezione fino a 10 giorni, dal comandante di compagnia fino a 20 giorni e dal comandante di circolo fino a 30 giorni.

Il comandante generale può, per circostanze speciali, estendere la licenza agli ufficiali fino al termine di due mesi.

Il comandante che accorda la licenza deve informarne il superiore immediato.

Art. 228.

Non possono ottenere licenze, salvo che per gravissimi motivi debitamente comprovati: la guardia che non conti almeno un anno di servizio, e il retrocesso o sospeso dal grado, quando non sia trascorso almeno un anno da che hanno scontato la punizione. La licenza vien negata in generale a chi non tiene buona condotta.

*Licenze straordinarie e aspettativa.*

Art. 229.

Per motivi di salute comprovati da formali attestazioni di medici militari o su proposta delle direzioni degli ospedali, possono essere concesse, ai sottufficiali ed alle guardie, licenze straordinarie o proroghe di licenze ordinarie, fino alla durata complessiva di quattro mesi.

In tal caso, alla guardia od al sottufficiale che ottenga la licenza oltre il mese, in complesso, viene corrisposto il soldo intero pei primi due mesi di licenza straordinaria, e la metà soltanto nel periodo successivo.

Le licenze possono essere prorogate, fino alla durata complessiva di tre mesi, dai comandanti di legione, quando sono proposte dalle Direzioni degli ospedali militari o civili, che ebbero in cura gli agenti; oltre questo termine, e negli altri casi, occorre l'autorizzazione del comandante generale del corpo.

Ai sottufficiali e alle guardie i comandanti di legione possono concedere anche licenze straordinarie per gravi e comprovati motivi di famiglia, per la durata di 30 giorni oltre il mese di licenza ordinaria. In tal caso però, pei giorni passati in licenza straordinaria, vien sospesa la corresponsione del soldo.

La concessione di licenze straordinarie ai sottufficiali e alle guardie in attesa del collocamento a riposo è riservata al comandante generale del corpo.

Art. 230.

Agli ufficiali di qualsiasi grado, che dopo il termine di una licenza ottenuta non possono riprendere il servizio, per motivi di salute o di famiglia, sarà concesso il collocamento in aspettativa, con le norme stabilite per gl'impiegati civili dello Stato, dalla legge 11 ottobre 1863, n. 1500.

*Discipline per le licenze.*

Art. 231.

Gli individui della R. guardia di finanza, che trovansi in licenza, non sono esonerati dall'osservanza delle regole disciplinari, salvo il disposto dell'art. 85 per quanto concerne l'uso della divisa.

Gli ufficiali che si recano in licenza si presentano in visita di dovere al comandante da cui dipendono se questi è alla stessa sede, e gli si presentano anche al ritorno. Giunti nel luogo in cui intendono fruire della licenza, se ivi risiede altro ufficiale del corpo di grado superiore al loro, gli si presentano per la visita di dovere all'arrivo e alla partenza. Per queste ultime visite, gli ufficiali hanno facoltà di vestire l'abito civile.

I sottufficioli e le guardie giunti nel luogo ove intendono fruire della licenza si presentano, per far vidimare il foglio di licenza, al comandante delle guardie di maggior grado che vi abbia sede, o, in mancanza di esso, al comandante la stazione dei Reali carabinieri o al sindaco.

Art. 232.

Il sottufficiale o la guardia che vada in licenza, porta seco gli oggetti di corredo dei quali possa abbisognare durante la licenza e la sciabola o la sciabola-baionetta.

Se si ammala mentre fruisce della licenza, deve ricoverarsi nel più prossimo ospedale militare.

Quando trattisi di malattia grave, la quale non consenta il trasporto all'ospedale militare, il malato potrà essere curato in un ospedale civile od anche in famiglia; ma, in tal caso, appena scaduta la licenza, egli deve inviare, di quindici in quindici giorni, un certificato autenticato dal sindaco, per giustificare che non può essere trasportato all'ospedale, e che perdura la malattia.

Art. 233

Trascorso il termine della licenza, senza che l'agente abbia ottemperato alle prescrizioni del precedente articolo, cessa la corresponsione del soldo, salva l'applicazione delle sanzioni punitive.

La disposizione del secondo comma dell'art. 229 relativa alla riduzione del soldo, si applica pure agl'individui ammalati che non si ricoverino all'ospedale, quando la licenza si protragga oltre i due mesi.

Art. 234.

I comandanti di brigata devono vigilare sulla condotta degli agenti in licenza nel territorio della loro giurisdizione, e dovranno riferire le mancanze alla disciplina da essi commesse al comandante di tenenza o di sezione. Questi, ove la mancanza sia punibile con l'arresto di rigore in sala di disciplina o con pena più grave, ne informerà subito il comandante di circolo, il quale ordinerà al colpevole di ritornare immediatamente in residenza, e riferirà il fatto al comandante del circolo da cui quegli dipende, se l'agente appartiene ad altro circolo della stessa legione. Altrimenti ne riferirà al comandante di legione per i provvedimenti analoghi.

Il comandante di legione, che venga a conoscenza di una grave mancanza al decoro od al prestigio del corpo, commessa da un ufficiale in licenza, dovrà riferirne tosto al comandante da cui questi dipende, per i necessari provvedimenti disciplinari.

Capo X.

**Onoranze funebri**

*Norme per le onoranze.*

Art. 235.

La R. guardia di finanza, di regola, non interviene ad onoranze funebri, come rappresentanza del corpo, che nei casi di accompagnamento di individui appartenenti al corpo stesso, a militari dell'esercito o dell'armata e a' componenti di altri corpi armati dello Stato, co' quali sia stabilita reciprocità di onoranze.

Può intervenire anche agli onori funebri cui prendono parte rappresentanze del R. esercito a' termini del regolamento sul servizio territoriale, quando siavi invitata, o per disposizione espressa del comandante generale.

Art. 236.

Nei casi di onoranze funebri, gli onori da rendersi consistono nella scorta del feretro, in grande uniforme e completamente armati.

Scortano il feretro:

*a*) per le guardie: una guardia scelta e otto comuni;

*b*) per i sottobrigadieri: un sottobrigadiere e dieci guardie;

*c*) per i brigadieri: un brigadiere, un sottobrigadiere e dodici guardie;

*d*) pei marescialli: un maresciallo, un brigadiere, un sottobrigadiere e sedici guardie;

*e*) per i sottotenenti e per i tenenti: un ufficiale di grado pari a quello dell'estinto, i sottufficiali ed il numero di guardie occorrenti per formare un plotone;

*f*) per i capitani: un capitano e gli ufficiali subalterni, i sottufficiali e le guardie occorrenti per due plotoni;

*g*) per i maggiori e i tenenti-colonnelli comandanti di circolo: un maggiore o tenente colonnello, un capitano e gli ufficiali subalterni, i sottufficiali e le guardie occorrenti per formare una compagnia;

*h*) per i colonnelli e pe' tenenti colonnelli comandanti di legione: un ufficiale superiore di grado pari a quello dell'estinto e gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie per formare due compagnie;

*i*) pel comandante generale del corpo si seguono le disposizioni del regolamento sul servizio territoriale del R. esercito, presi gli accordi con le autorità militari pel concorso del personale della R. guardia di finanza nella formazione de' reparti;

*l*) pe' funerali del ministro e del sottosegretario di Stato per le finanze è dovuta una scorta d'onore, la cui composizione sarà stabilita di volta in volta dal comandante generale del corpo.

Al corteo, di cui alle lettere *f*, *g*, *h*, *i*, *l*, interverranno inoltre tutti gli ufficiali che si trovino alla sede, dove hanno luogo le onoranze, non comandati di servizio.

Art. 237.

A' funerali degli ufficiali collocati a riposo, a' quali fu conservato l'onore dell'uniforme, interviene metà della rappresentanza stabilita per gli ufficiali in servizio attivo dello stesso grado.

Art. 238.

Nel caso che la forza del luogo, tenuto conto delle esigenze di servizio, non bastasse a fornire il personale di scorta, secondo il precedente articolo, si provvederà con distacchi dai posti più vicini, costituendo i reparti nella misura minima fissata dai regolamenti militari.

*Disposizioni transitorie.*

Art. 239.

Il titolo onorifico del grado superiore, di cui agli art. 115 e 121

del presente regolamento, può essere concesso anche agli ufficiali della guardia di finanza collocati a riposo anteriormente alla pubblicazione del regolamento stesso, previo l'accertamento del merito e quando sia stato loro consentito d'indossare l'uniforme del corpo a' termini dell'art. 36 della legge 19 luglio 1906, n. 367.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro segretario di Stato per le finanze*
LACAVA.

Tabella A.

UNIFORME DELLA R. GUARDIA DI FINANZA (1).

**Per gli ufficiali:**

Cappello alpino di feltro nero con fregio di metallo dorato, sormontato da una penna d'aquila, bianca per gli ufficiali superiori e nera per gli ufficiali inferiori; e copertura relativa in tela bianca.

Berretto di panno verdone scuro con fregio ricamato in oro; e copertura relativa in tela bianca.

Giubba di panno verdone scuro.

Giubba da campagna di cheviot o di panno verdone scuro, ad un petto.

Pantaloni di panno bigio con bande gialle

Mantello di panno verdone scuro.

Mantello di stoffa impermeabile nera (facoltativo).

Cappotto di panno verdone scuro (facoltativo).

Spencer per gli ufficiali seperiori e pe' capitani (facoltativo).

Cinturino di cuoio.

Pendagli di cuoio nero varniciato e di oro.

Spalline dorate con rilievi corrispondenti al grado.

Controspalline di panno co' distintivi del grado.

Sciarpa di seta turchina.

Dragona d'oro e di cuoio verniciato.

Speroni per gli ufficiali superiori.

Colletto di tela bianca.

Guanti di pelle, neri, bianchi o marrone.

*Distintivi di grado e di carica.*

Sul cappello: distintivi in oro uguali a quelli rispettivamente stabiliti pei sottotenenti, tenenti, capitani, maggiori, tenenti-colonnelli e colonnelli dei reggimenti alpini.

Sul berretto: gli stessi distintivi indicati pel cappello, posti circolarmente, sulla soprafascia.

Sulle giubbe: distintivi sulle controspalline, uguali a quelli stabiliti per gli ufficiali di grado corrispondente del R. esercito.

Il comandante in secondo, gli ufficiali superiori comandanti di legione, il comandante della scuola sottufficiali ed il capo della segreteria del comando generale portano i distintivi di grado del cappello e del berretto sul color robbio.

Gli ufficiali aiutanti maggiori de' comandi di legione portano un gallonoino d'oro sul colletto della giubba.

Il capitano aiutante del comandante generale e gli ufficiali che rivestono la carica di aiutante maggiore portano gli speroni.

**Per i sottufficiali e per le guardie:**

*Contingente attivo in servizio di terra.*

Marescialli:

Cappello alpino di feltro nero, con fregio di metallo dorato sormontato da una penna di corvo; e relativa copertura di tela bianca.

Berretto di panno verdone scuro con fregio ricamato in oro, e relativa copertura di tela bianca.

Giubba di parata, di panno verdone scuro ad un petto.

Giubba di tela ad un petto.

Giubba di fatica di panno verdone scuro ad un petto.

Pantaloni corti di panno bigio con bande gialle.

(1) Le forme e le dimensioni dei vari oggetti, i fregi e gli ornamenti della uniforme saranno conformi a quelle stabilite per l'uniforme degli ufficiali alpini, salvo le differenze espressamente indicate da apposite istruzioni.

Pantaloni di tela non filettata.

Mantellina di panno verdone scuro.

Mantello di stoffa impermeabile (facoltativo).

Dragona di cuoio nero.

Cravatta bianca da collo o colletto di tela bianca.

Altri sottufficiali e guardie:

Cappello alpino di feltro nero, con fregio di metallo giallo, sormontato da una penna di corvo; e relativa copertura di tela bianca.

Berretto di panno verdone scuro, con fregio ricamato in lana gialla per le guardie e in oro pei sottufficiali; e relativa copertura di tela bianca.

Giubba di panno verdone scuro, ad un petto.

Giubba di tela ad un petto.

Panciotto.

Pantaloni di panno bigio, filettati in giallo.

Pantaloni di tela non filettati.

Cappotto di panno bigio, con cappuccio amovibile.

Mantellina di panno verdone scuro.

Mantello di stoffa impermeabile nera pei sottufficiali (facoltativo).

Dragona di lana verde ed oro, pei marescialli e brigadieri.

Cravatta bianca da collo.

Pei sottufficiali è consentito l'uso del colletto di tela bianca.

*Distintivi di grado.*

Sul cappello: lo stesso distintivo, secondo il grado, stabilito per i marescialli, sergenti maggiori, sergenti e caporali dei reggimenti alpini, in oro pei sottufficiali e in lana rossa per le guardie scelte.

Sulla giubba e sul cappotto: gli stessi distintivi secondo il grado stabiliti pei sottufficiali e caporali del R. esercito, in oro pei sottufficiali, e in lana rossa per le guardie scelte.

*Contingente attivo in servizio di mare.*

Berretto da guardie, di panno verdone scuro, alla marinaia; e relativa copertura in tela bianca.

Berretto da sottufficiali, di panno verdone scuro, con fregio ricamato in oro, e relativa copertura di tela bianca.

Cappello di paglia maltese.

Soprabito (redingote) pei marescialli e brigadieri, di panno verdone scuro.

Giacca di panno verdone scuro ad un petto pei sottobrigadieri.

Giacca (spencer) di saia turchina pei sottufficiali.

Giacca di cotonina bianca ad un petto pei sottufficiali.

Cravatta nera, a nodo, pei sottufficiali.

Colletto di tela bianca, pei sottufficiali.

Pantaloni di panno verdone scuro.

Pantaloni di tela bianca.

Pantaloni di tela turchina.

Panciotto, pei sottufficiali.

Cappotto di panno turchino a due petti, con cappuccio amovibile per guardie e sottobrigadieri.

Pastrano di panno turchino pei brigadieri e marescialli.

Camiciotto di lana, turchino.

Camiciotto di cotonina bianca.

Bavero staccato di tela turchina, per le guardie.

Fazzoletto di seta nera per guardie.

Maglia di lana turchina.

Dragona e cinturino di cuoio nero pei marescialli e brigadieri.

Cappotto di servizio, di panno turchino impermeabile.

Cappotto di stoffa impermeabile nera pei sottufficiali (facoltativo).

*Distintivi di grado.*

Sul soprabito, sulla giacca e sul cappotto: pei sottufficiali, secondo il grado, i distintivi in oro rispettivamente stabiliti pei sot-

tufficiali di grado corrispondente dell'armata senza distintivi di categoria; e, sul camiciotto, per le guardie scelte un gallone grosso con uno piccolo, in lana rossa.

*Contingente speciale per le dogane.*

Gli stessi oggetti di vestiario stabiliti pei sottufficiali di terra, e con la seguente aggiunta:

Giubba da servizio in panno verdone scuro.

Cravatta nera, a nodo.

Le giubbe ed il cappotto pei sottufficiali del contingente speciale saranno ornate d'un *S* all'alto della manica sinistra, ricamato in oro.

I distintivi di grado sulla giubba da servizio saranno attaccati sotto la *S*, e saranno uguali a quelli stabiliti pei sottufficiali di mare.

*Accessori comuni al personale del contingente attivo e speciale.*

Cinghia da pantaloni.

Cinturino per maresciallo.

Porta-daga o porta sciabola di cuoio nero.

Giberne di cuoio nero.

Cinghia da moschetto, in cuoio naturale.

Guanti di pelle scamosciata, neri.

I sottufficiali possono usare guanti di pelle nera, lisci.

I marescialli maggiori portano un galloncino sopra ciascuna delle due punte del bavero.

*Prescrizioni comuni alla uniforme degli ufficiali dei sottufficiali e delle guardie.*

Il cappello dev'essere sempre ornato della penna.

Gli ufficiali, i sottufficiali e le guardie debbono lasciar crescere i baffi. Gli ufficiali possono inoltre portare il pizzo o la barba intera purchè sia tenuta corta; i sottufficiali e le guardie possono portare il pizzo.

I sottufficiali e le guardie, dichiarati tiratori scelti, e i trombettieri devono portare il rispettivo distintivo, secondo le norme stabilite pei militari di truppa del R. esercito.

I sottufficiali ammessi alla scuola degli allievi ufficiali portano intorno al colletto della giubba un filetto, in oro.

Vito d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro segretario di Stato per le finanze*
LACAVA.

Tabella **B**.

ARMAMENTO DELLA R. GUARDIA DI FINANZA

| *Gradi.* | *Armi.* |
|---|---|
| Ufficiali | Sciabola e rivoltella conformi a quelle degli ufficiali di fanteria del R. esercito. |
| Marescialli. | Sciabola conforme a quella per marescialli di fanteria e del genio, e rivoltella. |
| Brigadieri di terra del contingente attivo (1). | Sciabola conforme a quella usata dai sergenti maggiori del R. esercito, e rivoltella. |
| Marescialli e brigadieri di mare. | Sciabola conforme a quella usata dai nocchieri della R. armata, e rivoltella. |
| Sottobrigadieri e guardie scelte e comuni, di terra e di mare, del contingente attivo. | Moschetto con sciabola-baionetta e, occorrendo, rivoltella. |
| Sottufficiali del contingente speciale. | Sciabola o sciabola-baionetta. |

(1) I brigadieri, quando sono a capo di drappelli armati di moschetto, in servizio, portano anch'essi il moschetto e la sciabola-baionetta.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro segretario di Stato per le finanze*
LACAVA.

*Il numero* **XII** *(parte supplementare) della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III

**per grazia di Dio e per volontà della Nazione**

RE D'ITALIA

Vista l'istanza della signora Julia Hoffmann Scott diretta ad ottenere l'erezione in ente morale d'una biblioteca circolante da lei fondata in Firenze fin dal 1905 col nome di « Biblioteca filosofica »;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Abbiamo decretato e decretiamo:

La « Biblioteca filosofica » di Firenze è eretta in ente morale ed è approvato il relativo statuto annesso al presente decreto e firmato d'ordine Nostro, dal Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

RAVA.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

STATUTO della « Biblioteca filosofica » di Firenze.

CAPITOLO I.

Art. 1.

È istituita in Firenze, col generoso concorso della signora Julia Hoffmann Scott, una « Biblioteca filosofica » circolante, avente per iscopo di stimolare e incoraggiare, nel senso più ampio della parola, la spiritualità nel pensiero e nella vita, indipendentemente da sistemi e da dogmi di qualsiasi specie.

CAPITOLO II.

Art 2

Il patrimonio della « Biblioteca filosofica » è costituito:

1° da un capitale di lire diecimila;

2° dai libri descritti nei suoi cataloghi;

3° dai mobili e arredi ora esistenti nei locali in piazza Donatello, n. 5;

4° dalle entrate ricavate dagli abbonamenti e dalle pubblicazioni sociali;

5° dai contributi, lasciti, doni che potessero pervenire alla fondazione.

CAPITOLO III.

Art. 3.

I mezzi di cui la « Biblioteca filosofica » si serve per raggiungere il suo scopo, sono:

1° il prestito dei libri ad abbonamento;

2° conferenze e letture ad invito e a pagamento;

3° pubblicazioni sociali.

CAPITOLO IV.

Art. 4.

La « Biblioteca filosofica » è diretta da un Consiglio direttivo composto di cinque membri nominati a vita e cioè da un presidente, da un vice presidente, da un segretario, da un tesoriere e da un consigliere.

Art. 5.

È ufficio del Consiglio direttivo:

1° di amministrare le rendite della fondazione;

2° di impiegare e di investire qualunque avanzo delle sue rendite e capitali in qualsiasi modo pervenutigli;

3° di compilare annualmente il bilancio preventivo e consuntivo, e di sottoporlo, dopo approvato, all'esame del Consiglio provinciale scolastico;

4° di provvedere alla erogazione delle rendite secondo lo scopo e lo spirito della fondazione;

5° di deliberare a tale fine, quei regolamenti interni che crederà opportuni.

Art. 6.

Quattro membri del Consiglio direttivo saranno nominati per la prima volta dalla signora Julia Hoffmann Scott, la quale fa parte di ditto del Consiglio stesso.

Il presidente sarà eletto dal Consiglio direttivo che assegna ai suoi membri le altre cariche.

Nei casi di vacanza di uno dei cinque membri del Consiglio direttivo, il successore viene eletto dagli altri rimasti in ufficio.

Art. 7.

Il presidente del Consiglio direttivo ha la rappresentanza legale dell'ente, presiede alle adunanze del Consiglio e cura l'esecuzione delle deliberazioni.

Art. 8

Le deliberazioni del Consiglio sono valide quando intervengano almeno tre membri e riportino la maggioranza dei suffragi.

CAPITOLO V.

Art. 9.

Se accada che la « Biblioteca filosofica » cessi di essere attiva e per questa o per altre ragioni divenga inoperosa, il Consiglio direttivo dovrà allora disciogliersi, e il capitale di lire diecimila (destinato dalla signora Julia Hoffmann Scott per la creazione della Biblioteca suddetta) insieme con l'intera collezione di libri della Biblioteca, verrà dato a una Biblioteca governativa di Firenze, con l'obbligo di conservare unita la collezione, di mantenerle il nome e di tenerne un catalogo a parte.

Roma, 16 gennaio 1908.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
*Il ministro della pubblica istruzione*
RAVA.

***La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente R. decreto:***

Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio:

N. XXIII (Dato a Roma, il 30 gennaio 1908), col quale si eleva da L. 700 a L. 1050 la misura massima del valore locativo delle case popolari nel comune di Roma.

# MINISTERO DEL TESORO

## Disposizioni nel personale dipendente:

### Amministrazione centrale.

Con R. decreto del 23 gennaio 1908:

Zuliani comm. dott. Angelo, ispettore generale, è collocato a riposo, in seguito a sua domanda, per anzianità di servizio, a decorrere dal 1° marzo 1908, col grado onorifico di direttore generale

Con R. decreto del 26 gennaio 1908:

Mangili comm. Guglielmo, direttore capo di divisione di 1ª classe, è nominato ispettore generale, con l'annuo stipendio di lire 8000, a decorrere dal 1° febbraio 1908.

Garbazzi comm. Giuseppe, direttore capo di divisione di 1ª classe, è nominato ispettore generale, con l'annuo stipendio di lire 8000, a decorrere dal 1° marzo 1908.

Melis comm. Ernesto, direttore capo di divisione, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 7000, a decorrere dal 1° marzo 1908.

Rossi cav. Ruggero, capo sezione amministrativo di 1ª classe, è nominato direttore capo di divisione di 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 6000, a decorrere dal 1° marzo 1908.

Vecchini cav. Ezio, capo sezione amministrativo, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe, con l'annuo stipendio di L. 5000, a decorrere dal 1° marzo 1908.

Burò cav. Angelo, segretario amministrativo di 1ª classe, è nominato capo sezione amministrativo di 2ª classe, con l'annuo stipendio di L. 4500, a decorrere dal 1° marzo 1908.

Viti cav. dott. Alfredo, segretario amministrativo, è promosso dalla 2ª alla 1ª classe per merito, con l'annuo stipendio di L. 4000, a decorrere dal 1° marzo 1908.

Vaccaro Francesco, segretario amministrativo, è promosso dalla 3ª alla 2ª classe, reggente, con l'annuo stipendio di L. 3250, a decorrere dal 1° marzo 1908.

Con R. decreto del 30 gennaio 1908:

Orsi cav. Riccardo, direttore capo di divisione di 2ª classe, reggente, è promosso alla effettività del grado, con l'annuo stipendio di L. 6000, a decorrere dal 1° marzo 1908.

### Intendenze di finanza.

Con decreto Ministeriale del 21 gennaio 1908:

Piazza Pietro, volontario di ragioneria, stato dichiarato dimissionario per adempiere agli obblighi militari, è reintegrato nell'impiego, giusta il disposto dell'art. 2 del decreto Ministeriale 25 maggio 1907, n. 4632, a decorrere dal 1° febbraio 1908, ed è destinato a prestar servizio presso l' intendenza di Palermo.

Con R. decreto del 26 gennaio 1908:

Bragaglia Silvio, vice segretario di ragioneria di 2ª classe, reggente, è promosso alla effettività del grado, con l'annuo stipendio di L. 2000, a decorrere dal 1° febbraio 1908, conservando nei ruoli di anzianità il proprio posto dopo Caragliano Antonino.

Grassi Salvatore, vice segretario di ragioneria di 2ª classe, reggente, è promosso alla effettività del grado, con l'annuo stipendio di L. 2000, a decorrere dal 1° febbraio 1908, conservando nei ruoli di anzianità il proprio posto dopo Nocera Ernesto.

Tiburzi Alfredo, vice segretario di ragioneria di 2ª classe, reggente, è promosso alla effettività del grado, con l'annuo stipendio di L. 2000, a decorrere dal 1° febbraio 1908, conservando nei ruoli di anzianità il proprio posto dopo Baldazzi Duilio.

**Direzione Generale del Debito Pubblico**

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 362,805 d'inscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,243,176 del già consolidato 5 0[0), per L. 75, al nome di Curlo *Felicita* di Raffaele, moglie di Luigi *Mangini*, domiciliata a Torriglia (Genova), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Curlo *Rachele Felicita* di Raffaele, moglie di *Morchio* Luigi Carlo, domiciliata a Torriglia, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta inscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 febbraio 1908.

*Per il direttore generale*
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 0[0, cioè: nn. 476,753-413,099 e 480,919 d'inscrizione sui registri della direzione generale per L. 20 la prima, di L. 30 la seconda e lire 10 la terza, tutte al nome di *Bibolino* Luigi di Pietro, domiciliato in Sarzana vincolate a favore dell'amministrazione delle Poste, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all' Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a *Bibolini* Luigi di Pietro, vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell' articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 15 febbraio 1908.

*Pel direttore generale*
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3 75 0[0 cioè: n. 437,549, d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 71.25, al nome di De Angelis Felice e *Gabriella* fu Alberto minori sotto la patria potestà della madre, Straneo Matilde, domiciliata a Castelnuovo Scrivia (Alessandria), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all' Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a De Angelis Felice e *Margherita-Gabriella Colomba-Maria*, fu Alberto, minori, ecc. veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 febbraio 1908.

*Per il direttore generale*
GARBAZZI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 201,663 d' inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 465 al nome di Mussi *Alessandro* fu Delfino, minore, sotto la patria potestà di Gambini Angela fu Alessandro, vedova Mussi, domiciliato in Villafranca d'Asti (Alessandria), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Mussi *Vincenzo-Lucio-Gaetano-Alessandro-Luigi* fu Delfino, minore ecc., vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 febbraio 1908.

*Per il direttore generale*
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*)

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 288,385 d'inscrizione sui registri della Direzione generale per L. 3.75, al nome di Pollio *Antonio* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Teresa Mase, domiciliato a Massalubrense, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Pollio *Antonino* fu Giuseppe, ecc., vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 febbraio 1908.

*Il direttore generale*
MORTARA.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 417,839 d'inscrizione (corrispondente al n. 1,315,562 del già consolidato 5 0[0) per L. 375, al nome di Perlasca *Alfredo* di Paolo, domiciliato a Como, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Perlasca *Angelo-Alfredo* di Paolo, domiciliato a Como, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell' articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 febbraio 1908.

*Per il direttore generale*
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0 cioè: n. 169,143 d'inscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 834,408 del già consolidato 5 0[0 di L. 15) per L. 11.25 al nome di Vernetta *Carlo* fu Paolo, minore, sotto la patria potestà della madre Annunziata Ferri vedova Vernetta, domiciliato in Genova, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Vernetta *Pietro* fu Paolo, minore ecc., come sopra, vero proprietario della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state

notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 febbraio 1908.

*Per il direttore generale*
ZULIANI

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (2ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 271,074 di L. 1196.25 (corrispondente a quella 5 0[0, n. 1,095,030 di L. 1595) al nome di Santonocito Giuseppe, *Enrico*, Alfonsina, Paolo, Rosina e Maria di Salvatore, minori, sotto la patria potestà, domiciliati in Napoli, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Santonocito Giuseppe, *Arturo-Enrico-Pasquale*, Alfonsina, Paolo, Rosina e Maria di Salvatore, minori ecc. (come sopra), veri proprietari della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 febbraio 1908.

*Per il direttore generale*
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0 cioè: n. 1,239,627 per L. 15, d'inscrizione sui registri della Direzione generale (ora n. 360,323 del consolidato 3,75 0[0) per lire 11.25-10.50 al nome di Rey *Amelia* fu Lorenzo, minore sotto la patria potestà della madre Anna Belli fu Giacomo, vedova Rey, domiciliata in Andorno (Novara), fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Rey *Teresa-Emilia* (*Thérese-Emilie*) fu Lorenzo, minore ecc., (come sopra) vera proprietaria della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 febbraio 1908

*Per il direttore generale*
ZULIANI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (3ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 3.75 0[0, cioè: n. 427,315 d'inscrizione sui registri della Direzione generale (corrispondente al n. 1,326,893 del già consolidato 5 0[0), per L. 221.25, al nome di Battaglione Lorenzo, Maddalena moglie di Verna Alfredo, Teresa moglie di Musso Giuseppe e *Carolina* fu Angelo, quest'ultima minore, sotto la patria potestà della madre Civalleri Giovanna, quali eredi indivisi di Battaglione Angelo, domiciliati a Cuneo, fu così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Battaglione Lorenzo, Maddalena moglie di Verna Alfredo, Teresa moglie di Musso Giuseppe e *Maria-Carolina* fu Angelo, ecc., veri proprietari della rendita stessa.

A' termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione generale si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 15 febbraio 1908

*Per il direttore generale*
ZULIANI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*).

Il signor Tortora Onofrio di Francesco, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 2032 ordinale, statagli rilasciata dalla succursale della Banca di Salerno, in data 3 agosto 1907, in seguito alla presentazione per conversione di un certificato della rendita complessiva di L. 100, cons. 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

A' termini dell'articolo 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Tortora Onofrio di Francesco, il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 15 febbraio 1908.

*Per il direttore generale*
GARBAZZI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *pubblicazione*)

Il signor Fiorani Ottavio fu Salvatore ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 661, statagli rilasciata dalla succursale della Banca d'Italia in Modena, in data 2 settembre 1907, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita complessiva di L. 20, consolidato 5 0[0, con decorrenza dal 1° gennaio 1907.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al signor Fiorani Ottavio fu Salvatore il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarranno di nesalore.

Roma, il 15 febbraio 1908.

*Per il direttore generale*
GARBAZZI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *pubblicazione*).

Il signor Becagli Edoardo fu Serafino ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 136 ordinale, n. 1091 di protocollo e n. 7383 di posizione, statagli rilasciata dall'intendenza di finanza di Firenze, in data 16 agosto 1907, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita complessiva di L. 3, consolidato 3 0[0, con decorrenza dal 1° aprile 1906.

Ai termini dell'art. 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato al sig. Becagli Edoardo fu Serafino il nuovo titolo proveniente dall'eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 15 febbraio 1908.

*Per il direttore generale*
ZULIANI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (3ª *pubblicazione*).

Il signor Pelinga Don Luigi fu Vincenzo, ha denunziato lo smarrimento della ricevuta n. 3392 ordinale, n. 34,848 di protocollo e n. 111,448 di posizione, stata rilasciata dalla Direzione generale del Debito pubblico, in data 11 febbraio 1904, in seguito alla presentazione di un certificato della rendita di L. 3, del consolidato 3 0[0, con decorrenza dal 1° aprile 1904, per unione del mezzo foglio di compartimenti semestrali.

A' termini dell'articolo 334 del vigente regolamento sul Debito pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso

un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il detto titolo, senza obbligo di restituzione della predetta ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, il 15 febbraio 1908.

*Per il direttore generale*
ZULIANI.

1° AVVISO.

Questa Direzione generale ha proceduto alla conversione nel consolidato 3.75-3.50 0[0 dei certificati del consolidato 5 0[0, n. 40,140, della rendita di L. 120, e n. 42,059 della rendita di L. 15, intestati a Zerboglio Vincenzo fu Maurizio, domiciliato in Torino, portanti a tergo dichiarazioni di cessione fatte li 23 gennaio 1888, dal titolare a favore del notaio Giuseppe Zerboglio fu Maurizio.

Si previene chiunque possa avervi interesse che il primo mezzo foglio di detti certificati, contenenti le dichiarazioni di cessione suaccennate, sono stati uniti ai rispettivi corrispondenti certificati del consolidato 3.75-3.50 0[0, emessi in sostituzione, per conversione, formandone parte integrante, e che perciò isolatamente non hanno alcun valore.

Roma, il 15 febbraio 1908.

*Per il direttore generale*
GARBAZZI.

3° AVVISO.

Con domanda del signor avv. Vittorio Busticca fu Gian Nicolò residente in Genova è stato presentato per tramutamento il certificato di rendita mista consolidato 5 0[0 n. 1610 di L. 25 privo di cedole, intestato a Facelli Rosa fu Pietro, nubile, domiciliata in Millesimo a tergo del quale esiste una dichiarazione resa illeggibile da forti cancellature fatte a penna.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, ove non vengano notificate opposizioni, si procederà senz'altro a dar corso alla chiesta operazione di tramutamento e a consegnare il nuovo titolo a chi di diritto.

Roma, 15 febbraio 1908.

*Per il direttore generale*
ZULIANI.

**AVVISO.**

Si notifica che le cedole delle obbligazioni della ferrovia *Lucca-Pistoia* (Emissioni 1856-1858-1860) pei semestri sottoindicati, sono soggette alle ritenute qui appresso indicate:

| | Semestre al 1° marzo 1908 | Semestre al 1° settembre 1908 |
|---|---|---|
| Imposta di ricchezza mobile . L. | 1 26 | 1 26 |
| Tassa di negoziazione . . . » | — 18 | — 18 |
| Totale delle ritenute . . L. | 1 44 | 1 44 |
| Somma netta pagabile . . . » | 4 86 | 4 86 |
| Importo lordo di ogni cedola. L. | 6 30 | 6 30 |

Nulla è innovato quanto alle ritenute già stabilite per le cedole delle anteriori scadenze.

Roma, il 15 febbraio 1908.

*Il direttore generale* MORTARA. *Il direttore capo di ragioneria* MACCHI.

**AVVISO.**

Con decreto del ministro del tesoro in data 10 febbraio 1908, il signor Cavallo Giustino fu Nicola, notaio residente ed esercente in Chieti, è stato accreditato presso quella intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

**Direzione generale del tesoro** (*Divisione portafoglio*).

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 17 febbraio, in lire 100.03.

Il prezzo del cambio che applicheranno le dogane nella settimana dal giorno 17 al giorno 23 febbraio 1908, per daziati non superiori a lire 100, pagabili in biglietti è fissato in lire 100.00.

## MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

**Ispettorato generale dell'industria e del commercio**

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

*15 febbraio 1908.*

| CONSOLIDATI | Con godimento in corso | Senza cedola | Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi |
|---|---|---|---|
| 3 3/4 % *netto*. | 103 31 12 | 101.44 12 | 102.33 88 |
| 3 1/2 % *netto*. | 102.13 96 | 100 38 96 | 101 69 75 |
| 3 % *lordo*.... | 69 66 67 | 68.46 67 | 68.76 49 |

# Parte non Ufficiale

## PARLAMENTO NAZIONALE

## CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato, 15 febbraio 1908

*Presidenza del presidente* MARCORA.

La seduta comincia alle 14.10.

MORANDO, segretario, legge il processo verbale della seduta precedente.

PENNATI, dichiara che ieri, per equivoco materiale, votò contro la sospensiva, mentre voleva votare a favore.

BORCIANI e FERA dichiarano che, se ieri si fossero trovati presenti alla seduta, avrebbero votato in favore della proposta sospensiva presentata dall'on. Chiesa.

CALVI e FARINET FRANCESCO dichiarano, invece, che avrebbero votato contro la sospensiva.

(Il processo verbale è approvato).

*Interrogazioni.*

COTTAFAVI, sottosegretario di Stato per le finanze, risponde all'on. Paniè, il quale domanda se, in accoglimento dei voti da tempo espressi dal Consiglio di disciplina dei procuratori di Torino, non si creda di proporre opportune disposizioni legislative per il condono delle soprattasse e pene pecuniarie per le contravvenzioni alle leggi sulle tasse degli affari. Dichiara che sono in corso gli studi per vedere se si possa prendere qualche provvedimento.

PANIÈ, prende atto di questa promessa, augurando che ai condoni saltuari si sostituisca il sistema di disposizioni di legge.

POZZO, sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e culti, risponde ad una interrogazione dell'on. Paniè, il quale sollecita i miglioramenti più volte promessi al personale straordinario degli economati, dichiarando essere intendimento del Governo di collocare in pianta stabile quel personale, ciò che sarà fatto probabilmente durante le ferie pasquali.

PANIÈ, prende atto di queste dichiarazioni, e si dichiara sodisfatto.

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde all'on. Bianchi Emilio, che segnala la necessità di istituire il servizio delle merci a piccola velocità nella stazione di Santaluce e nella fermata di Vicarello sulla linea ferroviaria Pisa-Roma, osservando che finora le condizioni del traffico non consigliavano di istituire questo servizio. Aggiunge che ora sarà esaminata la questione con la maggiore benevolenza.

BIANCHI EMILIO dichiara di essere in parte sodisfatto, confidando che la Direzione generale delle ferrovie vorrà riconoscere giusta e opportuna la domanda che le viene rivolta.

BERTETTI, sottosegretario di Stato per le poste e per i telegrafi, all'on. Bianchi Emilio, il quale rileva la necessità di non ostacolare ulteriormente la costruzione della rete telefonica toscana ai Comuni delle colline pisane, che da tanto tempo e con tanta insistenza la richiedono, afferma che il Governo, lungi dall'ostacolare quella costuzione, non ha risparmiato sforzi per indurre la Società esercente di quella rete a mettersi in regola con gli obblighi, che le incombono, senza di che nessuna nuova concessione può esserle fatta.

BIANCHI EMILIO è lieto di aver provocato queste precise dichiarazioni del Governo, perchè così le popolazioni interessate sapranno a chi addebitare la responsabilità degli inconvenienti che lamentano.

POZZO, sottosegretario di Stato per la grazia, giustizia e culti risponde all'on. Bianchi Emilio circa l'urgente necessità di profonde riforme del procedimento civile diretto a rendere più pronta, più efficace, e meno dispendiosa l'amministrazione della giustizia, dichiara che il Guardasigilli si è occupato con la massima alacrità dell'argomento, e presenterà presto alla Camera un disegno di legge nel senso desiderato dall'interrogante.

BIANCHI EMILIO si compiace di questa promessa, della quale prende atto, convinto che sarà sollecitamente mantenuta.

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde all'on. Lucca, il quale domanda se e quando la Direzione generale delle ferrovie, intenda estendere la provvida disposizione del riposo periodico per turno anche agli agenti delle categoria, che ne sono ancora privi, dichiarando che si è provveduto a conciliare l'interesse del personale con le esigenze del servizio, applicando nella più larga misura possibile il sistema del lavoro ridotto.

LUCCA ringrazia il sottosegretario di Stato, augurando che le Amministrazioni dello Stato intendano l'opportunità di dare il buon esempio per l'osservanza delle leggi.

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde all'on. Cavagnari, il quale chiede se il Governo intenda concedere un conveniente sussidio alla sistemazione della strada intercomunale lungo il torrente Malvaro nei comuni di Cicagna, Norsica e Favale, del circondario di Chiavari, resa addirittura impraticabile, e se non creda di presentare un disegno di legge per affidare alle provincie la manutenzione delle strade comunali obbligatorie, affinchè possano rispondere allo scopo delle comunicazioni, per cui furono costrutte. Dice che il Governo attende che i Comuni interessati presentino le domande e i progetti in conformità delle disposizioni di legge.

Soggiunge che il ministro dei lavori pubblici, esauriti più urgenti problemi relativi alla viabilità comunale, studierà anche quello relativo alla manutenzione delle strade obbligatorie.

CAVAGNARI, si dichiara soddisfatto, ricordando al Governo che i Comuni non hanno i mezzi per provvedere alla manutenzione delle strade comunali obbligatorie.

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde all'on. Artom il quale interroga circa la data del termine massimo fissato dallo Stato alla ditta concessionaria per la costruzione dei tronchi ferroviari Bagni di Lucca-Castelnuovo e Aulla-Monzone, dichiarando che il termine è di quattro anni come risulta dal contratto stipulato.

ARTOM prende atto di questa dichiarazione, invitando il Governo a far sì che la linea si compia al più presto.

SANARELLI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, dichiara all'on. Scorciarini-Coppola che le Casse provinciali instituite colla legge 15 luglio 1906, per il credito agrario, non hanno ancora cominciato a funzionare per alcune difficoltà incontratesi nell'applicazione della legge; e che in ogni modo i Consorzi agrari, le Casse rurali, i Monti frumentari e simili sono regolati da speciali disposizioni.

SCORCIARINI-COPPOLA, insiste sulla necessità di servirsi degli enti locali per il funzionamento del credito agrario affidato alle Casse provinciali. Prega perciò il Governo di inspirare a tale concetto l'attuazione della legge del luglio 1906 (Bene).

*Seguita la discussione del disegno di legge sul Benadir.*

CAVAGNARI pure dichiarandosi disposto a votare la proposta per il Benadir e per l'Eritrea, ricorda al ministro che la nostra politica coloniale nel Mar Rosso fu iniziata come un mezzo per tutelare i nostri interessi nel Mediterraneo, e sarebbe lieto di sapere se ed in quanto quell'indirizzo sia mutato.

TITTONI, ministro degli affari esteri, dichiara all'on. Cavagnari che il Governo, curando la nostra politica coloniale nel Mar Rosso, non perde di vista gli interessi nostri in altre regioni.

PRESIDENTE, legge l'articolo 1 nel nuovo testo concordato, tenendo conto anche di un emendamento dell'onorevole Pozzato.

(È approvato; si approvano anche l'articolo 2 e l'articolo 2-*bis*).

CAVAGNARI, all'articolo 3 considera eccessive le facoltà che si vogliono accordare al Governo, e vorrebbe perciò che i provvedimenti presi per effetto dell'articolo in esame, fossero poi sottoposti alla sanzione legislativa. Presenta in questo senso un emendamento.

GALLI ROBERTO crede necessario emendare il primo capoverso dell'articolo nel senso di stabilire che gli indigeni saranno governati con la maggiore equità ed umanità, senza però arrivare all'applicazione immediata delle leggi costituzionali.

DI SCALEA, osserva all'on. Cavagnari che le facoltà di cui si tratta nell'art. 3 non sono accordate al governatore locale, ma sono invece accordate al Governo del Re sotto la sua responsabilità dinanzi al Parlamento. Non accetta quindi l'emendamento dell'on. Cavagnari.

TITTONI, ministro degli esteri, osserva all'on. Cavagnari che le disposizioni dell'art. 3 sono quelle in vigore per l'Eritrea. Accoglierebbe la proposta dell'on. Galli, modificandola così: « tenendo conto dei principî fondamentali delle leggi italiane ».

DE MARINIS, relatore, non crede che sia qui il luogo opportuno per la proposta dell'on. Galli.

DI STEFANO suggerisce la formula: « ove non siano contrarie ai principii fondamentali di umanità e di giustizia a cui si ispirano le leggi italiane ».

RICCIO VINCENZO crede che sia più semplice sopprimere tutto l'inciso, non essendo ragionevole supporre il Governo capace di far cosa contraria alle leggi nazionali.

LUCIANI osserva che la soppressione proposta dall'onorevole Riccio porterebbe ad un soverchio rispetto alle consuetudini locali. S unisce alla formula proposta dall'on. ministro.

GALLI accetta la proposta del ministro degli affari esteri.

(L'articolo 3 è approvato con l'emendamento dell'on. ministro. Sono approvati anche gli altri articoli fino al 10).

POZZATO, all'articolo 10 propone un emendamento nel senso che i residenti debbano essere funzionari civili idonei a tali uffici, e possibilmente scelti fra gli ufficiali coloniali.

TITTONI, ministro degli affari esteri, conviene in massima ne concetto sostenuto dall'onorevole Pozzato, ma accetta il suo emendamento sotto forma di raccomandazione.

POZZATO, non insiste nel suo emendamento.

(Si approva l'articolo 10; si approvano anche l'articolo 11 con un emendamento dell'onorevole Pozzato, e gli altri fino al 15).

GALLETTI all'articolo 16 dubita che il corpo coloniale del Benadir, anche così come sarà riformato, possa essere capace di garantire efficacemente la difesa del nostro possedimento; onde raccomanda che, almeno, il reclutamento degli ascari si faccia possibilmente fra le tribù musulmane.

Domanda poi perchè, per il Benadir, si proponga una organizzazione militare diversa da quella che vige in tutte le altre colonie anche di altri paesi, e che può essere cagione di gravi pericoli. Quindi invita il Governo a crescere notevolmente il numero degli ufficiali destinati a comandare le truppe coloniali.

Raccomanda altresì che la R. marina faccia studiare le condizioni di navigabilità del Giuba almeno fino a Bardera.

Propone poi che il corpo armato della colonia prenda il nome di R. corpo di truppe coloniali della Somalia italiana, invece che del Benadir. Propone pure che sia detto espressamente, che la difesa e la sicurezza della colonia siano affidate anche agli ufficiali ed equipaggi della marina.

Trova poi superfluo dire che la facoltà di ordinare le operazioni militari spetta non solo al governatore, ma anche a chi ne fa le veci.

Vorrebbe poi che, per ordinare queste operazioni, il governatore avesse l'obbligo di sentire le autorità militari.

TITTONI, ministro degli affari esteri, espone le ragioni per cui l'ordinamento militare del Benadir non può essere identico a quello dell'Eritrea. Dichiara che terrà conto delle varie speciali considerazioni svolte dall'onorevole preopinante. Ma è dolente di non poterne accogliere gli emendamenti.

(Si approvano gli articoli dal 16 al 24 ed ultimo secondo il nuovo testo concordato fra il ministro e la Commissione).

*Discussione del disegno di legge: Proroga della legge del 1903 sull'ordinamento della Colonia Eritrea.*

RICCIO, ricorda che fin dal 1890 il Governo aveva assunto l'impegno di dare un definitivo assetto giuridico alla Colonia.

Non può dunque approvare questo sistema di proroghe successive, le quali non fanno che perpetuare un dannoso stato di precarietà e di incertezza.

Dimostra la necessità di por fine il più sollecitamente possibile alla presente condizione anormale di cose, per cui la Cassazione affermò che le nostre leggi hanno applicazione nella Colonia Eritrea.

Lamenta la tendenza, costantemente manifestatasi nel Governo, di sottrarre l'ordinamento giuridico della colonia al controllo del Parlamento.

Insiste pure sulla necessità doverosa di dare un più organico assetto ai tribunali coloniali e di far sì che anche gli indigeni siano tutelati da sufficienti guarentigie per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia, limitando gli esorbitanti poteri dei residenti, i quali ora sono arbitri della vita, della libertà e delle sostanze degli indigeni.

Crede a questo proposito che il migliore consiglio sarebbe per questa parte di tornare all'ordinamento Martini del 1902.

Richiama su queste considerazioni tutta l'attenzione del ministro, dichiarando che intanto voterà la proroga come una necessità, augurandosi che sia veramente l'ultima e definitiva (Bene — Bravo).

MARTINI (segni di attenzione) non crede che sia questo il momento opportuno per una ampia ed esauriente discussione sulle cose dell'Eritrea. Ritiene tuttavia di dover rilevare alcune osservazioni fattesi nello svolgimento delle interpellanze.

Promette che l'Eritrea costa all'Italia non già sette, come si è detto, ma poco più di cinque milioni. Avverte però che non c'è colonia, la cui amministrazione non gravi in parte sul bilancio della madre patria.

Quello, che abbiamo ragione di attenderci dalla colonia, si è che essa apra alla nostra attività nuovi sbocchi commerciali. Ora l'oratore rileva che il mercato dell'Etiopia e dell'Harrar è ormai conquistato da alcuni dei nostri principali prodotti, come le stoffe di cotone.

Altri prodotti, invece, vengono tuttora dalla Francia e dalla Germania, mentre potrebbero essere forniti da noi a condizioni di gran lunga migliori.

Nota poi che l'azione del governatore è inceppata dal Governo centrale, grazie ad un ordinamento, che è la negazione di qualunque principio di autonomia; fino a fare della colonia una Provincia del Regno, con tutti gli inevitabili impedimenti ed indugi burocratici, che deprimono qualunque energia e qualunque iniziativa.

Poichè si è parlato delle miniere d'oro nell'Eritrea, l'oratore nota ch'egli si limitò a disporre le indagini e gli studi opportuni. Si costituì una Società col capitale di due milioni, a cui la concessione fu fatta non dal governatore, ma dal ministro degli affari esteri on. Visconti-Venosta.

Dichiara che la colonia è indubbiamente un campo aurifero; che vi sono già due Società concessionarie, le quali hanno impreso i lavori, e che altre domande di concessione sono state presentate al Ministero. Ciononostante, vi fu chi non esitò a dire e a stampare che le miniere aurifere erano una invenzione del governatore (Commenti — Si ride).

Per quel che riguarda la parte agricola, osserva che la Colonia dà un ricco prodotto di grani, di caffè, di cotone.

Segnala però il grave inconveniente, senza esempi presso le altre nazioni, che i prodotti coloniali, entrando in Italia, siano soggetti a dazio secondo la tariffa generale (Commenti).

Accenna inoltre al progetto di un canale irrigatorio, che permetterebbe di estendere grandemente la coltivazione del cotone sul Gash, ed alla necessità di migliorare i mezzi di comunicazione.

In conclusione, afferma che mancano ancora i mezzi per mettere la colonia in valore (Commenti).

Se, osserva l'oratore, ci persuaderemo che finora abbiamo fatto poco o nulla per la Colonia, e talvolta abbiamo fatto il contrario di quello, che avremmo dovuto, non ci meraviglieremo, se non ne abbiamo tratto tutto quello che avremmo potuto e dovuto trarne.

Il vero è che noi abbiamo iniziato la politica coloniale colla più assoluta impreparazione, quasi ignorando quello che fosse la politica coloniale, della qual cosa potrebbero moltiplicarsi gli esempi.

Così abbiamo sottoscritto la convenzione di Bruxelles, per cui ci è vietata l'esportazione dell'alcool nell'Eritrea, la quale ora è

invasa dall'alcool di altre nazioni, e ci incombe l'obbligo di liberare gli schiavi anche se non trattisi di sudditi nostri; come ad esempio quando trattisi di carovanieri, i quali, vedendosi privati dei loro servi, per l'avvenire si guardano bene di venire ai nostri mercati e prendono altre vie. (Commenti).

Poichè il vero è che questo principio grandioso e umanitario dell'abolizione della schiavitù si risolve in una solenne insidia internazionale. (Commenti).

Infine, poichè si è accennato al pericolo di gravi complicazioni per la eventualità della morte del Negus, l'oratore, pure augurando lunga vita a Menelik, che è, per mente, superiore a tutti i suoi capi, e che desidera sinceramente la pace e l'amicizia con noi, esprime il convincimento che, anche in caso di successione, la Colonia non sarà affatto minacciata.»

Non sarà minacciata soprattutto, se con anticipati atti di difesa, non assumeremo l'aspetto quasi di provocatori (Commenti); e se sapremo resistere a certe velleità militaristiche, le quali, dopo aver taciuto per dieci anni, sembrano ora volersi ridestare. (Commenti animati).

Concludendo l'oratore, pur convinto che le nostre colonie meritino miglior fama di quella che non abbiano fra noi, non può tuttavia tacere di essere molto dubbioso nell'incoraggiare il Governo e il Parlamento ad una politica coloniale più vigorosa.

Le nostre colonie non sono amate dal paese, che non se ne appassiona; non sono pregiate dalle pubbliche amministrazioni, che ci dimostrano, rispetto ad esse, della più deplorevole ignoranza. Anche in Parlamento si dice e si ripete che ivi dobbiamo rimanere soltanto perchè è impegnato l'onore della nostra bandiera, il nostro amor proprio nazionale.

Come è possibile, esclama l'oratore, mettere in valore le nostre colonie, attrarre ad esse i capitali stranieri, mentre non facciamo che screditarle, predicandone la sterilità, mentre ad ogni momento torniamo a discutere se ci convenga conservarle od abbandonarle? (Benissimo).

Vi è stato chi in questa discussione ha proposto di cederle ad altri. Badi che troverà molto facilmente chi sia disposto a prendersele. E forse di qui a qualche tempo, edotti dalla prova dei fatti, i giudizi nostri potrebbero essere molto diversi, e di inconsulte deliberazioni potremmo averci amaramente a pentire. (Vivissime approvazioni — Vivi applausi — Molti deputati si congratulano con l'oratore).

TITTONI, ministro degli affari esteri, conviene coll'on. Martini che non sia possibile rimanerere in una Colonia senza la volontà decisa di conservarla; e ricorda che tale fu appunto il programma del Governo da lui esposto nella seduta dell'altro ieri.

Ammette altresì che ci siano, per ciò che riguarda l'Eritrea, alcune deficienze nella legislazione doganale; rammenta di avere egli stesso proposto una legge per correggerle almeno in parte; il che è indice delle intenzioni del Governo.

Accenna alle coltivazioni più facili e più rimunerative dell'Eritrea, e in particolar modo a quella del cotone; rilevando però che, ristretta nei limiti, entro cui fu contenuta finora, non potrebbe essere una sufficiente risorsa per la Colonia; e aggiungendo che, per estenderla, occorreranno grandi opere pubbliche.

Queste opere pubbliche, naturalmente, debbono non procedere, ma seguire di pari passo l'incremento economico della Colonia. E bisognerà anche stabilire a suo tempo con quali metodi quelle opere si dovranno fare.

Quanto alla schiavitù, ricorda di aver detto in altra occasione che sarebbe un grave errore abolirla bruscamente.

All'on. Riccio dichiara che, riconoscendo la opportunità di un assetto giuridico definitivo alla Colonia, ha incaricato una Commissione di uomini competenti degli studi e delle relative proposte.

Questi studi non son ancora compiuti: di qui la necessità della proroga, che il ministro ritiene e si augura debba essere veramente l'ultima e definitiva.

Espone le molte difficoltà, che si incontrano per assoggettare gli indigeni alle forme dei nostri procedimenti giudiziari. Tuttavia dichiara che terrà conto delle fatte raccomandazioni.

Termina pregando la Camera a dare il suo voto favorevole a questa proposta.

(L'articolo unico è approvato).

*Discussione del disegno di legge per il miglioramento dei pascoli montani.*

DA COMO, presenta il seguente ordine del giorno, sottoscritto anche dagli onorevoli Raineri, Ottavi, Rizzetti, Castiglioni, Guerci, Loero, Borghese, Poggi e Gorio:

« La Camera invita il Governo ad adottare provvedimenti, che valgano a disciplinare con criteri razionali l'uso dei pascoli comunali ed a migliorarne la produzione ed il godimento, diffondendo la conoscenza delle buone pratiche di alpicoltura, con esperienze dimostrative da compiersi sotto la direzione delle cattedre ambulanti di agricoltura ».

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura industria e commercio, e CREDARO, relatore, lo accettano come raccomandazione.

DA COMO, ringrazia e non insiste.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio prega la Commissione di non insistere sul testo da esso proposto dell'articolo secondo, e di accettare il testo ministeriale, ciò per ragioni d'ordine finanziario.

CREDARO, relatore, osserva che la Commissione aveva proposto che la spesa fosse stanziata in quattro soli esercizi e per una somma annua maggiore. Tuttavia non insiste.

GORIO, si occupa da molti anni dei bisogni e delle sofferenze delle nostre popolazioni montane. Si compiace quindi della presentazione di questo disegno di legge, e ne fa encomio al ministro.

Vota la legge; ma la vota senza entusiasmo, soprattutto dopo che la Commissione ha rinunziato al suo articolo secondo, rendendo così viepiù inadeguati i mezzi finanziari per attuare la legge stessa. È dolente che il ministro non abbia voluto consentire, a che il fondo, già insufficiente, sia speso almeno in quattro, anzichè in sei esercizi.

Questa legge non è che un avviamento; una promessa. *Altri* più larghi e più efficaci provvedimenti dovranno ad essa seguire, se si vorrà che la pastorizia, ora negletta, ritorni presso noi in fiore, e che men tristi sorti arridano alle forti e generose genti delle nostre regioni montane. (Benissimo — Bravo — Congratulazioni).

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio, conviene nei nobili e giusti concetti svolti dall'on. Gorio. Osserva che questa legge è la prima, che si occupi dei pascoli montani.

È dolente che le necessità finanziarie l'abbiano costretto a limitare la spesa. Afferma però trattarsi di un primo passo, al quale potranno seguire altri decisivi.

Assicura che, se una maggiore spesa risulterà necessaria, non mancherà di presentare le opportune proposte.

CREDARO, relatore, ringrazia l'on. Gorio e si associa ai concetti da lui espressi, prendendo atto delle dichiarazioni del ministro. Esorta la Camera ad approvare il provvido disegno di legge.

GORIO, prende atto delle dichiarazioni del ministro e del relatore.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio, prega la Commissione di non insistere nell'articolo terzo, che istituisce una apposita Commissione per l'applicazione della legge.

CREDARO, relatore, consente.

(Si approvano i due articoli del disegno di legge).

(Si approva senza discussione l'articolo unico del disegno di legge: Stanziamento per affitti di locali per l'Accademia delle Belle arti in Milano).

*Interrogazioni.*

CIMATI, segretario, ne dà lettura.

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro delle finanze, sui provvedimenti atti a risolvere la crisi vinicola.

« De Felice-Giuffrida ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio, per sapere in qual modo egli vorrà integrare, dopo gli splendidi risultati forniti dalla scuola professionale di Foggia, i lodevoli sforzi ed i grandi sacrifici incontrati dagli enti locali, per sviluppare di più tanto importante ed efficace insegnamento pratico.

« Castellino ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dell'interno sulle cause che minacciano di turbare l'ordine pubblico a Vizzini ».

« De Felice-Giuffrida ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica onde conoscere se intenda provvedere sollecitamente alla nomina degli ispettori scolastici ove i posti ne sono da tempo vacanti.

« Battaglieri ».

« Il sottoscritto chiede interrogare l'onorevole ministro guardasigilli sulle lungaggini di processi come quello contro la cessata Amministrazione comunale di Chignolo Po, lungaggini che durano da anni e che inceppano anche il regolare svolgersi della vita amministrativa.

« Romussi ».

« Il sottoscritto chiede interrogare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica per il ritardo frapposto al pagamento di quanto deve al comune di Corteolona quale concorso all'aumento di stipendio dei maestri fino dal 1906

« Romussi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici, sulla necessità di sistemare la stazione di Capo d'Orlando in modo confacente al suo grande sviluppo commerciale.

« Faranda ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici, sulla mancanza di vagoni pel trasporto degli agrumi nella stazione di Capo d'Orlando.

« Faranda ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dei lavori pubblici, sulla verità delle voci, che si ripetono insistentemente, di soppressione degli uffici circondariali del genio civile in Calabria.

« Alfonso Lucifero ».

« Il sottoscritto interroga il ministro dei lavori pubblici, per sapere se e come intenda sieno corrette le conseguenze del contratto improvvido intervenuto fra l'Amministrazione ferroviaria ed un privato appaltatore nell'affitto delle case di via Palestrina a Milano, che devono essere demolite per l'erigenda stazione.

« Eugenio Chiesa ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio per sapere se intenda presentare provvedimenti legislativi per autorizzare lo Stato a concessioni di nuove riserve di pesca nelle acque fluviali e lacuali, anche nell' intento di porre un freno efficace ai danni gravissimi che si arrecano alla pescosità con l'uso di mezzi eccessivamente distruttivi.

« Cardani ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno per sapere se vorrà presentare prossimamente, come pare abbia promesso, un nuovo progetto di legge sull'esercizio della farmacia.

« Arigò ».

« Il sottoscritto chiede d' interrogare il ministro delle finanze per sapere come intenda risolvere la questione del rimborso dell' imposta indebitamente pagata a Messina e nei 19 Comuni di quella Provincia afflitti dal terremoto, dai contribuenti ai quali va applicato il R. decreto 20 ottobre 1907.

« Arigò ».

*Sull'ordine del giorno.*

DI SANT' ONOFRIO, chiede di poter svolgere martedì la sua proposta di legge per costituzione in Comuni delle borgate Santa Maria, Malfa e Leni nell'isola di Salina.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell' interno, consente.

(Rimane così stabilito).

*Presentazione di disegni di legge e di relazioni.*

TITTONI, ministro degli affari esteri, presenta un disegno di legge per lo stanziamento di L. 162,080 nel bilancio degli esteri per l'esercizio 1908-909 per spese per la Macedonia.

CARCANO, ministro del tesoro, presenta un disegno di legge per le note di variazioni ai bilanci della marina e dell'istruzione pubblica e della marina per l'esercizio 1908-909.

PAIS-SERRA, presenta la relazione sul disegno di legge per maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1907-908

La seduta termina alle 18.25.

## DIARIO ESTERO

La stampa continua ad occuparsi molto dei progetti ferroviari del barone Aehrenthal per la penetrazione austriaca in Macedonia.

Il *Fremdenblatt* polemizza contro i giornali russi e francesi e dice che in realtà il Governo austro-ungarico prende una iniziativa che è soltanto motivata da ragioni economiche. Si tratta di un diritto, riconosciuto all'Austria-Ungheria dai trattati, di un diritto che l'Austria-Ungheria acquistò col consenso delle potenze firmatarie del trattato di Berlino e, quindi, anche della Russia e della Francia.

« La scelta del momento, prosegue il giornale ritenuto officioso, per tale iniziativa fu lasciata all'apprezzamento dell'Austria-Ungheria, la quale, scegliendo il momento presente, ha obbedito soltanto a considerazioni economiche; essa si pone adesso all'opera perchè vi è obbligata dal suo sviluppo economico. Le difficoltà interne dell'Austria-Ungheria le impedirono per lungo tempo di lavorare per il conseguimento di tale scopo.

« Dopo la conclusione del Compromesso austro-ungarico non poteva più essere il caso di indugiare ancora.

« Le ragioni della costruzione della ferrovia del Sangiaccato sono così semplici e chiare che sono superiori ad ogni critica degli avversari del progetto, così come lo è il diritto indiscutibile dell'Austria-Ungheria di attuare il progetto stesso.

« L'Austria-Ungheria non muoverebbe alcuna protesta se la costruzione della ferrovia del Sangiaccato dovesse condurre alla costruzione di altre ferrovie nei Balcani.

« Secondo l'opinione del Gabinetto di Vienna, il miglioramento delle vie di comunicazione nei Balcani contribuirebbe realmente a far raggiungere il più importante scopo dell'accordo di Muerzsteg, che tende ad aumentare il benessere dei popoli balcanici.

« Cade perciò ogni preteso contrasto fra l'accordo di Muerzsteg e l'azione dell'Austria-Ungheria, azione la quale nulla ha che fare colla politica. Gli scopi ele-

vati, che determinarono nel 1897 la conclusione dell'accordo austro-russo, permangono, e nessuno può asserire in modo giustificato che l'Austria-Ungheria con la sua iniziativa rinnegherebbe od apprezzerebbe meno questi scopi.

« L'Austria-Ungheria e la Russia si unirono nel pensiero che il loro durevole accordo doveva essere assicurato dalla comune garanzia dello *statu quo* nell'Oriente d'Europa, dalla rinuncia ad ogni conquista territoriale e dalla cooperazione solidale per il benessere dei cristiani nei Balcani.

« Questi scopi che il conte Goluchowski, a suo tempo, espose nelle sue dichiarazioni coll'unanime approvazione dell'opione pubblica russa non possono perdere la loro essenza ed il loro valore politico, perchè un tronco ferroviario deve essere costruito fra Uvae e Mitrovitza ».

La *Neue Freie Presse* dichiara poi inesatta l'informazione del *Temps* che il barone Aehrenthal abbia fatto capire a Pietroburgo che per ristabilire l'equilibrio nei Balcani si potrebbe dare alla Russia un compenso con la costruzione della ferrovia Danubio-Adriatico, ed aggiunge:

« Nei circoli autorevoli viennesi si assicura che non si sa nulla ufficialmente del progetto russo per la ferrovia Danubio-Adriatico. Qui non si hanno nemmeno notizie attendibili sull'impressione destata nei circoli ufficiali di Pietroburgo dalle dichiarazioni del barone Aehrenthal circa la ferrovia del Sangiaccato. Si attende un'informazione ufficiale in proposito ».

* * *

La Spagna si è decisa ad una azione più energica nel Marocco e le sue truppe, dopo aver occupato Marghika, con lo scambio di poche fucilate, si apprestano ad occupare altri punti ancora della costa dell'impero sceriffiano.

Un dispaccio da Madrid, 16, così spiega la nuova attitudine del Governo spagnuolo:

« Una Nota del ministro degli esteri espone le ragioni che motivarono l'occupazione di Marghika e che furono partecipate dai rappresentanti della Spagna ai ministri degli esteri delle potenze firmatarie dell'Atto di Algesiras nello stesso tempo che la spedizione era ordinata.

Le condizioni erano basate sulla inosservanza del trattato del 1894, che obbliga il Maghzen a garantire la sicurezza delle regioni circostanti alle piazze spagnuole e la necessità di adottare misure intese ad evitare che le tribù nemiche del Riff vengano a risolvere le liti loro entro i territori spagnuoli e specialmente per porre fine al contrabbando esercitato lungo il litorale.

Di fronte alla impossibilità di ottenere dal Maghzen di fare il necessario onde porre termine alla situazione attuale e dopo la partenza della mahalla da Marghika, abbandonata dal Maghzen, la Spagna si è decisa ad occupare Marghika.

La Nota ripete che questo provvedimento ha soltanto carattere provvisorio e dice che le forze spagnuole si ritireranno appena che il Maghzen adempia ai suoi impegni ».

Intanto nuovi fatti si svolgono al Marocco.

La *Gazzetta di Colonia* è informata da Tangeri che Mulai Hafid ha rivolto una vibrata protesta al corpo diplomatico, chiedendo che sia posto termine alla carneficina iniziata dai francesi, senza alcuna ragione, il 2 febbraio a Casablanca, a danno di tribù pacifiche e calme.

« Nessuna religione e nessuna morale può giustificare il procedere dei francesi, conclude Mulai Hafid, ed io protesto in nome della giustizia e della indipendenza del Marocco ».

* * *

Il trattato di commercio austro-serbo, è definitivamente concluso malgrado le ultime esitazioni e i cattivi prognostici. Non se ne conoscono ancora i dettagli: si sa solamente che è un trattato con tariffa sui prodotti industriali e clausola della nazione più favorita. Ma l'importazione del bestiame vivo in Austria-Ungheria è completamente soppressa e l'importazione di carne da macello è limitata. Questo trattato obbligherà la Serbia a sviluppare il suo sistema economico, passando dall'industria pastorale a quella agricola.

Questo trattato che il Governo di Belgrado ha dovuto subire per tema di vedere chiudere per sempre l'esportazione dei suoi prodotti nella limitrofa Ungheria, unico suo reale sbocco commerciale, troverà in Serbia non poche opposizioni ed accrescerà il malumore dei serbi contro l'Austria-Ungheria. Lo stesso Re Pietro ne è malcontento, come risulta da una intervista che un redattore del *Dnevne List*, organo dei radicali, ha avuto coll'arciprete Milan Djurit, uno dei più autorevoli deputati ministeriali. Secondo un dispaccio da Belgrado, 15, questa intervista ha fatto grande sensazione, essendo il Djurit un noto amico di Re Pietro. Egli disse che il trattato commerciale coll'Austria-Ungheria non è vantaggioso; pure la Serbia è costretta ad accettarlo, perchè esso solo può aprire al Re la via di Vienna e di Pietroburgo. Effettuate queste visite, Re Pietro è fermamente deciso ad abdicare.

* * *

Il conflitto surto fra la Cina ed il Giappone per la cattura fatta da una nave da guerra cinese del piroscafo giapponese *Tatsu Maru*, minaccia di allargarsi e di diventare una grossa questione diplomatica. Il *Tatsu Maru* era carico di armi destinate, a quanto pare, ai rivoluzionari della Cina meridionale. Ora, secondo un telegramma da Scianghai al *New York Herald*, l'Unione degli armatori giapponesi domanda che il piroscafo venga rilasciato. L'Unione dichiara che la cattura del piroscafo da parte dei funzionari della dogana cinese fu illegale, perchè il carico di fucili e munizioni era stato debitamente autorizzato dalla polizia di Osaka e dalle autorità doganali del porto di Kobe. L'Unione afferma inoltre che le autorità di Macao avevano accordato il permesso per l'importazione delle armi che erano realmente destinate ai rivoluzionari cinesi.

Si viene a sapere ora che recentemente degli agenti del Governo giapponese avvicinarono prima i funzionari russi e quindi le autorità cinesi offrendo di vendere loro centomila fucili russi, parte delle spoglie fatte nella recente guerra. Non riuscendo a venderli nè ai russi nè ai cinesi, gli emissari giapponesi offersero le armi ai rivoluzionari filippini. Si crede quindi che il carico catturato al largo di Macao si componga appunto di queste spoglie di guerra.

## A GIOSUÈ CARDUCCI

Ieri, a Bologna, in occasione del primo anniversario della morte di Giosuè Carducci, sono state rese solenni onoranze alla memoria del poeta.

Il sindaco, con la Giunta, si recò a deporre corone di alloro sulla tomba di Carducci, alla casa da lui abitata e alla targa recante il nome del nuovo Viale Carducci.

Alle ore 10, nella grande aula della biblioteca all'Università, alla presenza delle autorità civili e militari, della vedova Carducci, dei professori, delle notabilità scientifiche, letterarie ed artistiche, degli studenti universitari, delle rappresentanze degli studenti di Milano, di Como, di Brescia, di Parma e di Pisa e di numerosissimi altri intervenuti, il prof. Giovanni Pascoli pronunciò un elevato discorso, frequentemente e calorosamente applaudito.

S. E. il ministro dell'istruzione, Rava, ha inviato il seguente telegramma al rettore dell'Università:

« Nell'anniversario triste della morte del Carducci il mio pensiero è con voi, che, nella nobilissima Università dove fu maestro insigne, ne rievocate la fulgida grandezza.

« Egli ha dato a noi colla sua opera di poeta, di letterato, di docente un forte esempio eccitatore e confortatore ed il compiacimento di averlo avuto collega ed amico.

« Nella mestizia di questo giorno e nella solennità dell'Ateneo che tanto egli amò, io alzo con voi il mio riverente saluto alla sua cara e gloriosa memoria.

« *Rava* ».

Cittadini di ogni ordine sociale si recarono in pellegrinaggio alla casa ed alla tomba del poeta.

*** A Ravenna, nel recinto della tomba di Dante è stata inaugurata una targa commemorativa di Carducci, pregiato lavoro dello scultore Alessandro Massarenti.

Un imponente corteo, composto delle rappresentanze del municipio e della Provincia, delle Associazioni cittadine con 32 bandiere, degli studenti di Ravenna e Bologna, dei pompieri, di due musiche e grande folla, partì alle 14.30 da piazza Vittorio Emanuele e si diresse, percorrendo le vie della città, alla tomba di Dante.

Nel recinto di Braccioforte venne scoperta, a sinistra della lapide di Mazzini, la targa dedicata alla memoria di Giosuè Carducci.

Parlarono brevemente, offrendo e ricevendo in consegna la targa, il presidente del Comitato, avv. Poleti, ed il sindaco.

Indi al teatro massimo « Dante Alighieri » il prof. Guido Mazzoni fece, applauditissimo, dinanzi a grandissimo pubblico, la commemorazione di Giosuè Carducci.

Alla commemorazione si unì da Roma, col telegramma seguente, S. E. il ministro dell'istruzione pubblica:

« Prof. Guido Mazzoni — Ravenna.

« Ti accolga nella mia Ravenna il saluto bene auspicante all'altezza della parola che evocherà il poeta della terza Italia nel recinto sacro al nome glorioso del divino poeta.

« *Rava* ».

*** A Napoli il capitano Aurelio Nappi commemorò applauditissimo, all'Associazione liberale, Giosuè Carducci.

Assistevano alla conferenza gli onorevoli Masoni e Guerritore ed un pubblico elettissimo.

*** S. E. il ministro Rava, con felice pensiero, volendo degnamente onorare il poeta glorioso, dispose che nella biblioteca « Alessandrina » di Roma, si desse continuazione ed incremento alla collezione di opere e pubblicazioni carducciane di cui esiste già un primo nucleo di recente e felice acquisto; affinchè nessuna particolarità che si riferisce alla vita e alle opere di lui vada dispersa.

*** Al Collegio romano, nell'aula massima, dinanzi ad un pubblico numerosissimo ed eletto, il prof. Giovanni Marradi, commemorò Giosuè Carducci, esponendo splendidamente la gloriosa figura del poeta. Vivissimi applausi coronarono la conferenza del Marradi, e si ripeterono sempre più espressivi quando egli declamò la « Canzone di Legnano », una della più ispirate poesie carducciane.

Alla conferenza assisteva anche S. E. Rava, che complimentò il valoroso conferenziere.

# NOTIZIE VARIE

## ITALIA.

**L'inchiesta per l'esercito.** — La seconda Sottocommissione continuò ieri a Venezia i suoi lavori interrogando: colonnello Maranesi del distretto di Sacile; capitano Mameli del 68° fanteria; capitano Macola del 7° alpini; capitano Lattarulo del 13° fanteria; tenente Feliciani del 14° fanteria; tenente Santini della sottodirezione del genio di Padova; tenente Baratieri del 20° artiglieria Padova; tenente Fulcro direzione del genio Venezia; tenente colonnello Barbetta 68° fanteria; tenente Fresco direzione genio Venezia; capitano Porta aiutante di campo brigata Pinerolo; capitano Cerio del reggimento Genova cavalleria; tenente Salamone 80° fanteria; tenente Fineschi del 67° fanteria; tenente Martelli 7° alpini; tenente Cittadino artiglieria montagna; ragioniere Longo 20° artiglieria; farmacista capo Marine; capitano Dal Fabbro genio Belluno.

*** La prima Sottocommissione l'altrieri si recò ad Alessandria, dove conferì col maggior generale Bona, comandante interinale del corpo d'armata, e coi comandanti del 71° e 72° reggimento fanteria e dell'11° artiglieria, colonnelli Del Buono, Maggiorini-Scarampi e Cassisi, in compagnia dei quali fece una visita ai rispettivi quartieri. Visitò inoltre l'ospedale militare, il panificio ed i magazzini della direzione dell'artiglieria, accompagnata in questa visita dal direttore del genio, colonnello Natale, dal direttore dell'ospedale, tenente Canetti, e dal colonnello Berti, direttore del commissariato.

**In Campidoglio.** — Il Consiglio comunale di Roma è convocato per questa sera, alle ore 21, in seduta pubblica e segreta.

Fra le nuove proposte notansi:

Mozione di vari consiglieri circa il diritto di voto dei Corpi organizzati dipendenti dai Comuni e dalle Provincie.

Ordinamento delle delegazioni.

**Per la « Piazza d'armi ».** — Il municipio di Roma comunica:

« Contrariamente a quanto sarebbe stato riferito alla Commissione che esamina il progetto di legge sui provvedimenti per Roma, l'Amministrazione comunale non ha ancora determinato l'area da adibirsi ad uso di Piazza d'armi.

« Cade perciò quanto si è detto in ordine ai terreni della Farnesina ed al prezzo.

« Qualunque trattativa che al riguardo fosse interceduta colla passata Amministrazione, non può vincolare la nuova Amministrazione ».

**Liste elettorali dei probiviri.** — Nel prossimo venturo mese di marzo si procederà alla revisione delle liste elettorali dei sei collegi di Roma istituiti con R. decreto 20 febbraio 1898.

S'invitano tutti coloro che vi abbiano interesse a presentare, non più tardi del giorno 15 di detto mese di marzo le domande per modificazioni delle liste precedenti o per iscrizioni di nuovi elettori.

**Leva sui nati del 1888.** — L'elenco degli inscritti in Roma sulla lista di leva dei nati nell'anno 1888 trovasi ostensibile nella direzione dell'ufficio municipale di statistica posto in via Poli, n. 54, p. 3°; gl'iscritti stessi, per l'estrazione del numero, sono invitati a recarsi alle ore 9 dei giorni 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 febbraio in via Sant'Ambrogio, n. 5.

**Congresso giornalistico.** — All'Associazione della Stampa, di Roma, s'inaugurò, iermattina, l'annunziato Congresso dei rappresentanti le varie Associazioni giornalistiche italiane convenuti a trattare alcune proposte di riforma della legge sulla stampa, presentate dall'Associazione lombarda dei giornalisti, sedente in Milano.

Erano presenti S. E. il ministro Orlando e il sindaco di Roma,

comm. Nathan, parecchi deputati giornalisti e numerosi colleghi della stampa cittadina e corrispondenti.

L'on. Barzilai, presidente dell'Associazione di Roma, salutò l'Associazione lombarda dei giornalisti, e tutte le delegazioni delle altre Associazioni della stampa. Poi, accennati gli scopi del Congresso, chiude nobilmente dicendo che è tradizione della nostra Associazione di volgere tutta l'opera sua ad accrescere il decoro e a rafforzare il diritto del giornalismo italiano.

Vivissimi applausi salutarono le nobili parole dell'on. Barzilai.

Seguì l'on. Romussi, il quale si augurò che il ministro guardasigilli tenga conto delle deliberazioni del Congresso e chiuse applaudito, mandando un saluto a Roma, madre del diritto.

Venne pure applaudito il sindaco Ernesto Nathan, che salutò i congressisti in nome di Roma, fiducioso che i congressisti si proporranno un duplice scopo: la santità della vita privata e il risanamento della vita pubblica.

Parlò ultimo S. E. il ministro Orlando Con delicate parole lasciò intendere la necessità di riformare la legge circa il reato di diffamazione. Si compiacque che i giornalisti chiedano la veste di pubblici ufficiali, non per percepire maggiori stipendi, ma per assumere, con l'obbligo della prova ai giornalisti querelati, un alto dovere.

Per acclamazione furono nominati presidenti del Congresso gli onorevoli Barzilai e Romussi, e il marchese F. Crispolti.

Dopo l'inaugurazione fu servito ai congressisti nelle sale dell'Associazione un *lunch*.

Nel pomeriggio il Congresso, sotto la presidenza dell'on. Barzilai, iniziò i lavori con discussioni importanti, elevate. Stamane i lavori proseguirono fino alla chiusura che avvenne poco dopo il meriggio.

Questa sera agli ospiti congressisti sarà offerto un banchetto di onore al Grand Hôtel, per iniziativa dell'Associazione della Stampa e del Sindacato dei corrispondenti.

L'altra sera, nella sala dell'Associazione, ai congressisti venne offerto un ricevimento d'onore che riuscì brillante, cordiale.

**I concerti popolari al Corea.** — L'inaugurazione del vecchio anfiteatro Corea, ridotto a sala per i concerti popolari, assurse, nel pomeriggio di ieri, alle proporzioni di un avvenimento cittadino. Il desiderio di vedere la trasformazione dell'antico circo in elegante e vasta sala per concerti, la fama del maestro Giuseppe Martucci, direttore del conservatorio di Napoli, che avrebbe diretto, e la scelta dei rinomati pezzi orchestrali che si sarebbero eseguiti, acuirono la curiosità del pubblico e fecero che ieri l'altro si acquistassero tutti i biglietti non appena la vendita ne venne aperta.

Il Corea presentava quindi ieri un aspetto veramente imponente. Non un posto vuoto nelle poltrone, nelle sedie, nei palchi che circondano la platea, nelle varie gallerie superiori ai palchi. Un pubblico elegante, scelto, nel quale notavansi tutte le celebrità musicali di Roma ed i buongustai dell'arte; tutti lodavano la trasformazione del locale e specie la veramente splendida illuminazione elettrica.

Al suo apparire, l'illustre Martucci fu salutato da un caloroso e generale applauso del pubblico e degli artisti componenti l'orchestra municipale, accresciuta di numero e di buoni elementi scelti dalla R. accademia di Santa Cecilia, cui oggi essa orchestra è aggregata.

E gli applusi si ripetettero ad ogni numero del programma eseguito con insieme e finezza straordinaria.

Piacque l'esecuzione dell'*ouverture* dell'opera l'*Assedio di Corinto* del Rossini; entusiasmò l'interpretazione della celebre e grandiosa *Sinfonia* n. 3, detta l'*Eroica* del Beethoven, specie nella meravigliosa *marcia funebre* che è una delle più belle pagine musicali del grande compositore tedesco. Elegante e fine la esecuzione dell'*andante* e *minuetto* del Mozart; superiore ad ogni elogio quella della *Vita della foresta*, che si volle bissata e l'altra dell'*ouverture* del *Tannhäuser* del Wagner.

Terminato il riuscitissimo concerto, il Martucci fra caldissimi applausi dovette più volte presentarsi a ringraziare il pubblico che lo acclamava, giustamente, quale uno dei migliori direttori d'orchestra del giorno.

Vennero notati alcuni inconvenienti fra cui la difficoltà di entrare e di uscire dalla sala, e lo assordante suono delle campane della vicina chiesa che ieri costrinse il Martucci, più fiate, a sospendere il concerto; ma ad eliminarli, certamente provvederà l'autorità municipale d'accordo con la presidenza della R. Accademia.

**Concerto Rendano.** — Un pubblico scelto e più numeroso del consueto riempì ieri l'altro la sala Umberto I per ascoltare la nona audizione pianistica data dall'illustre artista Alfonso Rendano.

Egli eseguì con la sua ben nota valentia i vari numeri dello scelto programma. Vennero molto gustati il *Notturno* n. 2, del Field, la *Romanza senza parole* n. 18, del Mendelssohn, il *Notturno* (Op. 32, n. 1) e lo *Studio* (Op. 10, n. 11), dello Chopin, e la *Romanza*, tanto carina, finissima, del Tschaikowsky.

Applauditissime poi più degli altri numeri la *Sonata* (Op. 27, n. 1), e la *Sonata, quasi fantasia* (Op. 27, n. 2), del Beethoven, ed i due pezzi, di grandissimo effetto, *Pastorale* ed *Orages*, di Liszt, coi quali si chiuse la bellissima audizione.

Il giorno 20 corr. avrà luogo la decima audizione, sempre nella stessa sala Umberto I, in via della Mercede.

**Società geografica italiana.** — Nell'ultima assemblea generale della Società l'on. presidente marchese Cappelli lesse il resoconto morale sociale, riassumente l'attività spiegata dal benemerito sodalizio nel decorso anno 1907.

Dopo aver notato che si tennero 13 adunanze, di cui 4 a Genova, promosse da quella Camera di commercio - ciò che dimostra come la Società geografica non sia più considerata una semplice accademia, la quale non oltrepassi i confini dell'astrazione scientifica - ha enumerato le conferenze tenute a Roma, precipua delle quali quella del duca degli Abruzzi sulla sua ascensione al Ruvenzori.

Passando agli intendimenti della Società nel campo della geografia esploratrice, l'on. Cappelli ha detto che sono state fatte laboriose trattative per inviare una missione nel Yemen, ma l'attuale stato di agitazione in quel paese, fronteggiante l'Eritrea, non ha finora permesso di avventurarvi una spedizione.

Altre trattative vennero iniziate per una missione di studio nelle regioni dell'Africa mediterranea, che più interessano, sotto l'aspetto geografico ed economico, il nostro paese.

È assicurato intanto l'invio di una missione della Società nella colonia eritrea e regioni contermini, onde esplorare quella vasta zona - quasi interamente vergine di orma europea - che si distende fra le rive del Mar Rosso e il ciglione dell'altipiano etiopico: la Dancalia.

A riempire poi una lacuna, lungamente lamentata nell'ambito della geografia applicata, la Società decretò un concorso a premio per un trattato teorico pratico di geografia economica e commerciale.

Il resoconto morale si chiude rilevando come mentre la Società geografica italiana al 1° giugno 1907 contava 857 soci, ai primi del 1908 ne contava 1407; il che significa un incremento del 65 per cento in un periodo di 21 mesi appena.

Non ultima nota importante è la fondazione di due sezioni in paesi coloniali, cioè una in Tunisi e una nell'Argentina. La prima conta 83 soci e la seconda 270.

**Scoperte archeologiche a Creta.** — Nell'ultimo fascicolo dei rendiconti dell'Accademia dei Lincei il dott. Luigi Pernier pubblica la relazione dei lavori eseguiti dalla Missione archeologica italiana in Creta dal 2 aprile al 12 settembre 1906.

Le indagini della Missione furono rivolte alla reggia di Phaestos per studiarne il sottosuolo e mettere in evidenza, per quanto fosse possibile, le rovine del palazzo primitivo, su cui la reggia

stessa s'inalza; all'acropoli di Prinià per seguire gl'indizi raccolti colà, a più riprese, dall'Halbherr, dal Mariani, dal Taramelli e per stabilire quanto si possa aspettare da una più larga esplorazione di quella promettente località.

Gli scavi di Phaestos hanno dato risultati molto soddisfacenti, perchè con essi si sono scoperte importanti costruzioni annesse al palazzo miceneo, sulla china meridionale, e l'intiera ala occidentale del palazzo primitivo sulla spianata dell'acropoli; ivi inoltre, per mezzo di pozzi di saggio, si sono potute studiare dovunque le opere di fondazione e gli strati archeologici, sottostanti così al primitivo, come al posteriore palazzo di Phaestos e si è ricuperata una ricchissima suppellettile di età minoica e neolitica.

I saggi sull'acropoli di Prinià hanno incontrato ovunque costruzioni ed oggetti che dall'età ellenica arcaica vanno fino al periodo ellenistico o romano.

Tanto di questi, quanto di quelli ritrovati a Phaestos, come negli anni precedenti, se n'è avuta una parte per le pubbliche raccolte preistoriche d'Italia.

Nel breve intervallo di tempo fra la campagna di Phaestos e quella di Prinià, il Pernier fece due escursioni, una a Lebena per lo studio del tempio e degli annessi edifizi ivi scoperti dalla nostra Missione nel 1900, l'altra a Koumasa per visitare gli scavi delle tombe e dell'abitato di epoca minoica primitiva, che ivi stava praticando l'eforo delle antichità cretesi, professor Stefano Xanthoudidis.

**Marina militare.** — La R. nave *Caprera* è partita da Zanzibar per Kisimayu il 15 corr.

**Marina mercantile.** — È partito da New York per Genova il *Lazio*, della N. G. I. Da Alessandria d'Egitto proseguì per l'Italia il *Tebe*, della stessa Società. Il *Sicilia*, pure della N. G. I., ha proseguito da Tangeri per Genova. Da Barcellona ha proseguito per il Plata il *Sardegna* e per Genova il *Sicilia*, entrambi della N. G. I. Il *Dandolo*, della Società veneziana, è partito da Massua per Aden e Calcutta.

## TELEGRAMMI

### (Agenzia Stefani)

VARSAVIA, 15. — Sono stati giustiziati undici condannati per assassinio e furto.

Una banda di terroristi alla stazione di Szjdlewice, sulla ferrovia della Vistola, ha tentato di fare saltare il treno postale, ma le bombe lanciate non hanno esploso ed i malfattori sono fuggiti.

NEW-YORK, 15. — Un ciclone si è scatenato su Tjeer nel Texas. Vi è un morto.

COSTANTINOPOLI, 15. — La notizia dell'esplosione di dinamite a Van non è finora confermata dai dispacci delle autorità consolari.

VALPARAISO, 15. — La squadra nord-americana del Pacifico, composta di sedici corazzate, preceduta dall'incrociatore cileno *Chacabuco* e da tre torpediniere, è sfilata nella baia dinanzi alla nave-scuola cilena *General Baruedano*, a bordo della quale si trovavano il presidente Montt ed il corpo diplomatico.

Sono stati scambiati i saluti d'uso tra le navi nord-americane e le batterie della costa.

Lo spettacolo grandioso produsse grande impressione sulla enorme folla che vi assisteva.

Più di 20,000 persone erano venute da Santiago per l'occasione.

La squadra ha continuato la sua rotta verso Callao.

RIO JANEIRO, 15. — Un soldato si è recato ieri al Ministero della guerra ed ha dichiarato che desiderava di parlare privatamente al ministro. Gli aiutanti di campo del ministro, insospettitisi, fecero arrestare il soldato, addosso al quale furono trovati un revolver ed un coltello. Si crede si tratti di uno squilibrato.

COSTANTINOPOLI, 15. — È morto Nouri bey, segretario generale del Ministero degli affari esteri.

VIENNA, 15. — La *Wiener Abendpost*, giornale ufficiale, ripete il desiderio già noto dell'Imperatore che venga festeggiato il suo giubileo esclusivamente con opere di beneficenza.

Il Consiglio dei ministri si è occupato della questione ed ha deliberato di agire per estendere la tutela dell'infanzia.

La *Wiener Abendpost* invita la popolazione a cooperare largamente a questo scopo.

LONDRA, 15. — Il primo ministro, sir H. Campbell Bannermann, è stato colpito da un leggero attacco d'influenza, ma il suo stato non desta alcuna inquietudine.

LONDRA, 15. — I giornali pubblicano il seguente dispaccio da Tangeri, in data d'oggi:

Mulay Hafid ha diretto al corpo diplomatico una protesta contro i recenti massacri degli M'Zambas da parte delle truppe francesi.

PETERMARITZBURG, 15. — Ogni speranza di salvare i minatori che sono rimasti sepolti nella miniera di carbone fossile è perduta.

Le esplosioni continuano sicchè è impossibile penetrare nella miniera. Le vittime ascendono a 72 fra cui 12 europei.

MADRID, 15. — L'*Epoca* dice che due squadroni di cavalleria che dovevano partire per Marghika fra qualche giorno s'imbarcheranno invece probabilmente domani per quella destinazione. Altri riparti del genio saranno pure inviati a Marghika. L'occupazione di questa località ha prodotto buona impressione fra gli indigeni.

TEHERAN, 16. — La voce corsa dell'assassinio dello Scià è destituita di fondamento.

PESHAWAR (Indie inglesi), 16. — Si dice che le truppe inglesi sieno entrate nella valle del Bazar senza colpo ferire.

PIETROBURGO, 16. - Le dimissioni del governatore generale della Finlandia, Gerhard, sono state accettate.

Gli succede il generale di cavalleria Bekmann, comandante del 22° corpo d'armata.

SIVIGLIA, 17. — Il Re Alfonso XIII ha conferito col ministro della guerra, generale Primo de Rivera, circa l'occupazione di Marghika. È stato deciso di inviare al Marocco una mezza brigata di cacciatori.

Il primo battaglione partirà da Algesiras e il secondo si imbarcherà oggi a Siviglia.

LISBONA, 16. — Martins de Carvalho, ministro delle finanze nel gabinetto Franco, si è imbarcato a bordo del vapore *Wilhelm II* per un viaggio in Europa.

PESHAWAR, 16. — Le truppe inglesi avanzando rapidamente hanno sorpreso improvvisamente gli zakka-kels ed hanno occupato le loro forti posizioni.

LONDRA, 16. — Si annunzia ufficialmente al dipartimento delle Indie che durante la spedizione alla frontiera dell'India le truppe inglesi hanno avuto soltanto un soldato ucciso ed un artigliere ferito gravemente.

LISBONA, 15. — I ministri, riunitisi nel pomeriggio per la prima volta presieduti dal Re, si sono occupati del disbrigo degli affari correnti.

Il Re aveva ricevuto prima parecchie delle Deputazioni che continuano ad arrivare dalle provincie.

Lo stato del Re migliora sempre. Egli ha per tutti parole che rivelano il suo coraggio e la sua saggezza.

VIENNA, 15. — La Delegazione ungherese ha terminati i suoi lavori, approvando in seduta plenaria i crediti per la Bosnia ed Erzegovina.

BERLINO, 15. — La Commissione della Camera dei signori ha approvato definitivamente in seconda lettura, con 14 voti contro 11, il progetto relativo alle misure da prendersi per consolidare

la germanizzazione delle provincie di Posen e della Prussia occidentale, già approvato dalla Camera dei deputati, ma introducendovi la restrizione che le proprietà appartenenti, in proprio o come fidecommisso, da oltre dieci anni allo stesso proprietario non potranno essere espropriate.

LISBONA, 16. — I ministri si sono riuniti per la prima volta col Re Manuel II al palazzo das Necessidadès per la firma dei decreti. La riunione è durata oltre un'ora.

Il Re vestiva la piccola uniforme di generalissimo.

Dopo la firma dei decreti il Re ha conversato coi ministri e li ha esortati a recarsi frequentemente al palazzo Reale, perchè ciò, egli ha detto, sarà utile agli interessi dello Stato.

LISBONA, 16. — Le condizioni della Regina Maria Pia sono migliorate. La Regina ha fatto ieri, per consiglio dei medici, una breve passeggiata nel giardino del palazzo de Ajuda.

Prossimamente il Re Manuel invierà nuove lettere credenziali a tutti i capi delle Missioni diplomatiche accreditate all'estero.

In tutte le chiese del Portogallo si continuano a celebrare cerimonie funebri in suffragio delle anime di Re Carlo e del principe Luigi Filippo.

LONDRA, 17. — Il corrispondente dello *Standard* da Fez telegrafa che, nella sua protesta ai rappresentanti delle potenze, Mulay Hafid dice che egli non è ostile ai cristiani e che, se ha dichiarato la guerra santa, lo ha fatto perchè questo era un mezzo politico per sostenere la sua causa.

Mulay Hafid si lagna che la Francia favorisca Abdel-Aziz e protesta contro il massacro della tribù degli Chaouias da parte dei francesi.

Mulay Hafid dice infine che per tre volte ha chiesto alle potenze di rimanere neutrali, e domanda alla Francia che lasci ai due Sultani di risolvere fra loro il conflitto.

CORDOVA, 17. — Il Re Alfonso XIII e la Regina Victoria sono giunti a Moratalla, festosamente accolti dalla popolazione.

ZAGABRIA, 17. — Le elezioni per la Dieta sono fissate pel 27 e il 28 corrente.

## OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

### del R. Osservatorio del Collegio Romano

*del 16 febbraio 1908*

| | |
|---|---|
| **Il barometro è ridotto allo** zero | 0° |
| **L'altezza della stazione è di metri** | 50.60. |
| **Barometro a mezzodì** | 764 35. |
| **Umidità relativa a mezzodì** | 77. |
| **Vento a mezzodì** | W. |
| **Stato del cielo a mezzodì** | coperto |
| **Termometro centigrado** — massimo | 13.2. |
| **Termometro centigrado** — minimo | 8 8. |
| **Pioggia in 24 ore** | mm. 2.9. |

*16 febbraio 1908.*

**In Europa**: pressione massima sulla Spagna; Madrid 778, minima a 145 sulla Scandinavia.

**In Italia nelle 24 ore**: barometro lievemente salito in Sicilia ed in Sardegna, diminuito altrove fino a 7 mm. in Liguria e Val Padana; temperatura generalmente aumentata; pioggiarelle sparse.

Barometro: minimo a 772 sulle isole, minimo intorno a 767 in Val Padana e Liguria.

**Probabilità**: venti deboli o moderati del 3° quadrante, cielo generalmente nuvoloso, pioggie sparse, mare mosso o poco agitato.

## BOLLETTINO METEORICO

**dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica**

Roma, 16 febbraio 1908

| STAZIONI | STATO del cielo ore 8 | STATO del mare ore 8 | TEMPERATURA precedente | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Massima | Minima |
| | | | nelle 24 ore | |
| Porto Maurizio | sereno | legg. mosso | 13 6 | 8 8 |
| Genova | coperto | legg. mosso | 12 3 | 9 2 |
| Spezia | nebbioso | mosso | 10 5 | 6 5 |
| Cuneo | sereno | — | 8 3 | 2 9 |
| Torino | nebbioso | — | 7 7 | 2 5 |
| Alessandria | — | — | — | — |
| Novara | 3/4 coperto | — | 10 0 | 3 0 |
| Domodossola | nebbioso | — | 10 8 | 3 2 |
| Pavia | nebbioso | — | 8 8 | 1 1 |
| Milano | 3/4 coperto | — | 10 4 | 3 8 |
| Como | coperto | — | 10 1 | 0 9 |
| Sondrio | nebbioso | — | 9 8 | 2 2 |
| Bergamo | 3/4 coperto | — | 7 8 | 2 6 |
| Brescia | 3/4 coperto | — | 9 9 | 2 3 |
| Cremona | coperto | — | 9 4 | 4 8 |
| Mantova | nebbioso | — | 9 4 | 0 0 |
| Verona | nebbioso | — | 8 7 | 3 2 |
| Belluno | coperto | — | 8 6 | 2 2 |
| Udine | coperto | — | 9 4 | 4 0 |
| Treviso | nebbioso | — | 9 0 | 2 9 |
| Venezia | coperto | calmo | 7 6 | 4 0 |
| Padova | coperto | — | 8 6 | 4 9 |
| Rovigo | nebbioso | — | 6 0 | 1 0 |
| Piacenza | 3/4 coperto | — | 9 3 | 3 0 |
| Parma | coperto | — | 8 0 | 1 9 |
| Reggio Emilia | coperto | — | 7 5 | 1 8 |
| Modena | coperto | — | 6 6 | 3 9 |
| Ferrara | nebbioso | — | 6 4 | 0 4 |
| Bologna | 1/2 coperto | — | 6 5 | 4 0 |
| Ravenna | nebbioso | — | 6 6 | 1 0 |
| Forlì | nebbioso | — | 7 8 | 0 4 |
| Pesaro | coperto | calmo | 8 0 | 4 0 |
| Ancona | nebbioso | calmo | 9 8 | 1 5 |
| Urbino | coperto | — | 6 6 | 3 0 |
| Macerata | coperto | — | 10 6 | 5 0 |
| Ascoli Piceno | 1/4 coperto | — | 12 5 | 3 0 |
| Perugia | nebbioso | — | 10 6 | 4 9 |
| Camerino | coperto | — | 7 0 | 4 4 |
| Lucca | nebbioso | — | 10 2 | 5 1 |
| Pisa | coperto | — | 12 2 | 5 6 |
| Livorno | piovoso | calmo | 11 8 | 7 5 |
| Firenze | coperto | — | 9 6 | 5 9 |
| Arezzo | coperto | — | 9 8 | 4 4 |
| Siena | coperto | — | 8 0 | 4 9 |
| Grosseto | — | — | — | — |
| Roma | coperto | — | 14 9 | 8 8 |
| Teramo | coperto | — | 11 2 | 4 2 |
| Chieti | sereno | — | 10 2 | 4 0 |
| Aquila | coperto | — | 12 9 | 4 6 |
| Agnone | coperto | — | 10 9 | 4 2 |
| Foggia | coperto | — | 13 2 | 2 9 |
| Bari | coperto | calmo | 15 0 | 4 8 |
| Lecce | coperto | — | 14 6 | 9 8 |
| Caserta | coperto | — | 11 2 | 7 6 |
| Napoli | coperto | calmo | 14 7 | 8 2 |
| Benevento | — | — | — | — |
| Avellino | coperto | — | 10 3 | 0 3 |
| Caggiano | coperto | — | 11 8 | 5 2 |
| Potenza | coperto | — | 11 0 | 3 2 |
| Cosenza | 1/2 coperto | — | 15 0 | 5 0 |
| Tiriolo | coperto | — | 12 7 | 4 2 |
| Reggio Calabria | coperto | calmo | 17 8 | 7 0 |
| Trapani | coperto | calmo | 17 8 | 11 4 |
| Palermo | coperto | legg. mosso | 18 4 | 7 0 |
| Porto Empedocle | coperto | mosso | 14 5 | 12 5 |
| Caltanissetta | coperto | — | 10 3 | 6 0 |
| Messina | coperto | calmo | 15 6 | 11 2 |
| Catania | coperto | mosso | 16 0 | 8 8 |
| Siracusa | coperto | legg. mosso | 17 2 | 8 5 |
| Cagliari | 1/4 coperto | calmo | 15 0 | 6 5 |
| Sassari | 1/2 coperto | — | 13 6 | 7 0 |

*Direttore* G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *gerente responsabile.*